

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 28 AGOSTO 2000

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 35

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 1 AGOSTO 2000 - N. 971	[1.8.0]
Designazione di tre componenti effettivi e due supplenti nel Collegio sindacale di Ferrovie Nord Milano s.p.a.	1725

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/727	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro (l. 845/78 art. 18, lett. h) d.lgs. 112/98) - 44° Provvedimento	1725
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/728	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura - 10° Provvedimento.	1726
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/729	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alle Direzioni Generali Agricoltura - Formazione, Istruzione e Lavoro - Protezione Civile - Infrastrutture e Mobilità - 12° Provvedimento	1729
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/730	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alle Direzioni Generali Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Agricoltura - Artigianato, Nuova Economia Ricerca Innovazione Tecnologica - Industria e Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo - 13° Provvedimento	1730
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/731	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - 14° Provvedimento	1731
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/732	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente (l. 135/97) - 45° Provvedimento	1733
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/733	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (Reg. n. 528/99) - 46° Provvedimento.	1734
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/778	[4.3.2]
Modifiche alla d.g.r. n. 48870 dell'1 marzo 2000 «Indicazioni operative per i trasferimenti di quote latte da parte dei produttori operanti in Lombardia ai sensi dell'art. 1 comma 6 del d.l. 4 febbraio 2000 n. 8: Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero»	1735
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/842	[5.1.1]
Convenzione con l'università di Linköping per la valutazione delle azioni messe in atto dalla Regione Lombardia relativamente al programma V.E.V. - Vie d'acqua vive, in conformità ai criteri del programma stesso	1735

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/844	[5.1.1]	
Comune di Sesto San Giovanni (MI). Progetto per la realizzazione di un piccolo edificio polifunzionale ad elementi prefabbricati ad uso deposito ed archivio centralizzato nell'area sita in Sesto San Giovanni. Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato		1736
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/845	[5.1.3]	
Comuni di: Cassano d'Adda (MI), Casirate d'Adda, Treviglio, Fara Gera d'Adda, Pontirolo Nuovo, Ciserano, Boltiere (BG). Progetto di costruzione del Metanodotto «Raddoppio Malossa-Boltiere» DN 750/75 bar		1737
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/846	[5.1.2]	
Comune di Milano. Università degli Studi di Milano-Bicocca. Progetto per la realizzazione di Biblioteca, Auditorium, e Spazi per Studio Autonomo Studenti, mediante recupero delle aree attualmente destinate a deposito, Comparto 1U-Edifici U2 - piano a quota -5,40		1738
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/849	[5.2.0]	
Comune di Novate Milanese (MI). Autostrada Milano-Bergamo-Brescia. Realizzazione della nuova Direzione di Tronco di Milano		1739
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/850	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Pisogne (BS) fg. 1 mapp. n. 3787-3788-3777 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per rettifica ponte e realizzazione tratto strada Fraine-Val Palot da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano		1740
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/851	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Temù (BS) fg. 7 mapp. n. 11 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di sostegno in pietrame da parte del sig. Tomasi Luigi		1740
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/852	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO) fg. 69 mapp. n. 189 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione edificio esistente in loc. Prà Sora da parte del sig. Gasperi Danilo		1741
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/853	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. 40 mapp. n. 231 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tratto di accesso carrabile da parte del sig. Silvestri Walter		1742
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/854	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (SO) fg. n. 7 mapp. n. 10, 473 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento e ristrutturazione di edificio in loc. Prato Isio da parte del sig. De Censi Aristide		1743
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/855	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Premana (LC) fg. n. 45 mapp. n. 6296 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricato rurale in loc. Alpe Premaniga da parte dei sigg. Bellati Alfredo e Bellati Carlo		1743
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/900	[2.2.1]	
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto		1744
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/914	[3.1.0]	
Attuazione dell'art. 4 - commi 4 e 5 della l.r. 23/99 per l'erogazione di contributi alle famiglie di persone disabili per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati. - Anno 2000		1745
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/928	[3.2.0]	
Incarico all'Istituto Regionale di Formazione per l'amministrazione Pubblica (IReF) per la progettazione e realizzazione di un intervento formativo in ambito preventivo nell'area delle nuove droghe e delle nuove modalità di consumo, rivolto agli operatori pubblici e privati		1748
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/936	[4.7.2]	
Disciplina dell'immigrazione - Ricongiungimento familiare - Disponibilità di un alloggio avente i requisiti minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di E.R.P.		1752
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/949	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50 quinto comma l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Agricoltura, Opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile - 11° provvedimento		1753
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/950	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49 comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione Istruzione e lavoro (l. 144/99) - 47° provvedimento.		1754
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/951	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49 comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e mobilità (l. 151/98 - l.r. 13/95) - 48° provvedimento		1754

5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.7.2 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Movimenti migratori

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/952	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza (l. 28/2000) - 49° provvedimento		1755
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/953	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2°, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 14 febbraio 1992 n. 185) - 50° Provvedimento		1755
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/961	[4.3.0]	
Approvazione della circolare attuativa di cui all'art. 19 della l.r. 7 febbraio 2000 n. 7 «Finanziamento degli interventi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche ed altri interventi eccezionali»		1756
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/984	[3.1.0]	
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Riccardo Pampuri» con sede in Morimondo (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2000		1758
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/986	[3.1.0]	
Accreditamento del Centro Socio Educativo per handicappati «La Rosa» sito a Nibionno (LC) - Località Molino Nuovo		1759
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/987	[3.1.0]	
Assegnazione contributi per l'anno 2000 ai consulenti familiari privati autorizzati ai sensi dell'art. 13 e 15 della l.r. 6 settembre 1976, n. 44 - cap. 2.3.5.1.2769 del Bilancio 2000 - L. 1.200.000.000		1760
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/993	[4.6.4]	
Cancellazione della Pro Loco di Albosaggia (SO) dall'albo regionale delle Associazioni Pro Loco istituito con la l.r. n. 64/75		1765
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/998	[5.1.2]	
Legge 24 dicembre 1993, n. 560. Indirizzi per il subentro nella titolarità dell'atto di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica		1765
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 - N. 7/1035	[3.5.0]	
Nomina della consulta regionale per i problemi del teatro di prosa per il triennio 2000/2003, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1° dicembre 1983, n. 88.		1766

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

CIRCOLARE GENERALE 7 AGOSTO 2000 - N. 37	[4.3.0]	
Direzione Generale Agricoltura - Circolare applicativa della d.g.r. 48869 del 1 marzo 2000 punto c) e punto i) del deliberato e della d.g.r. 49723 del 27 aprile 2000, punto 2 del deliberato (l. 79/2000)		1767
COMUNICATO REGIONALE 10 AGOSTO 2000 - N. 194	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - Incarico di collaudo assegnato il 10 luglio 2000 e 26 luglio 2000		1772

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2000 - N. 18744	[4.6.4]	
Direzione Generale Industria, Piccole e Medie Imprese, Cooperazione e Turismo - Albo regionale delle Associazioni Pro Loco - l.r. 22 aprile 1975 n. 64. Iscrizione della «Pro Loco Gussola (CR)», «Pro Loco Cadorago (CO)» «Pro Loco Pieve (PV)», «Pro Loco Caravaggio» (BG).		1772
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 31 LUGLIO 2000 - N. 18858	[3.2.0]	
Direzione Generale Sanità - Misure di controllo e monitoraggio ai fini del contenimento della Malattia di Newcastle nella Regione Lombardia		1772

F) DECRETI DIRIGENTI UNITÀ ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I AGOSTO 2000 - N. 18981	[5.2.1]	
Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Progetto del «collegamento ferroviario dell'aeroporto della Malpensa con la stazione F.S. di Milano Centrale - tratta da Bovisa F.N.M. a Milano Centrale F.S.» - PropONENTE: Italferr s.p.a. - Roma, per conto di Ferrovie dello Stato s.p.a. - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e dell'art. 1 della l.r. 20/1999		1773
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I AGOSTO 2000 - N. 18993	[5.3.1]	
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 in relazione alla richiesta presentata dalla società «Marell Scavi s.r.l.» relativa al progetto di discarica di rifiuti inerti in loc. «Tre Sassi», in comune di Prevalle, provincia di Brescia - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99		1773
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I AGOSTO 2000 - N. 18994	[5.3.5]	
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 in relazione alla richiesta presentata dalla società «Cogeme s.p.a.» relativa al progetto di realizzazione ed esercizio di discarica controllata di II categoria tipo B per rifiuti non pericolosi sita in comune di Provaglio d'Iseo (BS) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99		1774

- 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
 3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 1 AGOSTO 2000 – N. 19017

[5.3.5]

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica – Espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 in relazione alla richiesta presentata dalla società «Tea s.p.a.» relativa al progetto di variante sostanziale alla discarica per rifiuti non pericolosi di Mariana Mantovana – loc. Olla – provincia di Mantova – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99 1774

G) PROVVEDIMENTI STATALI DI INTERESSE REGIONALE

LEGGE 27 LUGLIO 2000 – N. 212

Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (G.U. 31 luglio 2000 n. 177, Serie generale) 1775

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2000011]

[1.8.0]

D.P.C.R. 1 AGOSTO 2000 - N. 971**Designazione di tre componenti effettivi e due supplenti nel Collegio sindacale di Ferrovie Nord Milano s.p.a.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 24 gennaio 1975, n. 21 «Partecipazione azionaria della Regione alla s.p.a. Ferrovie Nord Milano»;

Visto lo Statuto della Società;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto a designare i tre componenti nel Collegio sindacale di Ferrovie Nord Milano s.p.a. nei termini previsti dalla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione».

Verificato che spetta al Consiglio regionale la designazione di tre componenti nel Collegio sindacale di Ferrovie Nord Milano s.p.a.;

Sentito il parere del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 della legge regionale 14/95.

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95 come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 15/99;

Decreta

Di designare quale presidente del Collegio sindacale di Ferrovie Nord Milano s.p.a.:

- Carlo Alberto Belloni, nato a Pavia il 19 agosto 1956 e residente in via Leopardi 10 Santa Giuletta (PV) c.a.p. 27046.

Di designare quali componenti effettivi:

- Sergio Cazzaniga, nato a Cesano Maderno (MI) l'1 agosto 1947 e residente in via Borromeo 29, Cesano Maderno (MI) c.a.p. 20031.

- Colombo Gianni Mario, nato a Brugherio (MI) il 9 ottobre 1942 e residente in via S. Maria Mazzarello 2/F Cinisello Balsamo (MI) c.a.p. 20092.

Di designare quali componenti supplenti:

- Adolfo Pellitta, nato a Nova Siri (MT) il 14 luglio 1940 e residente in via Battisti 120, Sesto San Giovanni (MI) c.a.p. 20099.

- Salvatore Catalano, nato a Cadorago (CO) il 24 agosto 1941 e residente in corso Porta Vittoria 12, Milano c.a.p. 20122.

Il presidente: Attilio Fontana

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2000012]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/727**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro (l. 845/78 art. 18, lett. h) d.lgs. 112/98) - 44° Provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49 comma 2° della l.r. 34/78 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 35/78 e dell'art. 22 comma 2° della l.r. 55/86 nonché dell'art. 17 della l.r. 33/91 che consente di disporre con deliberazione della Giunta regionale le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 22 gennaio 1999 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 18 lett. h) della legge 845/1978 che riserva alla competenza dello Stato l'assistenza tecnica ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le Regioni e per il loro tramite, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro;

Visti gli artt. 142, 144 e 147 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 riguardanti rispettivamente le competenze dello Stato, il trasferimento di funzioni in materia di formazione professionale alle Regioni e l'abrogazione dell'art. 18 della l. 21 dicembre 1978, n. 845;

Tenuto conto del regime transitorio previsto dagli artt. 7 e 145 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché la necessità di prosecuzione della gestione degli interventi in attesa della definizione degli adempimenti previsti dai citati articoli;

Considerato che con d.g.r. n. 37907 del 6 agosto 1998 è stato approvato il Progetto formativo di durata biennale della «Necchi compressori s.p.a.» per un costo complessivo di L. 14.513.351.000, a valere sulla legge 845/78 art. 18 lett. h), successivamente ridimensionato in L. 11.231.517.000, approvato con d.g.r. n. 41267 del 5 febbraio 1999;

Considerato che il costo complessivo - L. 11.231.517.000 - è ripartito in annualità di L. 5.615.758.500 ciascuna come di seguito riportato:

- L. 3.818.715.500 a valere sulla legge 845/78 art. 18 lett. h);

- L. 673.891.000 a carico del FSE;

- L. 1.123.152.000 a carico della Necchi compressori s.p.a.

Rilevato che con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 504/V/98 del 22 dicembre 1998 è stato concesso alla Regione Lombardia il contributo integrativo, per l'anno 1998, di L. 3.818.715.500 per la realizzazione della prima annualità del succitato progetto Necchi s.p.a.;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 104/V/2000 del 6 giugno 2000 con cui viene concesso alla Regione Lombardia il contributo integrativo, per l'anno 2000, di L. 3.818.715.500 per la realizzazione della seconda annualità del citato progetto;

Vista la nota prot. E1.2000.055803 del 19 giugno 2000 della Direzione Generale Formazione Lavoro, di trasmissione del suddetto decreto, che richiede la relativa variazione al bilancio di previsione 2000 riferita alla seconda annualità di finanziamento statale di cui al citato art. 18 l. 845/78;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2000 e successivi;

Verificato, da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.4571 «Assegnazioni statali per interventi di formazione professionale e di riqualificazione nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro» è incrementata di L. 3.818.715.500.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.4572 «Contributi per interventi di formazione professionale e di riqualificazione nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro» è incrementata di L. 3.818.715.500.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000013]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/728

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura - 10° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 50, IV e V comma della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.d.g. n. 28121 del 29 aprile 1999 che nell'allegato elenco dispone, tra l'altro, di riscrivere le somme relative a cancellazioni di impegni corrispondenti a residui passivi perenti per complessive L. 23.187.636.484;

Vista la nota della Direzione Generale Agricoltura prot. n. M1.1999.0046021 del 19 novembre 1999, con la quale si comunica che nel d.d.g. sopracitato sono state erroneamente inserite economie su residui perenti vincolati oggetto di precedenti decreti di riscrittura provvedendone alla loro rettifica;

Capitolo	Importo con d.d.g. 28121 del 29.4.99	Importo rettificato con nota Dir. Gen. del 19.11.99
3.2.1.1.78	22.865.950	22.865.950
4.4.8.2.115	313.950.000	313.950.000
3.2.1.1.479	19.222.868	19.222.868
3.2.1.1.480	29.414.000	29.414.000
3.2.1.2.581	119.091.480	121.091.480
3.2.1.2.606	1.628.440	1.628.440
3.2.1.2.779	327.956.200	327.956.200
3.2.1.2.781	51.512.900	51.512.900
4.7.1.2.784	698.664.693	681.821.190
4.7.1.2.785	5.192.900	5.192.900
3.2.1.1.922	699.650.787	699.650.787
4.7.1.2.1153	24.340.600	24.340.600
3.2.1.2.1168	51.904.560	51.904.560
3.2.1.2.1172	40.235.000	40.235.000
3.2.1.2.1174	28.454.000	28.454.000
4.7.1.2.1178	675.416.302	675.416.302
3.2.1.2.1182	28.223.000	28.223.000
3.2.1.2.1191	1.213.979.300	1.033.483.500
3.2.1.1.1202	221.786.600	221.786.600
3.2.1.1.1203	534.477.216	449.984.453
3.2.1.2.1354	3.405.000	3.405.000
3.2.1.2.1355	551.970.610	551.970.610
3.2.1.2.1356	91.800.880	91.800.880
3.2.3.2.1358	77.730.750	77.730.750

Capitolo	Importo con d.d.g. 28121 del 29.4.99	Importo rettificato con nota Dir. Gen. del 19.11.99
4.7.1.2.1398	76.833.690	75.633.690
3.2.1.2.1516	153.933.989	153.933.989
3.2.3.2.1537	58.729.731	58.729.731
3.2.1.2.1539	227.140.000	227.140.000
3.2.1.1.1565	4.200.000	4.200.000
3.2.3.2.1582	999.358.530	999.358.530
3.2.3.2.1583	25.110.720	25.110.720
3.2.3.2.1584	12.555.625	12.555.625
3.2.1.2.1585	23.948.800	23.948.800
3.2.1.2.1586	963.142.006	963.142.006
3.2.1.2.1587	4.320.000	4.320.000
3.2.1.2.1726	114.677.171	114.677.171
3.2.1.1.1782	256.540	256.540
3.2.1.1.1915	430.449.722	430.449.722
4.7.1.2.1954	52.134.440	52.134.440
3.2.3.2.1955	293.832.598	293.832.598
3.2.1.2.1958	191.048.000	191.048.000
3.2.1.2.2005	80	80
3.2.1.2.2010	1.614.060.990	1.612.760.390
3.2.1.2.2014	16.561.193	16.511.189
3.2.2.2.2112	13.165.000	13.165.000
3.2.1.1.2118	266.442.237	176.877.073
3.2.1.2.2190	2.380.403.255	2.370.397.025
3.2.1.1.2193	829.673.115	776.008.807
3.2.1.1.2194	1.238.056.760	1.238.056.760
3.2.1.1.2197	27.802.162	27.802.162
3.2.1.2.2218	2.880.000	2.880.000
3.2.1.2.2395	85.691.060	85.691.060
4.7.2.1.2574	484.577.696	477.977.896
4.7.2.1.2575	243.269.000	258.873.000
4.7.2.1.2576	3.089.531.232	2.434.796.365
4.7.2.1.2737	90.308.000	110.948.000
3.2.1.2.2831	1.000	1.000
3.2.1.2.3125	42.468.809	10.066.009
4.7.2.1.3130	13.768.713	13.768.713
4.7.2.1.3131	3.077.354.926	3.022.579.150
1.4.1.1.2575	38.698.064	
1.4.1.1.2576	270.000	
1.4.1.1.2737	20.640.000	
3.2.1.1.2352	138.864.424	
3.2.1.2.583	2.000.000	
3.2.1.2.2152	6.603.170	
Totale generale	23.187.636.484	21.832.673.211

Dato atto che, ai suddetti decreti, l'ufficio impiego risorse ha provveduto ad effettuare la cancellazione degli impegni corrispondenti a residui perenti originariamente assunti sui capitoli a destinazione vincolata, allegandone idonei referti;

Visto il d.p.g.r. n. 1441 del 25 gennaio 2000 «Reiscrizioni e iscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, accertate sui fondi perenti dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50 e 71 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2000»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e delle proposte delle deliberazioni sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo», è ridotta di L. 11.417.154.365;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.2798 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'esercizio di funzioni normali», è ridotta di L. 10.415.518.846;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.78 «Interventi del Fondo di solidarietà nazionale per calamità naturali in agricoltura», è incrementata di L. 22.865.950;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.8.2.115 «Contributi in capitale ad aziende agricole singole od associate per la realizzazione di miglioramenti fondiari e relative strutture aziendali ed interaziendali riguardanti il settore zootecnico», è incrementata di L. 313.950.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.479 «Interventi del Fondo di solidarietà nazionale per calamità naturali in agricoltura: contributi per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche», è incrementata di L. 19.222.868;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.480 «Interventi del Fondo di solidarietà nazionale per calamità naturali in agricoltura: contributi per il ripristino di strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico e degli impianti irrigui», è incrementata di L. 29.414.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.581 «Contributi in capitale per il miglioramento ed il potenziamento delle abitazioni rurali», è incrementata di L. 121.091.480;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.606 «Contributi aggiuntivi statali in capitale per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico per l'acquisto di bestiame e per la tenuta della contabilità aziendale», è incrementata di L. 1.628.440;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.779 «Contributi in capitale a favore di imprenditori singoli per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, prioritariamente dirette all'ammodernamento e ristrutturazione di stalle aziendali», è incrementata di L. 327.956.200;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.781 «Contributi alle stalle sociali, negli interessi sui prestiti annui di esercizio per l'acquisto di vitelli da destinare all'ingrasso», è incrementata di L. 51.512.900;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.784 «Contributi in capitale a comuni, singoli od associati, consorzi e cooperative tra allevatori per la realizzazione di miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani e relative strutture e infrastrutture», è incrementata di L. 681.821.190;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.785 «Contributi in capitale a favore di forme collettive in zone montane per investimenti inerenti la produzione foraggera, la sistemazione e attrezzatura di pascoli e alpeggi, la produzione zootecnica, nonché per la realizzazione e l'ammodernamento di strutture ed infrastrutture di carattere aziendale ed interaziendale», è incrementata di L. 5.192.900;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.922 «Interventi del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura: contributi per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostituzione dei capitali di conduzione di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità ed avversità atmosferiche», è incrementata di L. 699.650.787;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del ca-

pitolo 4.7.1.2.1153 «Contributi in capitale per la realizzazione, acquisizione di strutture e attrezzature relative agli impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nelle zone collinari e montane», è incrementata di L. 24.340.600;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1168 «Contributi in capitale a cooperative ed altre forme associative tra produttori per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte, limitatamente alle zone montane, per l'acquisto di mezzi di trasporto del latte in attuazione della legge 27 dicembre 1977 n. 984», è incrementata di L. 51.904.560;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1172 «Contributi in capitale a favore di organismi associativi che realizzino opere di interesse collettivo di adeguamento strutturale nel settore vitivinicolo», è incrementata di L. 40.235.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1174 «Contributi in capitale ad aziende agricole singole per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario nel settore vitivinicolo», è incrementata di L. 28.454.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.1178 «Contributi a favore di aziende agricole singole e associate per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973 n.1 e successive modificazioni», è incrementata di L. 675.416.302;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1182 «Concessione del concorso di competenza della regione per l'attuazione dei regolamenti CEE n. 17/1964, n. 355/1977, n. 1760/1978 relativi alla realizzazione di strutture e infrastrutture dirette al miglioramento fondiario», è incrementata di L. 28.223.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1191 «Contributi in capitale alle imprese agricole che realizzino o modifichino impianti di depurazione», è incrementata di L. 1.033.483.500;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.1202 «Contributi per il ripristino di strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico e degli impianti irrigui – Fondo di solidarietà», è incrementata di L. 221.786.600;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.1203 «Contributi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana – Fondo di solidarietà», è incrementata di L. 449.984.453;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1354 «Contributi in capitale per l'immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana», è incrementata di L. 3.405.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1355 «Contributi in capitale a favore di imprenditori singoli e associati e di cooperative per la realizzazione di miglioramenti fondiari e relative strutture e infrastrutture aziendali ed interaziendali e per la realizzazione di strutture ed impianti di depurazione a carattere cooperativo per l'allevamento suinicolo», è incrementata di L. 551.970.610;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1356 «Contributi alle stalle sociali e ad imprenditori agricoli singoli negli interessi sui prestiti annui di esercizio per l'acquisto di vitelli da destinare all'ingrasso», è incrementata di L. 91.800.880;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.1358 «Contributi statati per il finanziamento delle spese per l'attuazione del programma straordinario di interventi da effettuarsi nel territorio della Lombardia sud-orientale», è incrementata di L. 77.730.750;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.1398 «Contributi in capitale a cooperative e coltivatori diretti singoli e associati operanti nei territori montani sull'importo dei prestiti quinquennali contratti per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende di cui all'art. 2, lett. 1, n. 2 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1», è incrementata di L. 75.633.690;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1516 «Concessione di contributi per il concorso degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole e per l'utilizzazione, lavorazione e tra-

sformazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi ai sensi della legge 1 agosto 1981 n. 423 - art. 4», è incrementata di L. 153.933.989;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.1537 «Concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero caseari ai sensi della legge 1 agosto 1981 n. 423 - art. 3 - II comma», è incrementata di L. 58.729.731;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1539 «Concessione di contributi per il concorso nel pagamento degli interessi fino a 12 mesi sui prestiti agrari di esercizio con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per la conservazione e stoccaggio di vini ai sensi della legge 1 agosto 1981 n. 423 - art. 1», è incrementata di L. 227.140.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.1565 «Assegnazione delle anticipazioni regionali per le opere di pronto intervento per le calamità naturali», è incrementata di L. 4.200.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.1582 «Contributi in capitale ad aziende agricole singole ed associate per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, nonché per le opere previste dal programma di interventi da effettuarsi, ai sensi della l.r. 27 luglio 1981 n. 40, nel territorio della Lombardia sud-orientale», è incrementata di L. 999.358.530;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.1583 «Contributi in capitale a cooperative ed altre forme associative tra produttori per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte, nonché, limitatamente alle zone montane, per l'acquisto di mezzi di trasporto del latte», è incrementata di L. 25.110.720;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.1584 «Contributi in capitale quale concorso di competenza della regione per l'attuazione dei regolamenti CEE 17/1964, 355/1977, 1760/1978», è incrementata di L. 12.555.625;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1585 «Contributi a produttori agricoli singoli od associati per il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate», è incrementata di L. 23.948.800;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1586 «Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole per gli scopi previsti dall'art. 2, punti 1 e 4/a-b, della legge 5 luglio 1928 n. 1760», è incrementata di L. 963.142.006;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1587 «Concorso negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali e loro consorzi per la corresponsione di accounti ai soci conferenti e per iniziative di stoccaggio ed invecchiamento dei vini», è incrementata di L. 4.320.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1726 «Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione ai sensi dell'art. 20 - I comma - della legge 26 aprile 1983 n. 130», è incrementata di L. 114.677.171;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.1782 «Interventi del Fondo di solidarietà nazionale per calamità naturali in agricoltura; concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi a favore di aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche per la ricostituzione di capitali di conduzione - anni 1983/1987», è incrementata di L. 256.540;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.1915 «Contributi statali del Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, II comma lett. d, della legge 15 ottobre 1981 n. 590, per la ricostruzione o il ripristino di strutture fondiario-forestali danneggiate da avversità atmosferiche o calamità naturali riconosciute eccezionali», è incrementata di L. 430.449.722;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.1954 «Contributi statali in capitale a cooperative e a coltivatori diretti singoli o associati operanti nei territori montani sull'importo dei prestiti quinquennali contratti per lo sviluppo della meccanizzazione agricola nelle aziende», è incrementata di L. 52.134.440;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del ca-

pitolo 3.2.3.2.1955 «Contributi statali in capitale a cooperative e ad altre forme associative per l'acquisto e l'installazione degli impianti di raffreddamento del latte», è incrementata di L. 293.832.598;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1958 «Contributi statali in capitale per le opere di pronto intervento previste dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970 n. 364 nonché per quelle attuate dai comuni», è incrementata di L. 191.048.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2005 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali od avversità atmosferiche riconosciute eccezionali - limite di impegno 1984 - decorrenza 1985», è incrementata di L. 80;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2010 «Ulteriori contributi statali in capitale per la concessione di contributi a favore di aziende agricole singole e associate per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario», è incrementata di L. 1.612.760.390;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2014 «Contributi in capitale per il concorso sugli interessi di prestiti contratti da cantine sociali e loro consorzi per la corresponsione di accounti ai soci conferenti per iniziative di stoccaggio ed invecchiamento dei vini, limitatamente al prodotto realizzato con il conferimento dei soci di cui alle leggi 27 ottobre 1966 n. 910 - art. 8 - e 16 ottobre 1975 n. 493 - art. 10-quater», è incrementata di L. 16.511.189;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.2.2.2112 «Contributi statali in capitale per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali ai sensi del regolamento CEE n. 1760/78 e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 29 dicembre 1983 - quote anni precedenti», è incrementata di L. 13.165.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.2118 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche riconosciute eccezionali», è incrementata di L. 176.877.073;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2190 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione di contributi *una tantum* a titolo di pronto intervento dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione e di contributi per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali», è incrementata di L. 2.370.397.025;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.2193 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui», è incrementata di L. 776.008.807;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.2194 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la ricostruzione dei capitali di conduzione e ricostruzione o ripristino delle strutture fondiarie aziendali in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche nel dicembre 1984 e nel gennaio 1985», è incrementata di L. 1.238.056.760;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.2197 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche nel dicembre 1984 e nel gennaio 1985» è incrementata di L. 27.802.162;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2218 «Interventi straordinari a favore delle aziende agricole per il ripristino delle strutture e delle riproduzioni danneggiate dall'evento calamitoso del 24 giugno 1986 nel territorio dell'Oltrepò pavese» è incrementata di L. 2.880.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2395 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale - limite di impegno e decorrenza 1987», è incrementata di L. 85.691.060;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.2.1.2574 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione *una tantum* a titolo di pronto intervento dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione e dei contributi per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio, agosto e settembre 1987», è incrementata di L. 477.977.896;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.2.1.2575 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui danneggiati dalle eccezionali avversità verificatesi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987», è incrementata di L. 258.873.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.2.1.2576 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione di contributi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987», è incrementata di L. 2.434.796.365;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.2.1.2737 «Indennizzi e compensi alle aziende per la distruzione ed il mancato sfruttamento dei terreni nonché agli organismi cooperativi per la riduzione dei conferimenti, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, in alcune zone della Lombardia», è incrementata di L. 110.948.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2831 «Contributi statali per l'attuazione dell'art. 19 del Reg. CEE n. 1760/87, finalizzati all'instaurazione o al mantenimento delle pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali - quota anno in corso», è incrementata di L. 1.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3125 «Contributi statali del fondo di rotazione per l'attuazione del regolamento CEE per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie», è incrementata di L. 10.066.009;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.2.1.3130 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione e dei contributi per la ricostruzione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio, agosto, e settembre 1987», è incrementata di L. 13.768.713;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.2.1.3131 «Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione e per il ripristino delle strutture fondiarie aziendali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio, agosto e settembre 1987», è incrementata di L. 3.022.579.150.

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente commissione consigliare ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 50, 4° comma, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000014]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/729

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alle Direzioni Generali Agricoltura - Formazione, Istruzione e Lavoro - Protezione Civile - Infrastrutture e Mobilità - 12° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 50, IV e V comma della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto i provvedimenti di cui alla tabella seguente con cui si dispone di riscrivere le somme relative a cancellazioni di impegni corrispondenti ai residui passivi perenti a suo tempo assunti sul cap. 3.2.1.1.2118 per L. 33.295.000, sul cap. 3.2.1.1.2193 per L. 8.538.000, sul cap. 4.7.1.2.1209 per L. 462.203, sul cap. 4.7.1.2.4030 per L. 10.169.500, sul cap. 4.7.1.2.2920 per L. 5.000.000, sul cap. 3.2.4.2.2210 per L. 85.436.437, sul cap. 3.2.2.2.775 per L. 585.000, sul cap. 2.2.7.1.1439 per L. 23.644.863, sul cap. 2.5.1.1.4436 per L. 92.706.071, sul cap. 4.7.2.2.3530 per L. 62.676.850 e quindi per un importo complessivo di L. 322.513.924;

N. d.g.r. N. d.d.g.	Impegno	Sub- Impegno	Capitolo	Importo	Anno di perenz.
10364/00	9840/97	=	3.2.1.1.2118	33.295.000	2000
TOTALE				33.295.000	
9162/00	2622/95	=	3.2.1.1.2193	8.538.000	1998
TOTALE				8.538.000	
10226/00	10928/97	=	4.7.1.2.1209	88.183	2000
8838/00	8607/89	07	4.7.1.2.1209	374.020	1992
TOTALE				462.203	
10250/00	9874/97	=	4.7.1.2.4030	10.169.500	2000
TOTALE				10.169.500	
8053/00	8552/93	05	4.7.1.2.2920	5.000.000	1996
TOTALE				5.000.000	
10177/00	1667/94	=	3.2.4.2.2210	78.030.000	1997
10341/00	4937/95	=	3.2.4.2.2210	7.406.437	1998
TOTALE				85.436.437	
9721/00	1700/83	10	3.2.2.2.775	585.000	1986
TOTALE				585.000	
10079/00	9070/97	=	2.2.7.1.1439	1.680.100	2000
10182/00	9070/97	=	2.2.7.1.1439	304.684	2000
10187/00	8657/95	=	2.2.7.1.1439	21.660.079	1998
TOTALE				23.644.863	
11444/00	8952/97	=	2.5.1.1.4436	6.290.129	2000
9748/00	8952/97	=	2.5.1.1.4436	3.302.400	2000
9744/00	8952/97	=	2.5.1.1.4436	8.400.606	2000
9743/00	8952/97	=	2.5.1.1.4436	23.892.326	2000
9745/00	8952/97	=	2.5.1.1.4436	11.533.225	2000
9747/00	8952/97	=	2.5.1.1.4436	39.287.385	2000
TOTALE				92.706.071	
12086/00	4831/96	=	4.7.2.2.3530	4.724.026	1999
12089/00	10377/95	=	4.7.2.2.3530	57.952.824	1998
TOTALE				62.676.850	

Dato atto che, ai suddetti decreti, la «Struttura Ragioneria e Credito» ha provveduto ad effettuare la cancellazione degli impegni corrispondenti ai residui perenti originariamente assunti sui capitoli a destinazione vincolata, allegando idonei referti;

Visto il d.p.g.r. n. 1441 del 25 gennaio 2000 «Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, accertate sui fondi perenti dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50 e 71 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2000;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e delle proposte delle deliberazioni sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.2798 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'esercizio di funzioni normali» è ridotta di L. 158.183.934;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo» è ridotta di L. 164.329.990;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.2118 «Contributi statali del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche riconosciute eccezionali» è incrementata di L. 33.295.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.2193 «Contributi statali del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui» è incrementata di L. 8.538.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.1209 «Contributi in capitale per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali» è incrementata di L. 462.203;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.4030 «Piano di sviluppo delle zone rurali – obiettivo 5b – periodo 1994-1999 – cofinanziamento feaog» è incrementata di L. 10.169.500;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.2920 «Contributi in capitale a Comunità Montane per i programmi di sistemazione territoriale delle aree boscate e montane» è incrementata di L. 5.000.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2210 «Spese per l'assistenza tecnico economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 85.436.437;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.2.2.775 «Contributi in capitale diretti alla realizzazione delle opere di bonifica ed irrigazione» è incrementata di L. 585.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.7.1.1439 «Contributi ai comuni di confine per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere e servizi sociali rivolti ad agevolare l'attività lavorativa dei frontalieri» è incrementata di L. 23.644.863;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.4436 «Contributi statali per interventi di formazione continua attraverso azioni formative aziendali» è incrementata di L. 92.706.071;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.2.2.3530 «Contributi statali per gli interventi di difesa del suolo e delle acque e d'assetto idrogeologico della Valtellina previsti nello stralcio di schema previsionale e programmatico» è incrementata di L. 62.676.850.

2. Di trasmettere il presente atto di variazione del bilancio alla competente commissione consiliare ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 50, comma 4, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000015]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 – N. 7/730

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alle Direzioni Generali Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile – Agricoltura – Artigianato, Nuova Economia Ricerca Innovazione Tecnologica – Industria e Pic-

cola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – 13° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 50, IV e V comma della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti di cui alla tabella seguente con i quali si dispone, tra l'altro, di riscrivere le somme relative a cancellazioni di impegni corrispondenti a residui passivi perenti a suo tempo assunti sul cap. 4.7.1.2.4030 per L. 4.071.194, sul cap. 3.6.2.2.4347 per L. 34.515.007, sul cap. 4.7.1.2.3128 per L. 514.601, sul cap. 4.7.1.2.3129 per L. 2.618.270, sul cap. 3.2.1.2.105 per L. 10.342.000, sul cap. 4.7.1.2.2302 per L. 60.000.000, sul cap. 4.7.1.2.2815 per L. 875.000, sul cap. 4.7.1.2.2814 per L. 45.820.000, sul cap. 4.7.1.2.3378 per L. 9.520.000, sul cap. 4.4.1.2.3407 per L. 96.095.141, sul cap. 4.5.4.2.3915 per L. 59.265.536, sul cap. 4.5.1.2.2158 per L. 6.067.011, sul cap. 4.5.4.2.3914 per L. 43.099, sul cap. 3.6.2.2.4346 per L. 24.160.505 e quindi per un importo complessivo di L. 353.907.364;

N. d.g.r. N. d.d.g.	Impegno	Sub- Impegno	Capitolo	Importo	Anno di perenz.
8889/00	8510/97		4.7.1.2.4030	4.071.194	2000
TOTALE				4.071.194	
5709/00	10781/97		3.6.2.2.4347	34.515.007	2000
TOTALE				34.515.007	
5709/00	10782/97		3.6.2.2.4346	24.160.505	2000
TOTALE				24.160.505	
35461/99	456/91		4.7.1.2.3128	514.601	1994
TOTALE				514.601	
35461/99	455/91	02	4.7.1.2.3129	270	1994
40359/99	9261/94		4.7.1.2.3129	2.618.000	1997
TOTALE				2.618.270	
35461/99	2726/78		3.2.1.2.105	10.342.000	1981
TOTALE				10.342.000	
35461/99	8868/89	04	4.7.1.2.2302	60.000.000	1992
TOTALE				60.000.000	
35461/99	9041/91	07	4.7.1.2.2815	875.000	1994
TOTALE				875.000	
40359/99	8700/93		4.7.1.2.2814	45.820.000	1996
TOTALE				45.820.000	
40359/99	8487/93		4.7.1.2.3378	9.520.000	1996
TOTALE				9.520.000	
10946/00	4514/94		4.4.1.2.3407	96.095.141	1997
TOTALE				96.095.141	
10329/00	1260/95	42	4.5.4.2.3915	3.188.686	1998
10330/00	1260/95	35	4.5.4.2.3915	11.582.599	1998
10331/00	1260/95	27	4.5.4.2.3915	2.505.084	1998
10332/00	1260/95	36	4.5.4.2.3915	3.801.589	1998
10333/00	1260/95	38	4.5.4.2.3915	38.187.578	1998
TOTALE				59.265.536	
10970/00	9990/89		4.5.1.2.2158	6.067.011	1992
TOTALE				6.067.011	
9890/00	6876/97		4.5.4.2.3914	43.099	2000
TOTALE				43.099	

Visto il d.p.g.r. n. 1441 del 25 gennaio 2000 «Reiscrizioni e iscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, ed altre somme accertate sui fondi vincolati dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50 e 70-bis, 71 comma II della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, articolo unico, comma 28 l.r. 4/99 e art. 21 della legge 335/76 e conseguenti variazioni»;

Dato atto che, ai suddetti decreti, la Struttura Ragioneria e Credito ha provveduto ad effettuare la cancellazione degli

impegni corrispondenti ai residui perenti originariamente assunti sui capitoli a destinazione vincolata, allegando idonei referti;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e delle proposte delle deliberazioni sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo» è ridotta di L. 353.907.364;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.4030 «Piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b - periodo 1994-1999 - cofinanziamento feaog» è incrementata di L. 4.071.194;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.6.2.2.4347 «Programma Resider II per il periodo 1994-1999 - cofinanziamento fers» è incrementata di L. 34.515.007;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.3128 «Contributi statali del fondo di rotazione per l'attuazione del regolamento CEE per la protezione delle foreste dagli incendi» è incrementata di L. 514.601;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.3129 «Contributi statali del fondo di rotazione per l'attuazione del regolamento CEE per la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico» è incrementata di L. 2.618.270;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.105 «Spese per il finanziamento del programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa» è incrementata di L. 10.342.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.2302 «Manutenzione straordinaria delle opere di bonifica ed idraulico-agrario-forestali e lavori straordinari di pronto intervento a carattere idraulico-forestale conseguenti a calamità naturali nei territori montani» è incrementata di L. 60.000.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.2815 «Contributi in capitale ad enti pubblici per iniziative di silvicoltura e forestazione in ambiente urbano» è incrementata di L. 875.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.2814 «Contributi a consorzi forestali ed aziende speciali forestali per spese di avviamento e gestione» è incrementata di L. 45.820.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.3378 «Contributi statali per l'attuazione del regolamento CEE per la protezione delle foreste dagli incendi» è incrementata di L. 9.520.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.1.2.3407 «Contributi statali per i progetti di risistemazione e di difesa delle risorse idriche del bacino idrografico del Po» è incrementata di L. 96.095.141;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.5.4.2.3915 «Contributi alle amministrazioni locali per interventi urgenti di soccorso e assistenza, di salvaguardia della pubblica incolumità e di ripristino dei servizi di prima necessità, nonché per riparazione danni e realizzazione di opere di consolidamento, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994» è incrementata di L. 59.265.536;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.5.1.2.2158 «Assegnazioni statali per contributi in capitale per interventi di risanamento igienico ambientale del fiume Ticino» è incrementata di L. 6.067.011;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.5.4.2.3914 «Spese per interventi di soccorso e assistenza, di salvaguardia della pubblica incolumità e di ripristino dei servizi di prima necessità, nonché per riparazione danni e realizzazione di opere di consolidamento, a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre» è incrementata di L. 43.099;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.6.2.2.4346 «Programma Resider II per il periodo 1994-1997 - cofinanziamento statale del fondo fers» è incrementata di L. 24.160.505.

2. Di trasmettere il presente atto di variazione del bilancio alla competente commissione consiliare ai sensi e nei termini stabiliti di cui all'art. 50, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000016]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/731

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - 14° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 50, IV e V comma della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.d.g. 9238 del 10 aprile 2000 con il quale si dispone di riscrivere le somme relative a cancellazioni di impegni corrispondenti a residui passivi dichiarati perenti negli anni dal 1986 al 1987 a suo tempo assunti sul cap. 3.1.1.1.695 per L. 483.418.262, sul cap. 2.2.4.1.1227 per L. 20.481.000, sul cap. 2.3.3.1.396 per L. 36.826.600, sul cap. 3.2.1.1.477 per L. 6.188.157, sul cap. 3.2.1.1.478 per L. 173.012.886, sul cap. 4.5.4.1.1698 per L. 3.094.919.297, sul cap. 4.5.4.1.1699 per L. 75.940.503, sul cap. 4.3.7.2.1772 per L. 110.600, sul cap. 4.3.9.1.1904 per L. 2.482.840, sul cap. 4.4.1.2.1460 per L. 65.404.178, sul cap. 2.5.3.2.575 per L. 817.375, sul cap. 2.5.3.1.405 per L. 1.934.139.748, sul cap. 2.3.6.1.2096 per L. 200.000, sul cap. 3.5.2.2.1917 per L. 109.837, sul cap. 4.2.4.1.2030 per L. 180.500.000, sul cap. 4.2.4.1.2031 per L. 300.000.000 per un totale complessivo di L. 6.374.551.283;

N. d.g.r. N. d.d.g.	Impegno	Sub- Impegno	Capitolo	Importo
9238/00	9116/84		3.1.1.1.695	483.418.262
TOTALE				483.418.262
9238/00	6207/84		2.2.4.1.1227	20.481.000
TOTALE				20.481.000
9238/00	8334/84		2.3.3.1.396	18.964.000
9238/00	8336/84		2.3.3.1.396	17.862.600
TOTALE				36.826.600
9238/00	417/74		3.2.1.1.477	383.760
9238/00	419/74		3.2.1.1.477	463.696
9238/00	571/75		3.2.1.1.477	4.203.903
9238/00	1471/76		3.2.1.1.477	231.848
9238/00	1473/76		3.2.1.1.477	299.724
9238/00	2604/77		3.2.1.1.477	299.724
9238/00	3574/78		3.2.1.1.477	152.751
9238/00	3575/78		3.2.1.1.477	152.751
TOTALE				6.188.157
9238/00	577/75		3.2.1.1.478	191.880
9238/00	581/75		3.2.1.1.478	9.055.588
9238/00	585/75		3.2.1.1.478	7.634.920
9238/00	586/75		3.2.1.1.478	2.539.150
9238/00	587/75		3.2.1.1.478	252.200

N. d.g.r. N. d.d.g.	Impegno	Sub- Impegno	Capitolo	Importo
9238/00	1476/76		3.2.1.1.478	191.880
9238/00	1480/76		3.2.1.1.478	694.756
9238/00	1484/76		3.2.1.1.478	2.263.897
9238/00	1488/76		3.2.1.1.478	2.400.510
9238/00	1498/76		3.2.1.1.478	10.139.612
9238/00	2706/77		3.2.1.1.478	5.069.806
9238/00	2706/78		3.2.1.1.478	5.069.806
9238/00	3414/78		3.2.1.1.478	5.938.532
9238/00	3415/78		3.2.1.1.478	4.255.771
9238/00	3416/78		3.2.1.1.478	3.398.101
9238/00	3417/78		3.2.1.1.478	188.900
9238/00	3418/78		3.2.1.1.478	594.460
9238/00	3419/78		3.2.1.1.478	594.460
9238/00	3420/78		3.2.1.1.478	603.576
9238/00	3421/78		3.2.1.1.478	301.788
9238/00	3422/78		3.2.1.1.478	301.788
9238/00	3423/78		3.2.1.1.478	158.026
9238/00	3424/78		3.2.1.1.478	79.013
9238/00	3425/78		3.2.1.1.478	79.013
9238/00	3428/78		3.2.1.1.478	5.444.988
9238/00	3429/781		3.2.1.1.478	1.023.384
9238/00	3430/78		3.2.1.1.478	2.156.124
9238/00	3431/78		3.2.1.1.478	4.441.588
9238/00	3431/78	02	3.2.1.1.478	402.760
9238/00	3432/78		3.2.1.1.478	1.211.087
9238/00	3614/78		3.2.1.1.478	17.048.860
9238/00	3615/78		3.2.1.1.478	17.048.860
9238/00	3616/78		3.2.1.1.478	5.240.773
9238/00	3617/78		3.2.1.1.478	5.240.773
9238/00	3618/78		3.2.1.1.478	6.845.831
9238/00	3619/78		3.2.1.1.478	6.845.831
9238/00	3620/78		3.2.1.1.478	12.689.586
9238/00	3621/78		3.2.1.1.478	12.689.586
9238/00	3622/78		3.2.1.1.478	68.907
9238/00	3623/78		3.2.1.1.478	68.907
9238/00	3624/78		3.2.1.1.478	1.040.014
9238/00	3625/78		3.2.1.1.478	1.040.014
9238/00	3626/78		3.2.1.1.478	932.330
9238/00	3627/78		3.2.1.1.478	932.330
9238/00	3628/78		3.2.1.1.478	810.800
9238/00	3629/78		3.2.1.1.478	810.800
9238/00	3938/78		3.2.1.1.478	3.490.660
9238/00	3939/78		3.2.1.1.478	3.490.660
TOTALE				173.012.886
9238/00	1278/84		4.5.4.1.1698	10.000
9238/00	1278/84	01	4.5.4.1.1698	24.000
9238/00	1278/84	05	4.5.4.1.1698	3.785.000
9238/00	1278/84	12	4.5.4.1.1698	300.000
9238/00	1278/84	17	4.5.4.1.1698	773.000
9238/00	1623/84	30	4.5.4.1.1698	7.000.000
9238/00	1984/84		4.5.4.1.1698	2.186.197.429
9238/00	2208/84		4.5.4.1.1698	3.344.000
9238/00	2208/84	07	4.5.4.1.1698	93.000
9238/00	2208/84	43	4.5.4.1.1698	354.000
9238/00	2961/84	12	4.5.4.1.1698	3.051.000
9238/00	3996/84		4.5.4.1.1698	146.094.990
9238/00	3997/84		4.5.4.1.1698	6.698.000
9238/00	5199/84		4.5.4.1.1698	8
9238/00	6821/84	02	4.5.4.1.1698	25.445.000

N. d.g.r. N. d.d.g.	Impegno	Sub- Impegno	Capitolo	Importo
9238/00	7466/84		4.5.4.1.1698	61.263.560
9238/00	9311/84		4.5.4.1.1698	27.574.200
9238/00	9702/85		4.5.4.1.1698	15.797.760
TOTALE				2.487.804.947
9238/00	6684/84		4.5.4.1.1699	27.532.875
9238/00	6729/84		4.5.4.1.1699	43.700.095
9238/00	6737/84		4.5.4.1.1699	1.500.000
TOTALE				72.732.970
9238/00	4289/85	06	4.3.7.2.1772	110.600
TOTALE				110.600
9238/00	9580/84		4.3.9.1.1904	2.482.840
TOTALE				2.482.840
9238/00	1758/84		4.4.1.2.1460	3.140.087
9238/00	2659/84		4.4.1.2.1460	40.400.000
9238/00	2976/84		4.4.1.2.1460	16.299.462
9238/00	8040/84		4.4.1.2.1460	59.029
9238/00	8138/84		4.4.1.2.1460	5.505.600
TOTALE				65.404.178
9238/00	2343/85	14	2.5.3.2.575	817.375
TOTALE				817.375
9238/00	2416/85		2.5.3.1.405	1.934.139.748
TOTALE				1.934.139.748
9238/00	6886/85	06	2.3.6.1.2096	200.000
TOTALE				200.000
9238/00	1950/85	03	4.5.4.1.1698	4.641.000
9238/00	6748/85		4.5.4.1.1698	42.473.350
9238/00	9776/85	01	4.5.4.1.1698	400.000.000
9238/00	9776/85	02	4.5.4.1.1698	80.000.000
9238/00	9776/85	03	4.5.4.1.1698	52.000.000
9238/00	9776/85	04	4.5.4.1.1698	28.000.000
TOTALE				607.114.350
9238/00	6887/85		4.5.4.1.1699	3.207.533
TOTALE				3.207.533
9238/00	9358/85	96	3.5.2.2.1917	109.837
TOTALE				109.837
9238/00	10377/85		4.2.4.1.2030	180.500.000
TOTALE				180.500.000
9238/00	10378/85		4.2.4.1.2031	300.000.000
TOTALE				300.000.000

Visto il d.p.g.r. n. 1441 del 25 gennaio 2000 «Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, accertate sui fondi perenti dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50 e 71 della l.r.34/78 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2000;

Dato atto che, ai suddetti decreti, la «Struttura Ragioneria e Credito» ha provveduto ad effettuare la cancellazione degli impegni corrispondenti ai residui perenti originariamente assunti sui capitoli a destinazione vincolata, allegando idonei referti;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e delle proposte delle deliberazioni sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.2798 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'esercizio di funzioni normali» è ridotta di L. 6.308.109.293;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo» è ridotta di L. 66.441.990;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.1.1.695 «Spese per il finanziamento dei programmi regionali e dei corsi di formazione professionale in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 riguardante l'occupazione giovanile relativi al periodo fino al 31 dicembre 1983» è incrementata di L. 483.418.262;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.1227 «Spese e assegnazioni in relazione alle funzioni già svolte dall'o.n.p.i., ente disciolto ai sensi del d.l. 18 agosto 1978, n. 481 convertito con legge 21 ottobre 1978 n. 641, nonché per interventi diversi comunque destinati all'assistenza agli anziani» è incrementata di L. 20.481.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.477 «Interventi del fondo di solidarietà nazionale per calamità naturali in agricoltura: concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi in favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche» è incrementata di L. 6.188.157;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.478 «Interventi del fondo di solidarietà nazionale per calamità naturali in agricoltura: concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati ad aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, cooperative ed altre forme associative tra produttori agricoli ecc. danneggiati da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche» è incrementata di L. 173.012.886;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.5.4.1.1698 «Interventi nel settore agricolo ai sensi dell'art. 1 – comma 2 della legge 15 ottobre 1981 n. 590 e per le sistemazioni idraulico-forestali ai sensi dell'art. 2 – comma 3 punto 1 – e art. 3 – comma 2 punto 2 – e – comma 3 – della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8 a fronte di eventi calamitosi verificatisi nel maggio 1983 nelle province di Brescia e di Sondrio» è incrementata di L. 3.094.919.297;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.5.4.1.1699 «Interventi per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di maggio 1983 nel territorio delle province di Brescia e di Sondrio nonché per la concessione di contributi a proprietari di immobili» è incrementata di L. 75.940.503;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.2.1772 «Impiego in conto capitale, ai sensi dell'art. 8 – V comma – della legge 308/82, di quota dei contributi statali concessi in annualità, e relativi al limite di impegno 1982, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo stato finalizzate a favorire la riduzione di consumi energetici nei settori agricolo e industriale mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti» è incrementata di L. 110.600;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.9.1.1904 «Spese per il funzionamento del segretariato della commissione internazionale per la protezione delle acque italo svizzere dall'inquinamento per il periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1988 – quote anni precedenti» è incrementata di L. 2.482.840;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.3.1.405 «Contributi per il finanziamento dei servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità» è incrementata di L. 1.934.139.748;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.6.1.2096 «Impiego di assegnazioni statali in materia sanitaria per gli interventi di carattere socio-sanitario per la lotta contro le tossicodipendenze – quote anni precedenti» è incrementata di L. 200.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.5.2.2.1917 «Contributi statali in capitale a soggetti privati per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta tu-

ristica per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 109.837;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.4.1.2030 «Impiego del cinquanta per cento degli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare al miglioramento della rete di viabilità» è incrementata di L. 180.500.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.4.1.2031 «Impiego del cinquanta per cento degli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare alla costituzione ed alla gestione del catasto stradale» è incrementata di L. 300.000.000;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.3.1.396 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dal ministero della sanità – Indennità per l'abbattimento degli animali infetti da tubercolosi e brucellosi» è incrementata di L. 36.826.600;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.1.2.1460 «Spese finanziate con mezzi statali per la realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale nell'ambito degli interventi in materia di opere pubbliche» è incrementata di L. 65.404.178;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.3.2.575 «Finanziamento del programma 1978-1982 di edilizia scolastica» è incrementata di L. 817.375.

2. Di trasmettere il presente atto di variazione del bilancio alla competente commissione consiliare ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 50, comma 4, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000017]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 – N. 7/732

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente (l. 135/97) – 45° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre con deliberazione della Giunta regionale le variazioni al Bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l. 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la l. 23 maggio 1997, n. 135 «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», ed in particolare l'art. 6 relativo alla realizzazione di interventi del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente – Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica – prot. n. 11189/ARS/DI/G/SP dell'1 febbraio 1999 che dispone l'impegno, a favore della Regione Lombardia, della somma complessiva di L. 35 miliardi per il risanamento ambientale dell'area a rischio di crisi ambientale del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente, Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica prot. n. 11901/ARS/DI/G/SP del 3 novembre 1999 che dispone un primo trasferimento di L. 10.750.000.000 a favore della Regione Lombardia pari al 25% degli importi finanziati così suddivisi: L. 8 miliardi con economie in corso di accertamento o già accertate nell'ambito del piano triennale 1994/96 e,

per L. 35 miliardi, con nuove risorse destinate agli interventi di risanamento nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per la realizzazione dell'intervento «Terzo lotto impianto di depurazione e collettamento – nono lotto – secondo stralcio di Origgio e altri» (3 miliardi) e per l'intervento «Raddoppio potenzialità dell'impianto di depurazione di Pero» (32 miliardi);

Vista la quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 206 del 29 ottobre 1999 con la quale si accredita, alla Regione Lombardia, la somma di L. 10.750.000.000 per gli interventi di risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale – Lambro, Olona e Seveso utilizzando le risorse finanziarie impegnate con il sopracitato decreto n. 11189/ARS/DI/G/SP dell'1 febbraio 1999 (nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 8545/R.BO/G del 22 maggio 2000);

Considerato che la somma di 8 miliardi sopracitata verrà finanziata dal Ministero dell'Ambiente con economie, in corso di accertamento, realizzatesi su precedenti assegnazioni nell'ambito del piano triennale 1994/96 si provvede, attualmente, ad iscrivere la quota di 35 miliardi relativa alle nuove risorse destinate agli interventi di risanamento nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– al titolo 2, categoria 2, è istituito il capitolo 2.2.5222 «Assegnazione statale per il terzo lotto impianto di depurazione e collettamento – nono lotto – secondo stralcio di Origgio e altri», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

– al titolo 2, categoria 2, è istituito il capitolo 2.2.5223 «Assegnazione statale per il raddoppio della potenzialità dell'impianto di depurazione di Pero», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 32.000.000.000;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 4.3.2.2.5224 «Finanziamento per il terzo lotto impianto di depurazione e collettamento – nono lotto – secondo stralcio di Origgio e altri», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

– all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2 è istituito il capitolo 4.3.2.2.5225 «Finanziamento per il raddoppio della potenzialità dell'impianto di depurazione di Pero», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 32.000.000.000.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000018]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 – N. 7/733

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (Reg. n. 528/99) – 46° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49 comma 2° della l.r. 34/78 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 35/78 e dell'art. 22 comma 2° della l.r.

55/86 nonché dell'art. 17 della l.r. 33/91 che consente di disporre con deliberazione della Giunta regionale le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. (CE) n. 528/1999 del 10 marzo 1999 recante le misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola precisando le azioni da svolgere e le modalità da rispettare per migliorare a livello regionale la qualità della produzione oleicola ed il relativo impatto ambientale prevedendo, all'art. 3, comma 3 la possibilità di un cofinanziamento nazionale pari al massimo del 50% del contributo comunitario per ciascuna delle azioni previste nel programma;

Visto il d.m. n. 31666 del 30 marzo 2000 che approva il «Programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola», per il ciclo produttivo 2000/2001, per l'importo complessivo arrotondato di L. 23.040.400.000 così ripartito:

– finanziamento comunitario: L. 15.360.266.933 pari a € 7.932.915,83

– finanziamento nazionale: L. 7.680.133.467 pari a € 3.966.457,91;

Visto il provvedimento n. 090116 del 28 aprile 2000 con cui l'A.I.M.A., ente preposto all'erogazione dei succitati fondi, mette a disposizione delle Regioni interessate le suddette somme, e precisamente alla Regione Lombardia verranno corrisposte complessive L. 371.059.000 così ripartite:

– L. 247.372.667 pari a € 127.757,32 come quota comunitaria

– L. 123.686.333 pari a € 63.878,66 come quota nazionale;

Vista la nota n. M1.2000.0009919 del 24 marzo 2000 della Direzione Generale Agricoltura di trasmissione del progetto territoriale della Regione Lombardia al Ministero delle politiche agricole – Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali – relativo alle azioni da effettuare per il miglioramento qualitativo della produzione d'olio d'oliva in attuazione del Reg. (CE) 528/99;

Vista la nota n. M1.2000.0019680 del 13 giugno 2000 della Direzione Generale Agricoltura con cui viene richiesta l'iscrizione dei fondi per l'attuazione del suddetto programma regionale – ciclo produttivo 2000/2001;

Visti gli stati di previsione del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 nonché del bilancio pluriennale;

Verificato da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

– la dotazione finanziaria del capitolo 2.2.5110 «Assegnazioni U.E. destinate all'attuazione del Reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di L. 247.372.667;

– la dotazione finanziaria del capitolo 2.2.5111 «Assegnazioni statali destinate all'attuazione del Reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di L. 123.686.333.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:

– la dotazione finanziaria del capitolo 3.2.4.2.5112 «Contributi U.E. destinati all'attuazione del Reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di L. 247.372.667;

– la dotazione finanziaria del capitolo 3.2.4.2.5113 «Contributi statali destinati all'attuazione del Reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di L. 123.686.333.

2. Di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai

sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000019]

[4.3.2]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/778

Modifiche alla d.g.r. n. 48870 dell'1 marzo 2000 «Indicazioni operative per i trasferimenti di quote latte da parte dei produttori operanti in Lombardia ai sensi dell'art. 1 comma 6 del d.l. 4 febbraio 2000 n. 8: Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari come modificato con il Reg. (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;

Vista la legge n. 468/92 «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

Richiamato il d.l. n. 8 del 4 febbraio 2000 «Disposizioni urgenti per la ripartizione del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero» convertito con legge 7 aprile 2000 n. 79;

Preso atto di quanto disposto dalla d.g.r. n. 48870 dell'1 marzo 2000 «Indicazioni operative per i trasferimenti di quote latte da parte di produttori operanti in Lombardia ai sensi dell'art. 1 comma 6 del d.l. 4 febbraio 2000 n. 8» in merito alla possibilità di stipulare contratti di affitto di quota in corso di campagna alle condizioni indicate nella nota del direttore generale della Direzione Agricoltura del 9 febbraio 2000, limitando le transazioni esclusivamente fra produttori le cui aziende siano ubicate in territorio lombardo;

Considerato che il MIPAF, con nota del 22 maggio 2000, indirizzata a tutte le Regioni, ha precisato che i contratti di affitto di quota separatamente dall'azienda con efficacia in corso di periodo, fatti salvi i vincoli previsti, sono liberamente pattuibili fra le parti senza che vi sia una preventiva autorizzazione regionale;

Valutato opportuno introdurre a livello regionale tutti gli ulteriori elementi di flessibilità conseguenti all'applicazione della normativa nazionale, al fine di stimolare le capacità imprenditoriali delle aziende agricole lombarde nel rispetto dei vincoli previsti;

Ritenuto pertanto necessario modificare quanto previsto dalla d.g.r. n. 48870 dell'1 marzo 2000 prevedendo la possibilità di stipulare contratti di affitto di quota in corso di campagna anche fra produttori le cui aziende siano situate in regioni differenti purché le aziende dei contraenti siano situate nelle medesime aree omogenee e fatte salve le condizioni previste dall'art. 6 comma 1 della legge 7 aprile 2000 n. 79;

Sentite le Organizzazioni Professionali Agricole Regionali e le Associazioni Produttori latte riconosciute;

Richiamate la l.r. n. 11/98 con riferimento alle competenze della Regione e delle Province così come definite dall'art. 3 comma d) e dall'art. 4 comma h) e la deliberazione della Giunta regionale n. 44244 del 16 luglio 1999 concernente l'«Applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte: Riordino delle competenze in applicazione dell'art. 3 comma 1 lettera a) e dell'art. 4 comma 2 lettera h) della legge regionale 4 luglio 1998 n. 11 "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura"»;

Considerata la necessità di rendere noto a tutti i produttori interessati quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ritenuto necessario trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AIMA, alle altre Regioni e Province Autonome;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente riportato:

1. di modificare la d.g.r. n. 48870 dell'1 marzo 2000 nel

punto 4 del deliberato, come segue: i contratti di affitto di sola quota in corso di campagna, limitatamente alla parte non utilizzata, possono essere stipulati anche tra produttori le cui aziende siano ubicate in regioni differenti purché le aziende dei contraenti siano situate nelle medesime aree omogenee e fatte salve le condizioni previste dall'art. 6 comma 1 della legge 7 aprile 2000 n. 79;

2. di confermare l'operatività e le funzioni indicate nella d.g.r. n. 44244 del 16 luglio 1999, in merito alle competenze regionali e provinciali per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte, prevedendo che la validazione di detti contratti - a seguito dell'istruttoria - sia affidata alle strutture organizzative a ciò preposte delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio;

3. di stabilire che la Direzione Generale Agricoltura proceda ad uniformare il comportamento istruttorio delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio della Regione garantendo nel contempo l'opportuna attività di raccordo operativo con le altre Amministrazioni regionali interessate ai trasferimenti di che trattasi al fine di garantire l'efficacia dell'attività istruttoria;

4. di notificare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AIMA ed alle altre Regioni e Province Autonome;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, per le motivazioni espresse in premessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000110]

[5.1.1]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/842

Convenzione con l'università di Linköping per la valutazione delle azioni messe in atto dalla Regione Lombardia relativamente al programma V.E.V. - Vie d'acqua vive, in conformità ai criteri del programma stesso

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione n. 6/26177 del 14 aprile 1997 avente per oggetto «Adesione formale dell'Assessore all'Urbanistica e Territorio al programma comunitario Terra, nonché adesione ai contenuti progettuali del piano canaux historiques/Voies d'Eau Vivantes (V.E.V.)» e la deliberazione n. 6/41676 del 26 febbraio 1999 avente per oggetto «Presa d'atto dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del progetto V.E.V. / Voies d'Eau Vivantes nell'ambito del Programma comunitario Terra e autorizzazione alla sottoscrizione della lettera d'impegno»;

Rilevato che il progetto in questione ha come obiettivo principale quello di creare una rete internazionale di scambio di esperienze, di ricerca e di sperimentazione in materia di gestione paesistica del territorio, di promozione turistica e culturale, di recupero e valorizzazione di canali navigabili in Europa come risorsa territoriale ed economica;

Rilevato che i partners del Progetto, facenti parte degli Stati membri dell'Unione Europea, sono i seguenti:

- Francia: Regione Midi-Pyrénées (Project leader), Regione Aquitaine, Regione Languedoc - Roussillon, Voies Navigables de France;

- Belgio: Ministero Vallone dei Servizi e Trasporti (MET), Compagnie du Centre;

- Regno Unito: Regione Highland, British Waterways;

- Svezia: provincia Osterogotland, AB Gota Kanalbolag;

- Italia: Regione Lombardia - Direzione Generale Urbanistica, Comitato per il Restauro delle Chiuse dell'Adda;

Atteso che, per quanto riguarda la partecipazione della Regione Lombardia il progetto prevede la realizzazione di studi e di ricerche di natura paesistica e territoriale nella zona del Naviglio di Paderno d'Adda, il medio corso dell'Adda da Robbiate a Cassano d'Adda e il Naviglio Martesana;

Rilevato che il progetto V.E.V. Voies d'Eau Vivantes Canaux Historiques è stato approvato il 5 marzo 1998 - S.G. 98 D/1942, FERS n. 97.00.29.0.19, amico n. 97, EU, 16.919, nell'ambito del Programma Terra, art. 10 dei Fondi Strutturali;

Atteso che il sopracitato progetto prevede un costo di L. 814.212.000, già previsto in ECU 407.106; di queste, L. 603.290.000 pari ad ECU 301.645, sono a carico della Regione Lombardia e L. 210.922.000 pari ad ECU 105.461, sono a carico della Commissione Europea, che cofinanzia il progetto;

Preso atto che al punto 2 della deliberazione n. 6/41676 del 26 febbraio 1999 è stato dato adempimento con la nota prot. n. 7643 dell'8 marzo 1999;

Vista la deliberazione 6/40159 del 3 dicembre 1998 «Regolamento di procedura per la presentazione dei progetti e l'accesso al Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o Direttive dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 27 comma 11, della l.r. 35/97 e successive modificazione e integrazioni (FESR);

Visti i progetti strategici n. 5 «Strumenti di gestione integrati del territorio e dell'ambiente» e n. 12 «Nuova politica culturale», del Programma Regionale di Sviluppo di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del 22 ottobre 1996 n. 6/397;

Vista la lettera di partenariato del progetto Terra-V.E.V., in particolare il paragrafo VI punto 1 che stabilisce che nessun progetto può essere messo in opera senza essere stato preventivamente approvato dal comitato di programmazione.

Visto l'attestato dell'avv. Bonnefoi in data 9 maggio 2000 nel quale si evidenzia l'obbligo assunto dal comitato di programmazione del programma Terra-V.E.V., al quale sono tenuti ad aderire tutti i partners, e affidare all'Università di Linköping l'incarico per la valutazione del programma;

Dato atto che per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi, è previsto un compenso di € 2.345 pari a L. 4.540.553 (quattromilioni cinquecentoquarantamila cinquecentocinquanta-tre) e ritenuto lo stesso congruo rispetto alle prestazioni da svolgere;

Vista la lettera della Direzione Generale della Presidenza, prot. 839/1° del 13 gennaio 1999, con la quale si comunicava la disponibilità finanziaria per il citato progetto sul capitolo 1.5.3.2.4478 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea», destinato a spese in conto capitale;

Vista la lettera della Direzione Generale della Presidenza, prot. F1 1999.002178, con la quale si rettifica la precedente comunicazione indicando il capitolo 1.5.3.2.4845 sul quale trovare la disponibilità finanziaria per l'attuazione del progetto V.E.V.;

Considerato che in data 26 novembre 1999 sono state approvate dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 46501 le «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999, disposte ai sensi dell'art. 27, dodicesimo comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Urbanistica (Progetto Canaux Historiques: Voie d'eau Vivantes, nell'ambito del Programma Terra)», con le quali si istituiscono i seguenti capitoli: 2.1.5136 (di entrata) «Assegnazione dell'Unione Europea per il Progetto V.E.V.-Vie d'acqua vive - Programma comunitario Terra»; 4.1.1.1.5137 (di spesa) «Realizzazione del Progetto V.E.V.-Vie d'acqua vive - Programma comunitario Terra - Cofinanziamento Comunitario, art. 10 FERS»; 4.1.1.1.5138 (di spesa) «Realizzazione del Progetto V.E.V.-Vie d'acqua vive - Programma comunitario Terra - Cofinanziamento regionale»;

Considerato che i rapporti tra la Giunta Regionale ed il soggetto incaricato saranno regolati da apposito disciplinare d'incarico che, allegato alla presente deliberazione come sub 2 ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32 della legge 127/1997;

A Voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di attribuire all'Università di Linköping l'incarico di valutare che le azioni che la Regione Lombardia attuerà relativamente al programma V.E.V. siano compatibili con i principi del programma stesso, volto all'elaborazione di un metodo di sviluppo e di gestione del territorio delle Regioni attraversate da Canali Storici valorizzabili in quanto «Acque Vive» come elemento dinamico e sociale ed in particolar modo che venga effettuata una valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*;

2) di dare atto che tale incarico verrà svolto secondo le modalità indicate dall'allegato disciplinare d'incarico (all. 2), che forma parte integrante della presente deliberazione e che verrà sottoscritto, in nome e per conto della Giunta Regionale, dal Direttore Generale della Direzione Territorio e urbanistica;

3) di prevedere a favore dell'Università di Linköping un compenso complessivo di € 2345 pari a L. 4.540.553 cui fare

fronte con uno o più successivi e separati atti da assumere con impegno sul cap. 4.1.1.1.5137 «Realizzazione del progetto V.E.V. - Vie d'acqua vive - Programma Comunitario Terra - cofinanziamento comunitario, art. 10 FERS» per la cifra di L. 1.180.543 e sul cap. 4.1.1.1.5138 «Realizzazione del progetto V.E.V. - Vie d'acqua vive - Programma Comunitario Terra - cofinanziamento regionale» per la cifra di L. 3.360.010.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 2

Valutazione delle azioni svolte dalla Regione Lombardia nell'ambito del Progetto V.E.V. Vie d'acqua vive

Disciplinare:

La Giunta Regionale con deliberazione n. del 2000 ha affidato all'Università di Linköping, con sede in Linköping, SE - 581 83, Svezia, l'incarico di valutazione delle azioni svolte dalla Regione Lombardia nell'ambito del progetto europeo V.E.V.

Obiettivo dell'incarico

Obiettivo dell'incarico è quello di verificare i risultati delle azioni svolte dalla Regione Lombardia nell'ambito del progetto VEV. Tali risultati dovranno portare, nello spirito dei programmi Terra, alla costituzione di una rete di scambi di conoscenze e di savoir-faire e alla raccolta e distribuzione di informazioni riproducibili, sia per uso interno da parte dei partner VEV, sia per uso esterno da parte di altri enti o privati. Dovranno inoltre dare luogo all'elaborazione di una metodologia di sviluppo e di pianificazione del territorio degli ambiti territoriali interessati dai canali storici, canali da valorizzare in elementi dinamici e sociali.

Modalità di esecuzione dell'incarico ed elaborati

1) L'Università procederà alla valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle azioni svolte dalla Regione Lombardia nell'ambito del progetto V.E.V. secondo il metodo MEANS; stabilirà preventivamente gli indicatori da valutare, che saranno sottoposti all'approvazione del comitato di controllo.

2) L'incarico, per quanto riguarda la valutazione «ex ante» verrà sviluppato in stretto rapporto con la Direzione Generale che indicherà il funzionario incaricato del coordinamento.

3) I lavori di valutazione «in itinere» ed «ex post» saranno presentati in occasione dei comitati di controllo.

4) Per l'espletamento del suddetto incarico la Regione si impegna a versare la somma € 2.345 pari a L. 4.540.553, comprensivi di IVA, che verrà corrisposta con le seguenti modalità:

- 50% alla consegna del primo rapporto di valutazione;
- 50% alla conclusione.

5) La Giunta regionale potrà dichiarare risolto l'incarico attribuito - previa diffida alla controparte ad eliminare entro congruo termine le irregolarità riscontrate e qualora ciò non venga assolto - nel caso di grave inadempienza degli obblighi stabiliti dal presente atto ovvero nel caso in cui - per negligenza o imperizia - venga compromesso l'adempimento delle prestazioni. In caso di risoluzione la Giunta regionale è tenuta a corrispondere il corrispettivo afferente le prestazioni eseguite fino alla data di pronuncia della risoluzione.

Regione Lombardia
Il Direttore Generale

[BUR20000111]

[5.1.1]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/844

Comune di Sesto San Giovanni (MI). Progetto per la realizzazione di un piccolo edificio polifunzionale ad elementi prefabbricati ad uso deposito ed archivio centralizzato nell'area sita in Sesto San Giovanni. Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che il Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, con nota n. 3282/IIIC1 del 21 marzo 2000, ha indetto, ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione ex d.P.R. 18 aprile 1994, per il giorno 3 maggio 2000 una apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter l. 241/1990 per l'esame del progetto relativo a «Comune di Sesto San Giovanni (MI). Progetto per la realizzazione di un piccolo edificio polifunzionale

ad elementi prefabbricati ad uso deposito ed archivio centralizzato nell'area sita in Sesto San Giovanni», inviando unitamente la documentazione tecnica;

Preso atto degli accertamenti compiuti dagli Uffici e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, di quanto segue, e cioè che:

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio ad uso archivio e deposito di materiale didattico e di ricerca per l'Università Statale di Milano.

L'edificio è formato da due corpi, di 2 piani fuori terra e di un piano interrato, che vanno a integrarsi alla forma irregolare del lotto di terreno: un corpo minore quadrato ad uso archivio, servizi e locali ad uso del personale ed eventuale alloggio del custode, e il corpo principale a pianta rettangolare ad uso deposito.

I due corpi si attestano e vengono serviti da un corpo di servizio di 3 piani fuori terra che contiene le scale, il montacarichi e la distribuzione degli impianti, e che sul piano copertura contiene la centrale termica e gli impianti di condizionamento.

Intorno al corpo principale è stata ricavata un'intercapedine aperta con una scarpata a 45°, trattata a verde, per aumentare la luce al piano interrato e isolarlo dal terreno, che serve come uscita di sicurezza del piano interrato.

Inoltre allo stesso scopo sono state previste due scale esterne, una ricavata nell'intercapedine che serve la via di fuga del piano interrato e l'altra in acciaio che serve la via di fuga del piano minore.

Conteggi planivolumetrici:

- sup. lotto: mq 2145,85
- sup. coperta: mq. 818,71
- sup. scoperta: mq. 1327,1
- % sup. lotto coperta: 38%
- volume lordo totale: mc 9451,6
- volume lordo fuori terra: mc 6241,3
- sup. lorda utile: mq 2407,8

Dato atto che l'intervento ricade in ambiti classificati dallo strumento urbanistico vigente del comune di Sesto San Giovanni (P.R.G. approvato con d.g.r. 15491 del 4 aprile 1978) come zona per attrezzature pubbliche-asili e che pertanto non risulta conforme allo strumento urbanistico comunale;

Verificato che l'intervento non interessa aree ricomprese in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 490/1999 artt. 139 e 146, e nemmeno territori ricompresi in parchi o riserve regionali istituite.

Dato atto inoltre che in data 3 maggio 2000 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi nel corso della quale la Regione ha consegnato agli atti la propria espressione formale in cui ha espresso favorevole volontà di Intesa in merito alla realizzazione dell'intervento proposto.

Visto il verbale della sopracitata Conferenza dei Servizi pervenuto in data 8 giugno 2000, con nota del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche prot. n. 5372/IIIC1 del 16 maggio 2000, con il quale si dà atto dell'avvenuta approvazione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, del progetto in argomento.

Ritenuto opportuno, da parte dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, acquisire, al fine del monitoraggio dei lavori, un cronogramma dei lavori (GANNT semplificato, contenente la data di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile dell'opera, nonché l'ente finanziatore).

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto «Comune di Sesto San Giovanni (MI). Progetto per la realizzazione di un piccolo edificio polifunzionale ad elementi prefabbricati ad uso deposito ed archivio centralizzato nell'area sita in Sesto San Giovanni», da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto (Relazione urbanistica e relazione tecnica illustrativa, Tavole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) che formano parte integrante del presente atto deliberativo (*omissis*) (1);

2. di dare atto che l'intervento non rientra in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 490/1999, artt. 139 e 146;

3. di confermare la richiesta, già espressa all'ente proponente in sede di Conferenza dei Servizi, di trasmissione alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, di un cronogramma dei lavori (GANNT semplificato, contenente la data di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile dell'opera, nonché l'ente finanziatore).

Il segretario: Sala

(1) Gli allegati elaborati di progetto che si omettono sono consultabili in libera visione presso la Direzione Generale Urbanistica e Territorio - Unità Organizzativa Pianificazione e programmazione territoriale.

[BUR20000112]

[5.1.3]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/845

Comuni di: Cassano d'Adda (MI), Casirate d'Adda, Treviglio, Fara Gera d'Adda, Pontirolo Nuovo, Ciserano, Boltiere (BG). Progetto di costruzione del Metanodotto «Raddoppio Malossa-Boltiere» DN 750/75 bar

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che il Dirigente del Servizio proponente riferisce che:

- il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, con nota n. UT 3191 del 12 gennaio 1996 ha trasmesso, ai fini della determinazione dell'Intesa Stato-Regione, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, il progetto, predisposto dalla Snam, relativo alla costruzione del metanodotto: «Raddoppio Malossa-Boltiere» DN 750/75 bar, interessante i comuni di Cassano d'Adda (prov. di Milano), Casirate d'Adda, Treviglio, Fara Gera d'Adda, Pontirolo Nuovo, Boltiere (prov. di Bergamo);

- la SNAM, con nota 5 febbraio 1998 prot. n. 2815, e successivamente con lettera dell'11 maggio 1998, prot. n. 2915, ha trasmesso relazione tecnica ed elaborati integrativi dell'opera;

Preso atto che dagli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal Dirigente del Servizio è emerso che:

- la realizzazione del gasdotto «Raddoppio Malossa-Boltiere» costituisce un potenziamento di quello esistente in relazione alle aumentate richieste di forniture di gas naturale da parte delle utenze civili ed industriali dell'area pedemontana bergamasca;

- dalla verifica della conformità del progetto alla normativa urbanistica è stato accertato che l'intervento ricade in ambiti classificati dallo strumento urbanistico vigente nel comune di:

- Cassano d'Adda (MI) - P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 43054 del 14 maggio 1999, in zona Ea agricole propriamente dette;

- Casirate d'Adda (BG) - P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 31515 del 20 settembre 1983, in fascia di rispetto per la Ferrovia - zona D campo impianti separazione AGIP - Aree a destinazione agricola E1 - fasce di rispetto condotte e metanodotti AGIP e SNAM interessanti le zone di insediamento produttivi;

- Treviglio (BG) - P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 19541 del 18 ottobre 1996 in zona a destinazione agricola E1 - zona di salvaguardia ambientale E2 - fasce e verdi pubblici di rispetto dei corsi d'acqua - sede stradale - fasce di rispetto stradale - linee di arretramento degli elettrodotti;

- Fara Gera d'Adda (BG) - P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 50903 del 23 gennaio 1990 in zona E1 a destinazione agricola;

- Pontirolo Nuovo (BG) - P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 16866 del 20 gennaio 1987 a verde di rispetto - zona agricola e insediamenti rurali E1 - zona meritevole di vincolo e salvaguardia e rispetto di fiumi, rogge, canali E2;

- Ciserano (BG) - P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 5207 del 29 gennaio 1991 in zone agricole E;

- Boltiere (BG) - P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 40135 del 3 dicembre 1998 in zone agricole E1 - zone di salvaguardia ambientale E2 - aree per attrezzature speciali e per impianti tecnologici - fascia di rispetto stradale;

- l'intervento, pertanto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche vigenti nei comuni interessati;

- l'intervento interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 139 e 146, ed il Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio, Direzione Generale Urbanistica, con nota n. F1.2000.16913 del 26 maggio 2000 ha confermato il parere favorevole già espresso con nota n. 727 del 29 giugno 1998, prescrivendo le seguenti soluzioni migliorative:

A. le recinzioni, contenenti le valvole di intercettazione di linea ed altri accessori, e gli armadietti di controllo dovranno avere i pannelli metallici ed i cancelletti di accesso con colore verde n. 6014 delle tinte unificate R.A.L.;

B. nei tratti interessati da aree boscate si dovrà provvedere al ripristino ambientale-vegetazionale con l'introduzione di essenze autoctone;

- in relazione all'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'intervento in esame non ricade nell'ambito di parchi o riserve regionali istituite;

Preso atto che in relazione alla richiesta, formulata con nota n. 12199 del 3 aprile 1998, di esprimere parere in ordine al progetto di metanizzazione in questione, hanno manifestato il proprio avviso favorevole le seguenti Amministrazioni Comunali:

- il comune di Cassano d'Adda con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 febbraio 2000;

- il comune di Casirate d'Adda con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22 maggio 1998;

- il comune di Treviglio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 3 settembre 1998 a condizione che la Snam inoltri apposita domanda di concessione precaria, per l'utilizzazione del suolo pubblico e che gli attraversamenti delle strade comunali e rogge siano eseguiti con la tecnica dello spingitubo sotterraneo;

- il comune di Fara Gera d'Adda con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29 aprile 1998;

- il comune di Ciserano con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 3 settembre 1998;

- il comune di Boltiere con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18 febbraio 1999, modificando e integrando il parere precedentemente espresso dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 25 maggio 1998, alla luce della sottoscrizione di una convenzione tra Snam e Comune riguardante le condizioni poste dall'Amministrazione all'approvazione del tracciato;

Considerato altresì che:

- in relazione alla medesima richiesta il comune di Pontirolo Nuovo ha espresso dapprima con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 24 novembre 1998 il proprio avviso sfavorevole alla realizzazione del metanodotto per «non gravare sulla parte Est del territorio Comunale che rappresenta ad oggi l'unica area di sviluppo urbanistico e dell'attività agricola in genere», ed ha prodotto un progetto alternativo che ha depositato in Regione nel corso dell'incontro più avanti descritto (progr. ufficio 46/2000 dell'1 febbraio 2000);

- alla luce di questa espressione la Regione, nel corso di ulteriori contatti, ha informato la Snam della nuova soluzione proposta dal comune di Pontirolo Nuovo, chiedendo di valutare la possibilità di modifica del tracciato.

- in data 27 gennaio 2000 si è tenuto presso il comune un sopralluogo, promosso dalla Regione, durante il quale sono state confrontate diverse proposte di progetto (soluzione iniziale proposta da Snam; proposta di tracciato alternativo del comune; ipotesi mirate a dar risposta ai problemi del comune, ma compatibili con le esigenze del territorio ed in accordo con la pianificazione della Società proponente);

- in data 1 febbraio 2000 si è tenuto un incontro, presso gli uffici regionali, convocato dall'Assessore al Territorio ed Edilizia Residenziale della Regione Lombardia, al termine del quale è stata formalizzata un'intesa su una soluzione che prevede, all'interno dell'ipotesi iniziale proposta dalla Snam, «la realizzazione di un tracciato che, all'interno del territorio comunale di Pontirolo, proceda lungo la strada provinciale e per quanto concerne la zona sud corra il più possibile lungo la rete di strade consortili», come si legge nel testo dell'accordo sottoscritto dalla Regione Lombardia, dal comune e dalla Snam;

Vista la deliberazione regionale n. 48742 del 29 febbraio

2000, con la quale la Regione Lombardia ha espresso una prima favorevole volontà d'intesa in merito al progetto originario, condizionando tale assenso alle modifiche di tracciato richieste dalle Amministrazioni di Pontirolo Nuovo e Boltiere;

Vista la nota n. 153-309 del 18 aprile 2000 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, ha trasmesso il progetto modificato in ottemperanza alle richieste formulate dai comuni di Pontirolo Nuovo e Boltiere ed ha contestualmente convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 30 maggio 2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 5 maggio 2000 con la quale il comune di Pontirolo Nuovo ha espresso il proprio parere favorevole alle opere così come riportate negli elaborati progettuali trasmessi dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 18 aprile 2000;

Dato atto, che nella Conferenza dei Servizi tenutasi presso la sede del Ministero dei Lavori Pubblici di Roma in data 30 maggio 2000, è stato espresso dagli Enti partecipanti parere favorevole, in linea tecnica, alla realizzazione dell'intervento e depositata, da parte del Servizio Strumenti Integrati Urbani e Territoriali della Direzione Generale Territorio e urbanistica, espressione positiva regionale alla realizzazione delle opere così come riportato nel Verbale della Conferenza trasmesso dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 2000;

Ritenuto opportuno revocare la delibera regionale n. 48742 del 29 febbraio 2000 sopracitata, alla luce del nuovo progetto presentato dalla Snam s.p.a. ed alla sua conseguente approvazione in sede di Conferenza dei Servizi;

Ritenuto inoltre opportuno che sia trasmesso dalla Snam s.p.a. al Servizio proponente, come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi, un cronogramma (GANTT semplificato) contenente l'inizio, la durata, le fasi principali, il termine presumibile di fine lavori, la spesa presunta e l'ente finanziatore dell'opera;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Dato atto che in base all'art. 3, 2° comma, lett. b) e c) della legge regionale 6 giugno 1972, n. 14 spetta alla Giunta regionale approvare gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti e conseguentemente esercitare le altre funzioni amministrative a tale competenza connesse;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di revocare la delibera di Giunta regionale n. 48742 del 29 febbraio 2000 per le motivazioni riportate in premessa;

2. di manifestare avviso favorevole in ordine al progetto dei lavori di costruzione del metanodotto «Raddoppio Malossa-Boltiere» DN 750/75 bar, che interessa i comuni di Cassano d'Adda (prov. di Milano), Casirate d'Adda, Treviglio, Fara Gera d'Adda, Pontirolo Nuovo, Boltiere (prov. di Bergamo) da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente atto deliberativo (*omissis*) (Relazione tecnica, Relazione tecnica integrativa, All. LB-6E-81001, LB-11E-82003, LB-36E-81002, GB-A-62001);

3. di dare atto, in relazione al vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, che il competente Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio, della Direzione Generale Urbanistica, ha espresso parere favorevole in ordine al progetto con le prescrizioni riportate in premessa;

4. di confermare la richiesta alla Snam s.p.a., già espressa in Conferenza dei Servizi, di trasmissione al Servizio Strumenti integrati urbani e territoriali della Direzione Generale Territorio e urbanistica al fine del monitoraggio della realizzazione delle opere, di informazioni in ordine ai costi del progetto ed un cronogramma dei lavori (GANTT semplificato) contenente i tempi di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile di fine lavori.

Il segretario: Sala

[BUR20000113]

[5.1.2]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/846

Comune di Milano. Università degli Studi di Milano-Bicocca. Progetto per la realizzazione di Biblioteca, Auditorium, e Spazi per Studio Autonomo Studenti, mediante recupero delle aree attualmente destinate a deposito, Comparto 1U-Edifici U2 - piano a quota -5,40

LA GIUNTA REGIONALE

Ricordato che:

- con deliberazione n. 14732 del 14 novembre 1991 la Re-

gione Lombardia manifestava favorevole volontà d'Intesa, ai sensi dell'art. 81 d.P.R. 616/77, in merito al progetto relativo alla realizzazione di nuova sede universitaria dell'Università degli Studi di Milano, destinata alla Facoltà di Scienze, corso di laurea in Scienze Ambientali, in viale Emanuele n. 15, facente parte del Polo tecnologico di Milano-Bicocca;

Preso atto che:

– il Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, con nota n. 5590/IIIC1 del 23 maggio 2000 ha trasmesso, ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, la convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 28 giugno 2000, riguardante il progetto presentato dall'Università degli Studi di Milano Bicocca relativo alla realizzazione di Biblioteca, Auditorium e Spazi per Studio Autonomo Studenti, mediante recupero delle aree attualmente destinate a deposito, Comparto 1U-Edifici U2 - piano a quota -5,40 interessante il comune di Milano;

Dato atto che, dagli accertamenti compiuti dagli Uffici e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, emerge che:

– il progetto prevede nell'unità U2 la creazione di una sala di lettura provvista di 96 posti, posta in continuità con l'attuale sala di lettura, tramite l'abbattimento di un filtro areato e la riprogettazione e riorganizzazione del locale prestito libri, nonché di un archivio su due livelli, uno a quota -5,40 ed uno in soprappiù a quota -2,84, collegati tra loro tramite un sistema di scale a rampa unica; nell'unità U4 sono previsti un Auditorium con 290 posti a sedere, un Bar ed un Book-shoop con funzione di sala di ristoro e spazio espositivo; inoltre il progetto prevede la trasformazione dell'attuale portico in atrio del complesso, tramite l'applicazione di serramenti alle parti comunicanti con le corti ribassate;

– la zona su cui insistono gli interventi è identificata nello strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29471 del 26 febbraio 1980, nonché specifica variante n. 39535 del 7 febbraio 1989) in zona speciale Z4-Bicocca, con prevalenza di formazione universitaria, post-universitaria, centro congressi, auditorium;

– l'opera, pertanto, risulta conforme alle previsioni dello strumento urbanistico del comune di Milano;

– l'intervento in argomento non rientra in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 139 e 146 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e neppure in territori ricompresi in parchi o riserve regionali istituite;

Dato atto che in data 28 giugno 2000 si è tenuta, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia, la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 383/94, nel corso della quale gli Enti partecipanti hanno espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dei lavori ed in particolare il rappresentante del comune di Milano ha evidenziato, relativamente all'insediamento 1U dell'Università, che dalle verifiche tecniche effettuate sulla scorta delle disposizioni del nuovo Regolamento Edilizio è garantito «il rispetto delle volumetrie precedentemente approvate e rimane soddisfacente la dimostrazione del rispetto della S.l.p.»;

Vista la nota n. 7644/IIIC1 del 7 luglio 2000 con la quale il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia ha trasmesso il verbale della predetta Conferenza dei Servizi;

Ritenuto, inoltre, opportuno che sia trasmesso, a cura dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, all'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi, un cronogramma (GANTT semplificato) contenente l'inizio, la durata, le fasi principali, il termine presumibile di fine lavori, la spesa presunta e l'ente finanziatore dell'opera;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di manifestare favorevole volontà d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto, presentato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, relativo alla realizzazione di Biblioteca, Auditorium e Spazi per Studio Autonomo Studenti, mediante recupero delle aree attualmente destinate a deposito, Comparto 1U-Edifici U2 - pia-

no a quota -5,40 interessante il comune di Milano, da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente atto deliberativo (*omissis*) (Relazione tecnica di accompagnamento al progetto di concessione edilizia d'interni, Tavv. AR-G-001A, AR-G-002A, AR-G-003A, AR-G-001B, AR-G-001C, AR-G-002C, AR-G-003C, AR-G-004, AR-G-101, Relazione tecnica di accompagnamento al progetto sicurezza prevenzione incendi, Tavv. VVFF-001, VVFF-002, VVFF-003, VVFF-004, VVFF-101);

2. di confermare la richiesta, già espressa in Conferenza dei Servizi, di trasmissione all'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica a cura dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, al fine del monitoraggio della realizzazione delle opere, di informazioni in ordine ai costi del progetto ed un cronogramma dei lavori (GANTT semplificato) contenente i tempi di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile di fine lavori.

Il segretario: Sala

[BUR20000114]

[5.2.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 – n. 7/849

Comune di Novate Milanese (MI). Autostrada Milano-Bergamo-Brescia. Realizzazione della nuova Direzione di Tronco di Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che:

– il Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, con nota n. 6390/IIIC1 dell'8 giugno 2000 ha trasmesso, ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, la convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 6 luglio 2000, riguardante il progetto presentato dalla Soc. Autostrade s.p.a. relativo alla realizzazione della nuova direzione di tronco di Milano a servizio dell'autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia, interessante il comune di Novate Milanese (MI);

Preso atto che, dagli accertamenti compiuti dagli Uffici e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, emerge che:

– il progetto prevede la realizzazione di un complesso edilizio composto da: uffici della Direzione di Tronco; centro operativo; corpo mensa/cucina; parcheggio interrato; locali e centrale tecnologica; viabilità di collegamento con la cucina, posta lungo il confine del parco; ampliamento del piazzale antistante il posto di manutenzione, viabilità di collegamento tra la vecchia e la nuova Direzione di tronco; rifacimento del piazzale antistante la nuova Direzione di tronco, con annesso opere a verde;

– la zona su cui insistono gli interventi è identificata nello strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18226 del 22 giugno 1982 e da successiva variante specifica approvata ai sensi dell'art. 2, l.r. 23 giugno 1997, n. 23 con delibera di c.c. n. 97 del 22 luglio 1999) in zona di rispetto stradale ed in zona direzionale di interesse pubblico;

– l'opera, pertanto, risulta conforme alle previsioni dello strumento urbanistico del comune di Novate Milanese (MI);

– l'intervento in argomento non rientra in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 139 e 146 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e neppure in territori ricompresi in parchi o riserve regionali istituite;

Dato atto che in data 6 luglio 2000 si è tenuta, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia, la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi del d.P.R. 383/94, nel corso della quale gli Enti partecipanti hanno espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dei lavori, come risulta dal relativo verbale, trasmesso agli uffici regionali in data 12 luglio 2000 prot. n. 5744;

Ritenuto inoltre opportuno che sia trasmesso, a cura della Soc. Autostrade s.p.a., all'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi, un cronogramma (GANTT semplificato) contenente l'inizio, la durata, le fasi principali, il termine presumibile di fine lavori, la spesa presunta e l'ente finanziatore dell'opera;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di manifestare favorevole volontà d'intesa ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto, presentato da Soc. Autostrade s.p.a., relativo alla realizzazione della nuova Direzione di Tronco di Milano, a servizio dell'autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia, nel comune di Novate Milanese (MI), da eseguirsi secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente atto deliberativo (*omissis*) (Relazione illustrativa, Documentazione fotografica, Album illustrativo, Tavv. da U1 a U10 e da 1 a 7);

2. di confermare la richiesta, già espressa in Conferenza dei Servizi, di trasmissione da parte della Soc. Autostrade s.p.a., all'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica al fine del monitoraggio della realizzazione delle opere, di informazioni in ordine ai costi del progetto ed un cronogramma dei lavori (GANTT semplificato) contenente i tempi di inizio, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile di fine lavori.

Il segretario: Sala

[BUR20000115]

[5.1.3]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/850

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Pisogne (BS) fg. 1 mapp. n. 3787-3788-3777 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per rettifica ponte e realizzazione tratto strada Fraine-Val Palot da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex art. 7*, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex art. 7* della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge

431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

– che in data 19 giugno 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Pisogne (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano per rettifica ponte e realizzazione tratto strada Fraine-Val Palot;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (BS) fg. 1 mapp. n. 3787-3788-3777 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per rettifica ponte e tratto strada Fraine-Val Palot;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000116]

[5.1.3]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/851

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Temù (BS) fg. 7 mapp. n. 11 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di sostegno in pietrame da parte del sig. Tomasi Luigi

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 27 giugno 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Temù (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Tomasi Luigi per la realizzazione di muro di sostegno in pietrame loc. Terrè;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei

problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Temù (BS) fg. 7 mapp. n. 11 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di sostegno in pietrame in loc. Terrè;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000117]

[5.1.3]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/852

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO) fg. 69 mapp. n. 189 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione edificio esistente in loc. Prà Sora da parte del sig. Gasperi Danilo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 19 giugno 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Gasperi Danilo per ristrutturazione edificio esistente in loc. Prà Sora;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto che ai fini di un corretto recupero architettonico dell'edificio ispirato alla tipologia costruttiva tipica del luogo non dovrà essere realizzata la tettoia posta sul prospetto Ovest;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (SO) fg. 69 mapp. n. 189 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione edificio esistente in loc. Prà Sora;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000118]

[5.1.3]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/853

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. 40 mapp. n. 231 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tratto di accesso carrabile da parte del sig. Silvestri Walter

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre n. 490 «Testo Unico delle disposi-

zioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 21 giugno 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Silvestri Walter per la realizzazione di tratto di accesso carrabile;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente

ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (SO) fg. 40 mapp. n. 231 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tratto di accesso carrabile;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000119]

[5.1.3]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/854

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (SO) fg. n. 7 mapp. n. 10, 473 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento e ristrutturazione di edificio in loc. Prato Isio da parte del sig. De Censi Aristide

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/3189 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione

n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

– che in data 22 marzo 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. De Censi Aristide per ampliamento e ristrutturazione di edificio in loc. Prato Isio;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina fg. 7 mapp. n. 10, 473, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento e ristrutturazione di edificio in loc. Prato Isio da parte del sig. De Censi Aristide;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000120]

[5.1.3]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/855

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Premana (LC) fg. n. 45 mapp. n. 6296 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'amplia-

mento di fabbricato rurale in loc. Alpe Premaniga da parte dei sigg. Bellati Alfredo e Bellati Carlo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre n. 490 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

– che in data 21 marzo 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Premana (LC) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dei sigg. Bellati Alfredo e Bellati Carlo per la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricato rurale in loc. Alpe Premaniga;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario

competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'Unità Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Premana (LC) fg. 45 mapp. n. 6296 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricato rurale in loc. Alpe Premaniga da parte dei sigg. Bellati Alfredo e Bellati Carlo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR2000121]

[2.2.1]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 – N. 7/900

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota n. 418373 del 10 marzo 2000 il sindaco del comune di Bergamo ha promosso l'avvio della procedura per addivenire ad un Accordo di Programma con la Regione Lombardia relativo alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto;

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, concernente la disciplina degli accordi di programma che stabilisce che tale strumento possa essere utilizzato allorché si tratti di definire ed attuare opere, interventi o programmi d'interventi che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici;

Vista altresì, la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, in particolare l'art. 7 che disciplina la procedura riguardante gli accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Accertato che la promozione dell'Accordo di Programma *de quo*, ai sensi del citato art. 27, è di competenza del sindaco di Bergamo, stante la prevalenza dell'aspetto urbanistico nell'assetto proposto per gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;

Riconosciuto l'interesse regionale alla partecipazione alla Conferenza di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 142/90 finalizzata a verificare la possibilità di concordare l'Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione del programma d'interventi finalizzati allo sviluppo ed alla promozione di attività culturali, ricreative e sportive di interesse generale;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Per le motivazioni sopra espresse:

Delibera

1) di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto localizzati nel comune di Bergamo e che il Sindaco convocherà, specificando che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione preparatoria ed istruttoria necessaria alla stipula all'Accordo di Programma è assunto dal comune di Bergamo;

2) di stabilire che alla Conferenza di cui al punto 1) la Regione sia rappresentata dall'Assessore al Territorio e Urbanistica;

3) di prendere atto che il comune di Bergamo ha individuato la Regione e la Provincia di Bergamo quali soggetti interessati all'Accordo;

4) di individuare l'Assessore al Territorio e Urbanistica quale componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di Programma e degli eventuali interventi sostitutivi ai sensi del sesto comma all'art. 27, della l. 142/90;

5) di dare atto, altresì che il Presidente della Giunta Regionale, procederà, con proprio successivo provvedimento a delegare l'Assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;

6) di prevedere nella predisposizione dell'Accordo idonee forme di rapporto e collaborazione con gli operatori pubblici interessati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi oggetto dell'Accordo medesimo;

7) di trasmettere in data odierna copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14;

8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 della medesima legge regionale 15 maggio 1993 n. 14.

Il segretario: Sala

[BUR20000122]

[3.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/914

Attuazione dell'art. 4 - commi 4 e 5 della l.r. 23/99 per l'erogazione di contributi alle famiglie di persone disabili per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati. - Anno 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all'art. 4 - comma 4 - prevede che la Regione, al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale delle persone disabili, conceda alle famiglie di queste persone contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati;

Visto il successivo comma 5 del citato art. 4 che prevede che con deliberazione della Giunta Regionale vengano definite le tipologie di strumenti ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formulazione della graduatoria e l'erogazione del benefici;

Considerato che all'interno dello stanziamento complessivo della l.r. 23/99 è stata riservata una quota di L. 4.000.000.000 per l'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 4 - commi 4 e 5 ed appostata nell'apposito capitolo di bilancio di previsione 2000;

Viste le leggi regionali 11 luglio 1997 n. 31 e 5 gennaio 2000 n. 1 che assegnano alle A.S.L., attraverso il dipartimento per le A.S.S.I., la competenza programmatica e gestionale delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario nonché la gestione delle attività socio-assistenziali se delegate dai comuni;

Richiamato altresì l'art. 15 della stessa l.r. 31/97 ove è confermata la competenza del comune di Milano per l'organizzazione, la programmazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali per l'intero territorio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno ripartire alle A.S.L. e al comune di Milano la somma stanziata nel Bilancio Regionale ai sensi del più volte citato art. 4 - commi 4 e 5 - in rapporto alla popolazione stimata al 2000, considerando la fascia di età 0-64 anni quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati i servizi e gli interventi a favore di disabili;

Richiamata la definizione di «strumenti tecnologicamente

avanzati» così come indicata nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che le procedure per l'attuazione della presente delibera regionale rivestono un carattere di sperimentality in quanto primo anno di applicazione della legge regionale n. 23/99;

Preso atto della necessità di procedere con successivo decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Anziani e Disabili alla erogazione dei finanziamenti assegnati ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999 n. 2;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi degli artt. 17 e 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Stabilito di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare i seguenti allegati quali parte integrante e sostanziale della presente delibera:

- allegato A e A/1 «Modalità di determinazione, assegnazione e indicazioni di utilizzo dei finanziamenti alle A.S.L. e al comune di Milano per la concessione di contributi alle famiglie di persone con disabilità finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"»;
- allegato B «Assegnazione dei finanziamenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 - commi 4 e 5 della l.r. 23/99 - Anno 2000»;
- allegato C fac-simile domanda da presentare a cura delle famiglie di persone disabili alle A.S.L. o al comune di Milano per la concessione dei contributi di cui al precitato art. 4;
- allegato D «Linee guida per la stesura del programma individualizzato predisposto dall'Unità di Valutazione Multidimensionale»;

2. di stabilire che i piani di finanziamento definiti dalle A.S.L. e dal comune di Milano verranno valutati ed assentiti con Decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale a seguito di valutazione della loro coerenza con le indicazioni regionali;

3. di prevedere che con successivo decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Anziani e Disabili della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale verranno impegnate ed erogate le somme assegnate con la presente delibera;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A

Modalità di determinazione, assegnazione e indicazioni di utilizzo dei finanziamenti alle A.S.L. e al comune di Milano per la concessione di contributi alle famiglie di persone con disabilità finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23.

La legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23, all'oggetto «Politiche regionali per la famiglia», in particolare all'art. 4 - comma 4 prevede che la Regione, al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale delle persone disabili, conceda alle famiglie di queste persone contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.

Il successivo comma 5 identifica la Giunta Regionale quale organismo deputato a fornire, tramite atto deliberativo, le tipologie degli strumenti ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste, la formazione della graduatoria e l'erogazione del benefici.

L'assetto istituzionale del sistema lombardo definito dalla l.r. n. 31/97, nonché dalla l.r. 1/2000 identifica nell'A.S.L., per il tramite del dipartimento A.S.S.I., l'organismo di programmazione e di gestione delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario nonché di quelle socio-assistenziali se delegate dai Comuni e conferma la competenza del comune di Milano alla «...organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale...».

Pertanto la Giunta Regionale, mediante il presente atto, ripartisce e assegna alle A.S.L. e al comune di Milano la somma

di L. 4.000.000.000, in rapporto alla popolazione stimata 2000, riferita alla fascia di età dagli 0 ai 64 anni quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati gli interventi a favore di disabili (Allegato B).

Definizione degli strumenti tecnologicamente avanzati

Ai fini del disposto dell'art. 4 comma 4 della l.r. 23/99, si intendono per «strumenti tecnologicamente avanzati» quei prodotti o servizi – basati su moderne tecnologie – atti a compensare limitazioni funzionali (che riguardano il piano motorio, visivo, uditivo, intellettuale e del linguaggio), facilitare l'autonomia e mettere le persone disabili in grado di esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Più precisamente devono trattarsi di dispositivi o servizi a contenuto tecnologico che:

- rientrino nel concetto di «ausilio» quale definito dallo standard internazionale EN ISO 9999 (classificazione degli ausili tecnici per persone disabili): qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione, una disabilità o un handicap. Ai fini dell'individuazione degli ausili da adottare, è possibile far riferimento anche alla Pubblicazione «Ausili tecnici per persone disabili. Classificazione EN ISO 9999»;
- siano destinati a sostenere le famiglie impegnate in progetti individualizzati di integrazione sociale, lavorativa o scolastica di propri familiari disabili;
- permettano alle famiglie con congiunto disabile particolarmente compromesso a livello motorio di poter utilizzare in modo adeguato l'autovettura di proprietà, al fine di garantire alla persona stessa di poter fruire di tutte le opportunità disponibili mediante l'adattamento dell'autoveicolo. A tale beneficio non possono accedere le persone con disabilità motoria titolari di patente speciale A, B e C in quanto fruitori dei contributi di cui all'art. 27 della l. 104/92;
- non siano in alcun modo ottenibili attraverso il Servizio Sanitario Nazionale in quanto già previsti dal Nomenclatore Tariffario delle Protesi (d.m. 332/99 Ministero della Sanità ed eventuali successive modificazioni).

Il concetto di «acquisto» per il quale è erogato il contributo va inteso in senso lato come «acquisizione del bene o del servizio». Ne discende che il contributo:

- a) può pertanto essere erogato anche quando lo strumento, laddove ciò risulti necessario o semplicemente più appropriato o conveniente, venga acquisito temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o abbonamento;
- b) può riguardare anche l'adattamento di strumenti già in dotazione alla famiglia per trasformarli in ausili;
- c) può comprendere qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, addestramento all'uso, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, interventi umani, ecc...).

Modalità e termini per la presentazione delle richieste da parte delle famiglie

Per accedere ai finanziamenti previsti dal sopracitato articolo, le famiglie di persone disabili – devono presentare all'A.S.L., di residenza – Dipartimento A.S.S.I. – Servizio Disabili ovvero al comune di Milano – Settore Servizi Sociali – domanda di contributo come da fac-simile (Allegato C) unitamente alla documentazione di seguito elencata, entro e non oltre il 4 dicembre 2000;

- copia certificato di invalidità;
- copia dell/i preventivo/i ovvero delle fattura/e (relative all'acquisto effettuato a partire dal 25 gennaio 1999 – data di entrata in vigore della legge) forniti dalle Aziende liberamente scelte dalla famiglia quali fornitori, comprensivi dell'elenco degli strumenti con specifiche tecniche e relativo costo;
- dichiarazione da parte della Azienda fornitrice del responsabile dell'installazione, della personalizzazione, dell'addestramento e del collaudo.

Criteri di erogazione dei contributi da parte delle A.S.L. e del comune di Milano

Nel richiamare il dettato di legge relativamente alla finanziabilità di progetti per l'acquisto e l'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati, si individuano i seguenti criteri utili alla formazione della graduatoria:

1. rispetto della scadenza nella presentazione della domanda da parte delle famiglie;
2. dichiarazione di accettazione della quota di partecipazione al costo (prevista nel fac-simile di domanda);
3. documentazione specifica allegata;
4. presenza di ausili e relativo supporto assistenziale già in dotazione alla persona disabile e alla sua famiglia, verificando se è stato acquisito con onere a carico del disabile e/o della sua famiglia o con il concorso di fondi pubblici in base a:
 - disposizioni del servizio sanitario nazionale (nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili);
 - disposizioni nazionali e regionali sulle barriere architettoniche;
 - deliberazioni regionali a favore di persone con handicap di particolare gravità (l. 162/98)
 - disposizioni per la modifica dell'autovettura (art. 27 l. 104/92);
 - norme relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro (l. 626/94);
 - disposizioni in merito ai sussidi didattici;
 - altro;
5. conformità tra la richiesta di strumenti/ausili ed il programma individualizzato.

Il programma individualizzato deve essere predisposto dall'Unità di Valutazione Multidimensionale o struttura similare dell'A.S.L. e del comune di Milano così come definito nelle linee guida di cui all'allegato D.

La spesa ammissibile a contributo comprende:

- l'acquisto della strumentazione;
- i costi derivanti dall'installazione, dalla personalizzazione e quelli per l'addestramento all'uso;
- i costi tecnici di funzionamento;
- altri servizi connessi (ad es. l'intervento di un operatore a pagamento per lo svolgimento di alcune operazioni).

Gli ausili riguardanti l'adattamento dell'autovettura vengono considerati, nella definizione della graduatoria, non prioritari relativamente alle altre tipologie.

Rispetto alle tecnologie considerate si ritiene opportuno identificare una somma minima (L. 500.000) al di sotto della quale il progetto non viene ammesso a finanziamento e una cifra massima (L. 30.000.000) quale tetto massimo di spesa ammissibile. Il contributo concesso è pari all'80% della spesa ammissibile.

Nel caso di assegnazione del contributo sulla spesa preventivata, la famiglia è tenuta a presentare, successivamente all'acquisto, le fatture relative alle spese effettivamente sostenute ai fini dell'eventuale rideterminazione del contributo da erogare nei limiti fissati dalla presente delibera.

Nella definizione del piano di erogazione dei contributi considerata la disponibilità di fondi, si ritiene necessario privilegiare le domande riguardanti ausili a più alto contenuto tecnologico.

Procedure per l'attuazione della delibera regionale ai sensi dell'art. 4 – commi 4 e 5 – della l.r. n. 23/99 da parte delle A.S.L. e del comune di Milano

Spetta alle A.S.L. ed al comune di Milano diffondere la presente delibera a livello territoriale per permettere alle famiglie di persone disabili di presentare le domande ai sensi dell'art. 4 – comma 4 e 5 – della citata l.r. n. 23/99 secondo i criteri precedentemente definiti.

Le A.S.L., ed il comune di Milano, entro e non oltre il 5 marzo 2001 predispongono i piani di finanziamento in base alle indicazioni impartite dalla Regione, mediante la compilazione dell'allegata scheda (allegato A1). Gli stessi vengono approvati con Delibera del Direttore Generale dell'A.S.L., sentita la Conferenza dei Sindaci ovvero dal comune di Milano, e trasmessi alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia – Unità Organizzativa Anziani e Disabili – via Pola 9/11 – 20124 Milano.

I piani presentati, entro due mesi dalla data di ricevimento, verranno valutati e assentiti dal Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale a seguito di valutazione della loro coerenza con le indicazioni regionali.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER L'ACQUISTO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI**
(da allegare alla delibera dell'A.S.L. e del comune di Milano)

<i>Nominativo della famiglia</i>	<i>Età e tipologia di disabilità della persona interessata (*)</i>	<i>Tipologia dello strumento tecnologicamente avanzato</i>	<i>Servizi necessari per l'utilizzo dello strumento</i>	<i>Obiettivi da raggiungere</i>	<i>Data di acquisto/adattamento/noleggio</i>	<i>Costo Lire</i>	<i>Contributo assegnato Lire</i>

(*) Classificare in disabile fisico-motorio, intellettuale, sensoriale, plurimo
N.B. Allegare una copia del programma individualizzato tipo.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ESCLUSIONI

<i>Famiglia richiedente</i>	<i>Motivazione esclusione</i>

ALLEGATO B

**ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI
PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
DI CUI ALL'ART. 4 - COMMI 4 E 5 DELLA L.R. 23/99 -
ANNO 2000**

<i>A.S.L.</i>	<i>popolazione stimata 2000 (0/64 anni)</i>	<i>assegnazione (Lire)</i>
BERGAMO	812.524	436.297.250
BRESCIA	833.025	447.305.575
COMO	445.799	239.378.620
CREMONA	264.928	142.257.160
LECCO	255.822	137.367.555
LODI	165.169	88.690.035
MANTOVA	293.092	157.380.255
COMUNE DI MILANO	1.013.740	544.343.270
MILANO 1	786.182	422.152.505
MILANO 2	447.750	240.426.245
MILANO 3	846.393	454.483.730
PAVIA	383.018	205.667.400
SONDRIO	147.643	79.279.180
VARESE	673.105	361.434.070
VAL CAMONICA	81.080	43.537.150
TOTALE	6.301.555	4.000.000.000

ALLEGATO C

FAC-SIMILE DOMANDA
art. 4 - commi 4 e 5 l.r. n. 23/99

Dati identificativi del destinatario dell'intervento e della famiglia

(per il destinatario indicare: nome, cognome, età, professione, residenza, per il nucleo familiare indicare: nome, cognome, grado di parentela, età, professione, residenza)

Tipologia strumento per il quale viene richiesto il contributo (specificare quale/i)

Autocertificazione attestante la non effettuazione di altra richiesta di finanziamento pubblico o di messa a disposizione gratuita di ausilio/i oggetto della presente istanza

Dichiarazione di accettazione della quota di partecipazione al costo

(Si ricorda che il contributo di cui all'art. 4 - commi 4 e 5 - della l.r. 23/99 non può coprire interamente il costo)

Dichiarazione della presenza di ausili già in dotazione alla persona disabile e alla sua famiglia

Allegare:

- copia certificato di invalidità
- preventivo/i o fattura/e forniti dalle aziende liberamente scelte, comprensivi delle specifiche tecniche e dei relativi costi
- dichiarazione da parte dell'Azienda fornitrice del responsabile dell'installazione, della personalizzazione, dell'addestramento e del collaudo.

ALLEGATO D

Linee guida per la stesura del «Programma individualizzato» da predisporre a cura dell'Unità Valutativa Multidimensionale ai fini della concessione di contributo per l'acquisizione di strumenti tecnologici
(art. 4 – commi 4 e 5 l.r. 23/99)

Anamnesi

(età, diagnosi, storia clinica e sociale del destinatario dell'intervento)

Obiettivi e strategie

Nella predisposizione degli obiettivi del programma stesso si deve tener presente che la finalità da raggiungere è l'integrazione e il reinserimento sociale e professionale della persona disabile e quindi deve essere evidenziato:

- che cosa si vuole raggiungere (es. facilitare la frequenza del figlio all'Università, facilitare la comunicazione tra il familiare disabile e gli altri familiari, ecc...)
- tramite quale strategia (es. dotando la famiglia di opportuni strumenti tecnologici per facilitare l'assistenza nelle operazioni di uscita / rientro in casa, per l'allestimento di un'adeguata postazione domestica che consenta l'indipendenza nello studio, per facilitare il trasporto alla scuola, all'Università, alla sede di lavoro, per facilitare la comunicazione tramite adeguati strumenti tecnologici di comunicazione alternativa, ecc...)

Durata

- data di inizio del programma
- periodo entro il quale si pensa di realizzare gli obiettivi

Verifica

Si rende necessario prevedere momenti di verifica, preferibilmente ogni 6 mesi, in merito alla rispondenza degli strumenti tecnologici adottati rispetto agli obiettivi individuati.

Nel caso di strumenti acquistati anteriormente alla data di approvazione della presente delibera (e comunque non antecedenti il 25 dicembre 1999, data di entrata in vigore della legge), la verifica iniziale dovrà avvenire contestualmente alla predisposizione del programma individualizzato.

Risultati attesi

- a livello individuale
- a livello familiare

[BUR20000123]

[3.2.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 – N. 7/928

Incarico all'Istituto Regionale di Formazione per l'Amministrazione Pubblica (IREF) per la progettazione e realizzazione di un intervento formativo in ambito preventivo nell'area delle nuove droghe e delle nuove modalità di consumo, rivolto agli operatori pubblici e privati

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Provvedimento 21 gennaio 1999 «Accordo Stato-Regioni per la Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti che individua, tra l'altro, tra le problematiche emergenti le nuove droghe, precisando che la risposta ai nuovi bisogni e tendenze, se vuole essere fondata su presupposti razionali e non semplicemente su una sorta di «esigenza etico-professionale» di dare immediatamente risposte al problema, magari con azioni generiche e scordinate, dovrà basarsi, innanzitutto, su un preliminare approfondimento conoscitivo della diffusione e delle caratteristiche del consumo di droghe sintetiche a livello locale, sapendo cogliere e leggere situazioni di disagio più o meno strutturato o precoce uso/abuso di sostanze psicoattive;

Vista la legge 45 del 19 febbraio 1999 e il relativo Atto di indirizzo e coordinamento emanato nel settembre 1999, in particolare all'art. 1 comma 2 che prevede che i progetti presentati per il finanziamento del Fondo Nazionale d'intervento per la lotta alla droga debbano essere finalizzati al conseguimento di diversi obiettivi, tra cui, programmi di contrasto alla diffusione delle «nuove droghe»;

Visto il Provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato-Regioni, su proposta del Ministro della sanità e per la solidarietà sociale, recante determinazioni dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso» in particolare all'art. 16. – Accredimento di programmi di rete e di piano territoriale – che prevede tra le attività svolte dagli enti e dalle associa-

zioni autorizzate, quali integrativi e/o migliorativi dell'offerta del servizio pubblico, il contatto con utenti non presi in carico da altri servizi, con finalità di riduzione delle emergenze e complicità e di orientamento preventivo e terapeutico in generale;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997 n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e il relativo Programma Regionale di sviluppo con il progetto strategico 11.3.5 «Prevenzione e contrasto delle sostanze illecite e lecite»;

Visto il Documento di Programmazione economica-finanziaria regionale – anni 2000-2002, in particolare le politiche di intervento ed i progetti collegati, che prevede l'orientamento del sistema dei servizi per le dipendenze ad un approccio complessivo verso i policonsumi;

Considerato che nel su citato documento vengono altresì indicate quali azioni previste a completamento del progetto strategico 11.3.5 «Prevenzione e contrasto delle sostanze illecite e lecite», per l'anno 2000, in particolare, l'attivazione di protocolli organizzativi ed operativi per la realizzazione di una rete intra e interistituzionale nonché l'elaborazione di linee di indirizzo di un modello operativo orientato ai policonsumi e alle tendenze al rischio, da realizzarsi, prioritariamente, attraverso la costituzione di un gruppo di operatori formati;

Vista la d.g.r. del 1° marzo 2000 n. 48847 avente per oggetto «Approvazione dell'Atto di indirizzo alle Aziende Sanitarie Lombarde per l'istituzione del Dipartimento tecnico-funzionale delle Dipendenze», di recente approvazione, che prevede, tra l'altro nella dimensione organizzativa la collaborazione con altre amministrazioni e privati, attraverso strumenti che chiariscano obiettivi e competenze dei singoli enti ed evitino dispersione e sovrapposizione di risorse, nonché tra le principali prestazioni, le attività di coordinamento, programmazione e verifica delle attività preventive;

Vista la legge regionale 1/86 e sue modifiche ed integrazioni, che all'art. 31 sottolinea l'impegno della Regione alla formazione permanente degli operatori dei servizi socio-sanitari, finalizzata all'accrescimento professionale degli operatori stessi ed individua l'IREF quale soggetto competente ad organizzare e gestire programmi formativi mirati all'aggiornamento del personale dei servizi socio-sanitari;

Ritenuto opportuno promuovere una azione di formazione estesa su tutto il territorio regionale, a due livelli: in ordine alle capacità specifiche degli operatori del pubblico e del privato impegnati nell'area delle «nuove droghe» e dei policonsumi, per mettere a disposizione orientamenti metodologici e strumenti tecnici mirati (formazione centralizzata) e in ordine al funzionamento organizzativo del sistema in rete (formazione decentrata);

Tenuto conto altresì della necessità di proseguire nel percorso programmatico avviato con i diversi territori attraverso i piani territoriali di intervento, promuovendo una base comune di formazione tra operatori appartenenti a più profili professionali e a più servizi anche di Enti diversi, per costruire progressivamente prospettive ed orientamenti intorno alle azioni preventive in un campo particolarmente complesso quale quello delle «nuove droghe» e dei policonsumi;

Considerate le procedure adottate dalle Aziende Sanitarie Locali per la predisposizione dei piani territoriali di intervento, in particolare per quanto concerne l'area della prevenzione, i tempi e le modalità di attuazione dei provvedimenti programmatici relativi, nonché le previsioni della messa in rete dei servizi;

Ritenuto per garantire la piena partecipazione dei soggetti e delle istituzioni interessate di prevedere una articolazione dei percorsi formativi individuando prioritariamente quale criterio conoscitivo dei territori ASL la densità della popolazione giovanile (15-25 anni) nonché poi l'esistenza dei servizi con equipe stabili e modalità di lavoro sperimentale, in particolare nell'area nuove droghe e nuove modalità di consumo, servizi che intrattengono sul proprio territorio rapporti consolidati con la realtà del privato e con altri referenti istituzionali, presenza di realtà diverse (associe, aggregative ecc.) da coinvolgere in un'ottica preventiva, condivisione degli obiettivi e della metodologia attraverso la messa a disposizione di referenti stabili per tutta la durata dell'iniziativa;

Rilevata la necessità di individuare un gruppo di supporto, che affianca l'ufficio Dipendenze, a livello regionale, per tutta la durata del percorso formativo, mediante azioni orientate

a strutturare i momenti organizzativi, programmatori e di verifica, coinvolgendo sia i Responsabili dei Dipartimenti delle Dipendenze che i Referenti tecnici locali, appositamente individuati nei diversi territori, nonché i rappresentanti dei coordinamenti del privato sociale;

Visto il documento «preventivo corsi area tossicodipendenza» redatto dall'I.Re.F per un ammontare complessivo di Lire 330.000.000, articolato nei due livelli sopra definiti, quali: lavoro di rete e formazione per operatori dei servizi, per un complessivo di n. 59 giornate totali (40 in forma decentrata e 19 in sede);

Ritenuto pertanto di affidare all'Istituto Regionale di Formazione per l'amministrazione Pubblica (I.Re.F.), con sede in via A. Recanate 1 a Milano, l'incarico di realizzare il corso di formazione secondo il contenuto e l'impostazione sopra descritta;

Visto il Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed in particolare il capitolo di spesa 2.2.41/4342, che come indicato nel progetto strategico stesso, costituiva, nel rispetto del fabbisogno finanziario ipotizzato, la fonte per la copertura delle azioni avviate;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi in forma legale;

Delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si ritengono integralmente riportate, il percorso formativo, finalizzato all'attivazione di protocolli organizzativi ed operativi per la realizzazione di una rete intra e interistituzionale nonché all'elaborazione di linee di indirizzo di un modello operativo orientato ai policonsumi e alle tendenze al rischio, così come previsto nel Progetto Strategico Regionale 11.3.5 «Prevenzione e contrasto delle sostanze illecite e letiche» e secondo l'articolazione operativa contenuta nel Documento di attuazione, allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di incaricare l'Istituto regionale per la formazione dell'amministrazione Pubblica (I.Re.F.) per la realizzazione del percorso formativo come da progetto, allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che comporta una spesa complessiva di L. 330.000.000 (IVA esente);

3. di stabilire che i rapporti tra la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e I.Re.F. siano regolati, ad avvenuta approvazione della delibera, da apposita convenzione di cui all'allegato C), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di nominare quali componenti del gruppo di supporto, che affianca l'ufficio Dipendenze, a livello regionale, per tutta la durata del percorso formativo, mediante azioni orientate a strutturare i momenti organizzativi, programmatori e di verifica:

Area Formazione Centralizzata

- n. 3 responsabili del Dipartimento delle Dipendenze
- n. 2 rappresentanti Coordinamento Enti Ausiliari Regione Lombardia

Area Formazione Decentrata

- n. 3 Referenti tecnici di cui un rappresentante ASL, un rappresentante EE.LL., un rappresentante del privato, per ciascuna delle 15 ambiti provinciali regionali

Consulenti Progetto Strategico Regionale (ex d.d.g. del 29 dicembre 1998 n. 7199)

- Dott. Lucchini Alfio - Responsabile Dipartimento Dipendenze ASL MI2
- Dott. Gatti Riccardo - Responsabile Dipartimento Dipendenze ASL Città di Milano

5. di provvedere, mediante successivi atti del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ad impegnare la somma di L. 330.000.000 sul capitolo 2.2.4.1/4342 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed a liquidare quanto dovuto nei termini e secondo le modalità previste nella suddetta convenzione;

6. di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

PIANO DI ATTUAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO RELATIVO A «NUOVE DROGHE E/O NUOVE MODALITÀ DI CONSUMO

Progetto Strategico Regionale 11.3.5 «Prevenzione e contrasto delle dipendenze»

Premessa

Nei principali documenti programmatori emanati sia a livello europeo che nazionale e regionale, tra cui in ordine prioritario, il Piano Sanitario Nazionale 98-2000, il Piano d'azione dell'Unione Europea in materia di lotta alla droga, il Piano delle priorità dell'Osservatorio Europeo, l'accordo Stato Regioni per la riforma dei Servizi per i tossicodipendenti, l'accordo Stato-Regioni per l'accreditamento dei servizi privati, nonché gli impegni assunti durante la Conferenza di Napoli, l'attuazione della legge 45/99 relativamente alla programmazione, gestione, verifica del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga a livello regionale, il documento di Programmazione Strategica Regionale, si possono evidenziare alcuni obiettivi comuni, quali:

- Sviluppare una riflessione sulle problematiche connesse alla diffusione di nuove sostanze e comportamenti di abuso, in merito agli aspetti clinici, formativi, operativi che investono i servizi nella prospettiva di dover affrontare questo fenomeno in modo sempre più rilevante

- Adeguare i flussi informativi esistenti rispetto al fenomeno e avviare un rapporto costante tra la rilevazione dei fenomeni e l'attività progettuale

- Passaggio dall'approccio ai fenomeni in forma emergenziale ad una circolazione e diffusione delle informazioni «in tempo reale» per un adeguato sviluppo delle conoscenze e degli interventi da perseguire

- Migliorare le conoscenze del fenomeno nonché dei mezzi e metodi di intervento relativamente alle nuove tendenze nel consumo di droga

- Contribuire al miglioramento dell'informazione, dell'educazione e della formazione ai fini della prevenzione della tossicodipendenza e dei rischi connessi

- Adeguare il sistema dei servizi esistenti ad un approccio complessivo verso i policonsumi e le tendenze a rischio

- Promozione di forme incisive di coordinamento sul territorio delle attività dei servizi che fanno capo a più amministrazioni per il perseguimento dell'obiettivo di integrazione operativa

Quanto sopra significa pertanto nel contesto territoriale saper cogliere quali sono le conseguenze negative dell'uso e dell'abuso delle sostanze sintetiche all'interno di un cambiamento generalizzato di un fenomeno come quello delle dipendenze (nuove droghe e nuove modalità di consumo), le dimensioni del fenomeno, al di là delle mere sensazioni soggettive spesso fuorvianti e distorti, le modalità e le occasioni d'uso e di diffusione, dove indirizzare gli interventi per renderli più efficaci, quali le attività e gli assetti organizzativi attuali ed ottimali dei servizi per contrastare tale consumo, quali le buone pratiche che vanno valorizzate e diffuse.

Verso un sistema formativo integrato

L'azione formativa è qui considerata quale luogo di confronto, di elaborazione e di sintesi, verso l'uniformità, senza però ignorare o schiacciare, le differenze culturali ed organizzative che attraversano il complesso universo del sistema di intervento nell'area delle dipendenze; le differenze divengono dato di partenza.

Lo scambio di esperienze in materia di riduzione della domanda e la promozione di reti sia a livello cittadino che tra gli operatori, diventano le attività prioritarie per orientarsi verso un approccio globale, quale migliore strategia per gli interventi, soprattutto in campo preventivo. Contestualmente all'intensificazione delle varie attività di coordinamento e cooperazione, appare necessario l'adozione di procedure di valutazione sistematica, quale strumento essenziale per l'agire quotidiano dell'operatore, per comprendere cosa è successo nella realizzazione del proprio intervento, quali eventi inattesi si sono verificati, sia in termini di risultati ottenuti, sia in termini di problemi e difficoltà emerse, quali nuove conoscenze si sono acquisite sul fenomeno e sulle sue tendenze, quali conoscenze sull'interazione con il fenomeno ed i soggetti a cui ci si è rivolti.

Appare fondamentale poter progettare interventi che, par-

tendo dalle conoscenze acquisite, possano muoversi anche in direzioni nuove e attraverso operatività e strumenti innovativi, sintonici con le caratteristiche del fenomeno stesso, dove, per la prima volta, appare imprescindibile il confluire di forze professionali di servizi e aree differenti, con un obiettivo comune. Ciò implica anche la necessità da parte del sistema dei servizi, ipotizzare modalità di comunicazione e di approccio che siano svincolate dalla logica del bisogno di cure, per strutturarsi come capacità di incontrare i giovani nelle loro varie realtà di aggregazione.

Percorso e metodi

PRIMO LIVELLO – *Formazione centralizzata per operatori dei servizi pubblici e privati*

Il trattamento per una categoria di utenti che tende a non considerare patologico l'uso di certe sostanze e difficilmente ne individua i sintomi di tossicità o ne collega la presenza alla sostanza, diviene un momento particolarmente delicato. In considerazione di ciò è necessario che gli operatori sanitari e socio-sanitari che operano in servizi contattabili da giovani utenti apprendano a riconoscere la sintomatologia caratteristica dall'uso di queste sostanze e più in generale vengano messi in grado di leggere e interpretare i cambiamenti caratteristici dell'età adolescenziale, per sviluppare una serie di strategie che facilitino la presa di coscienza dell'esistenza di questi effetti e la necessità di affrontarli. (*Indipendenze* - Paolo Rigliano).

Nell'attività di prevenzione, proprio perché si ha l'impressione che il mondo dei giovani ed il rapporto con le sostanze con le condotte a rischio sia in continuo cambiamento, occorre saper comprendere prima ancora che realizzare. Conoscere gli schemi locali di vita, saper agire in modo pedagogico educativo, con facili passaggi poi a momenti di intervento clinico vero e proprio nei casi necessari, implica anche cercare linguaggi consoni a quelli contemporanei. La percorribilità degli approcci informali, dimostrata attraverso le diverse esperienze progettuali, richiede un maggior investimento, sia come risorse interne che esterne, per garantirne una maggiore stabilità, quali veicoli di comunicazione e collegamento, occasione di incontro e di aggancio verso un sistema integrato di servizi.

La realizzazione di un sistema reticolare tra una pluralità di soggetti unificati attorno ad un obiettivo comune, richiede, prioritariamente lo sviluppo di una cultura dell'interdipendenza, dove l'operatore è chiamato a valorizzare il potenziale terapeutico del contesto.

In questo primo livello verranno approfonditi specifici temi mirati, secondo un ordine di priorità condiviso in sede organizzativa del percorso formativo medesimo e riguardanti gli aspetti: prevenzione, accoglienza e counselling, trattamento, riduzione danno e organizzazione dei Servizi.

SECONDO LIVELLO – *Formazione decentralizzata per operatori appartenenti alla rete dei servizi che, a diverso titolo, intervengono nell'area delle nuove droghe, con finalità preventive, educative e riabilitative.*

L'organizzazione di rete non è un obiettivo finale, da pianificare e perseguire in termini assoluti. Si tratta di uno strumento operativo, un aspetto di metodo da attivare. Il progetto sinergico a rete necessita di una struttura di riferimento tecnico, un luogo di raccordo e di indirizzo di interventi sul territorio. Ne emerge l'immagine di un territorio fatto di soggetti, relazioni, culture, bisogni, capacità e risorse. Un territorio in cui le interazioni fra le realtà istituzionali e il mondo della solidarietà e della cooperazione costituiscono una risorsa consistente e potenzialmente significativa. È il coordinamento degli interventi e non solo la loro integrazione a far «pulsare» la rete, consentendo all'utente di «percorrere» le strade possibili.

Questo significa che tra le diverse Prevenzioni (primaria, secondaria e terziaria) occorre dedicare esperienze a formulare nuovi metodi badando a valorizzarne gli elementi di efficacia. Il desiderio di chi fa prevenzione non dovrebbe limitarsi a fornire messaggi, lavorare nella prevenzione e nella terapia con i giovani implica il dovere di guidare e di educare inteso anche come presidio contro le pulsioni umane negative. (*Ectasy e nuove droghe* - Riccardo Gatti).

Il corso decentrato, condiviso e sviluppato poi nelle sue specificità con il gruppo dei referenti locali, viene realizzato in modi diversificati su tutto il territorio regionale tenuto conto di:

- densità popolazione giovanile (età 15-25 anni)
- servizi con equipe stabili e modalità di lavoro sperimentale, in particolare nell'area nuove droghe e nuove modalità di consumo
- servizi che intrattengono sul proprio territorio rapporti consolidati con la realtà del privato nonché con altri referenti istituzionali
- presenza di realtà diverse (associe, aggregative ecc.) da coinvolgere in un'ottica preventiva
- condivisione degli obiettivi e della metodologia attraverso la messa a disposizione di referenti stabili per tutta la durata dell'iniziativa.

Dalla prevenzione allo sviluppo locale

Il carattere innovativo della proposta risiede precisamente nel passaggio dal concetto di prevenzione, quale strumento puntiforme, ad una rete di agenzie per la promozione di sviluppo collettivo e la produzione di qualità sociale.

La prevenzione è orientata verso un sistema di «laboratori integrati di rete sociale» che opera come centro propulsore di coordinamento interistituzionale tra servizi a diversa matrice, ponendosi come punto di riferimento di una serie di progettualità sinergiche, tra cui hanno peso di rilievo, la scuola, la famiglia, gli operatori sociali, le aggregazioni diverse. In tal senso la modalità della concertazione, della consultazione, dell'incontro, della mediazione, della valorizzazione delle risorse esistenti, della riqualificazione delle cose che esistono ma anche della riprogettazione delle cose da fare, sono in qualche modo uno stile da consolidare.

Oggi più che mai l'attivazione di una rete di servizi pubblici e privati, distribuiti organicamente sul territorio in rapporto alle esigenze, permette di affrontare il problema droga legata a tutta una serie di fenomeni e fattori sociali diversi e non come un settore di emergenza con il quale poi difficilmente si riesce a confrontarsi.

Il modello operativo che scaturirà dai percorsi di formazione proposti, è inteso come un contenitore metodologico, mirato alla realizzazione su un territorio circoscritto, di un processo a medio-lungo termine di mutamento sociale. Il protocollo operativo/organizzativo diviene una scelta strategica ed organizzativa: locale, perché ha come riferimento l'area degli interventi distrettuali, globale, perché basato sull'articolazione diversificata di offerte e opportunità, plurale, in quanto scaturisce e da origine in modo flessibile ad una molteplicità di scambi e di connessioni sociali.

ALLEGATO B

CORSO PER OPERATORI DELLA PREVENZIONE Prevenzione e contrasto del fenomeno » nuove droghe» e nuove modalità di consumo Progetto Strategico Regionale 11.3.5

MODULO: formazione centralizzata

Organizzatori

Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale

Servizio Famiglia, Minori e Dipendenze – Ufficio Dipendenze

Incarico

Istituto Regionale di Formazione per l'amministrazione pubblica (I.R.e.F.)

Finanziamento

Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale

Destinatari

Operatori dei Servizi per le dipendenze e operatori degli Enti del privato, con particolare attenzione alle funzioni svolte.

N. 100 partecipanti previsti

Struttura del corso

Il percorso complessivo è di 10 giornate, articolato in moduli aventi ad oggetto argomenti scelti tra le seguenti tematiche: prevenzione, accoglienza e counselling, trattamento, riduzione del danno, organizzazione dei Servizi.

L'intero percorso sarà seguito in via continuativa da un tutor esperto in processi formativi, garante della continuità di-

dattica. Sono previste tre docenze realizzate da esperti provenienti da significative realtà europee. Durante tutto il percorso saranno presenti n. 3 referenti dei Servizi dipendenze e n. 1 rappresentate del coordinamento degli enti del privato, con funzione di supporto ai momenti organizzativi, programmatori e di verifica.

Obiettivi generali del corso

- Miglioramento della conoscenza del fenomeno dell'abuso di sostanze psicoattive (nuove droghe e nuove modalità di consumo)
- Sviluppo di una serie di strategie che facilitino la presa di coscienza dell'esistenza di effetti e della necessità di affrontarli (strategie di prevenzione e di riduzione del danno)
- Sviluppo nei contesti dei servizi della possibilità di entrare in rapporto terapeutico profondo con i giovani consumatori allo scopo di rendere progressivamente cosciente e responsabile il giovane assuntore e indirizzarlo verso stili di vita diversi.
- Potenziamento delle sinergie tra i professionisti che operano nel contesto dei giovani e per i giovani

MODULO: formazione decentrata

Organizzatori

Regione Lombardia- Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale

Servizio Famiglia, Minori e Dipendenze – Ufficio Dipendenze

Incarico

Istituto Regionale di Formazione per l'amministrazione pubblica (I.R.e.F.)

Finanziamento

Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale

Destinatari

Operatori appartenenti alla rete dei servizi che a diverso titolo intervengono nell'area della prevenzione delle «nuove droghe» (Enti locali, ASL, privati)

N. 125 partecipanti previsti

Struttura del corso

Il percorso è articolato in 40 giornate svolte in forma decentrata, coinvolgendo n. 5 territori lombardi appositamente individuati secondo i criteri definiti in sede di progettazione regionale. In ogni territorio sarà effettuata una pre-indagine in modo da modulare il corso sulle specifiche esigenze emerse e sulle realtà presenti, con il tramite dei referenti locali appositamente individuati.

L'articolazione del percorso in ciascuno dei 5 territori individuati è di 8 giornate articolate in lezioni ed interventi, alternati al lavoro di gruppo.

Numero massimo dei partecipanti per corso: 25

Referente di progettazione: dr. Mario Mozzanica, docente dell'Università Cattolica di Milano.

Obiettivi generali del corso

- Impostare un processo di integrazione tra servizi cercando di contestualizzare meglio che cosa significa fare integrazione ed avviare nel territorio sistemi di intervento integrati
- Individuare e valutare le ricadute di qualità di questo intervento attraverso la definizione di appositi indicatori
- Elaborare un piano di lavoro a lungo termine, con tappe intermedie, quale riferimento per il territorio
- Promuovere scelte operative ed organizzative per costruire percorsi comuni di prevenzione possibile, attraverso procedure condivise e protocolli operativi stabili.

Accanto a questi percorsi decentrati sono previsti 9 giornate svolte a Milano, presso la sede I.Re.F., allo scopo di coinvolgere gli operatori dei territori non coinvolti in questa prima fase. Gli interventi, di taglio seminariale, potranno coinvolgere fino a 50 partecipanti per corso (partecipanti previsti complessivamente n. 150). Sono previste 3 edizioni di tre giornate ciascuna.

Tempi

Marzo – Giugno – Fase di organizzazione

Settembre – Dicembre – Realizzazione corsi previsti

Costi generali

Per la realizzazione delle complessive 59 giornate (40 in forma decentrata e 19 in sede) il costo complessivo previsto è di L. 330.000.000 (IVA esente)

I costi esposti si riferiscono a: progettazione, coordinamento, gestione organizzativa, docenza, tutorship, conduzione di gruppo, sede, materiale didattico, valutazione e restituzione al committente.

Organizzazione e Segreteria

Istituto Regionale di Formazione per l'amministrazione Pubblica (I.Re.F.) via A. da Recanate 1 – 20124 Milano.

ALLEGATO C

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

L'anno duemila, il giorno del mese di, negli Uffici della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, sita in via Pola 9/11 in Milano

TRA

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, codice fiscale e partita IVA 80050050154, nella persona del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale, Dr. Umberto Fazzone, domiciliato per la carica in Milano, via Pola 9

E

L'Istituto Regionale di Formazione per l'amministrazione Pubblica (IREF), avente sede in Milano, via A. Recanate 1 – partita IVA – nella persona del suo legale rappresentante dr. Barzanò Alberto, domiciliato per la carica in via A. da Recanate, 1 a Milano.

PREMESSO

Che con Delibera della Giunta Regionale n. ... del esecutiva, è stato approvato il percorso formativo per operatori della prevenzione, con particolare attenzione alla prevenzione e contrasto del fenomeno «nuove droghe» e nuove modalità di consumo, da affidarsi all'I.Re.F. per un importo complessivo di L. 330.000.000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Giunta Regionale instaura un rapporto di collaborazione con l'Istituto Regionale di Formazione Pubblica (IREF) per la realizzazione dell'intervento formativo per operatori della prevenzione, con particolare attenzione alla prevenzione e contrasto del fenomeno «nuove droghe» e nuove modalità di consumo, così come allegato in copia alla presente convenzione.

Art. 2 – Compiti dell'ente

L'ente si impegna a:

- Realizzare in nome e per conto della Regione Lombardia, Settore Famiglia e Solidarietà Sociali, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, quanto previsto nel progetto di cui all'art. 1 della presente convenzione, entro i tempi nello stesso indicati;
- Collaborare con il funzionario designato dalla Regione, quale referente regionale del percorso formativo, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione che si renderanno necessari durante la declinazione puntuale, la realizzazione e la verifica dell'intervento, al fine di rendere più efficace il rapporto contrattuale di che trattasi;
- Trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale un rapporto finale sull'esito dell'intervento formativo, corredato da regolare documentazione contabile.

Art. 3 – Compiti della Regione Lombardia

Sarà compito della Regione Lombardia:

- Attestare l'avvenuto avvio dei corsi e formulare al termine dello stesso un parere sulla corrispondenza con quanto previsto nella presente convenzione in rapporto al progetto, acquisendo, altresì, la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute dall'ente incaricato;
- Promuovere momenti di verifica *in itinere*, con scadenza bimestrale, con il supporto del gruppo tecnico, appositamente nominato, con attenzione altresì all'analisi dei nodi critici che si dovessero manifestare nell'ambito dell'intervento formativo;
- Valutare al termine dell'intervento formativo il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 4 – Costi e modalità di erogazione

La liquidazione delle somme dovute all'ente, determinate nell'importo complessivo di L. 330.000.000, sarà corrisposta come segue:

- L. 132.000.000, pari al primo 40% del contributo complessivo, ad avvenuta presentazione del programma dell'intervento, articolato nei modi e nei tempi preventivamente definiti;
- L. 132.000.000, pari al secondo 40% del contributo complessivo, a metà del percorso formativo, previa presentazione di una relazione intermedia sull'attività svolta e della relativa documentazione contabile attestante le spese sostenute;
- L. 66.000.000, pari al saldo del 20% del contributo complessivo, al ricevimento di una relazione conclusiva sull'attività svolta e della relativa documentazione contabile attestante le spese sostenute

Art. 5 – Arbitrato

Tutte le controversie che potessero sorgere sulla interpretazione, adempimento e risoluzione della presente convenzione, saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dalla Regione Lombardia, uno nominato dall'IREF ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti, o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 6 – Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e non è soggetta a imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 9555.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Per la Regione Lombardia

Il Direttore Generale alla Famiglia
e Solidarietà Sociale
dr. Umberto Fazzone

Per l'IREF

Il Presidente
dr. Alberto Barzanò

[BUR20000124]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 – N. 7/936

Disciplina dell'immigrazione – Ricongiungimento familiare – Disponibilità di un alloggio avente i requisiti minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di E.R.P.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 concernente «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni, che riguardano il «Ricongiungimento familiare» (ex art. 27 della legge 6 marzo 1998, n. 40) e che stabilisce:

– al comma 3: «Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) Omissis»;

– al comma 4 «È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro *omissis*...» dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.»;

– al comma 6 «Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per il ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.»;

– al comma 7 «La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore,

verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.»;

Visto in particolare l'art. 6 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286», che riguardano «Visti per il ricongiungimento familiare», e che stabilisce che il cittadino straniero richiedente il ricongiungimento familiare «deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico (art. 29 del citato testo unico) ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio».

Visti gli artt. 7 e 12 della legge regionale 15 dicembre 1983 n. 91, che determinano le condizioni minime di assegnazione degli alloggi di E.R.P. in particolare:

L'art. 7, comma 1, punto 3 stabilisce per un nucleo familiare le condizioni massime di sovraffollamento oltre le quali non è consentita l'assegnazione di E.R.P. e sono le seguenti:

– l'art. 12 infatti stabilisce al comma 2 che «Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazione di sovraffollamento come definito dal precedente art. 7, primo comma, n. 3) l'assegnatario viene iscritto d'ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio ai sensi del successivo art. 16.»;

omissis

Si intende sovraffollamento la seguente situazione:

- 1 o 2 persone in un vano abitabile;
- 3 persone in due vani abitabili;
- 4 o 5 persone in tre vani abitabili;
- 6 persone in quattro vani abitabili;
- 7 o 8 persone in cinque vani abitabili;
- 9 o più persone in sei vani abitabili.

A tal fine si intendono per vani abitabili le camere da letto, da pranzo e da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza non inferiore a mq 8 ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno m 2,20 dal pavimento.;

Rilevato da parte del Dirigente del Servizio proponente:

– che le Amministrazioni Pubbliche interessate (Questure, Comuni e ASL) hanno dato corso a difforni valutazioni sui «parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

– che il Consiglio regionale con interpellanze proprie dei Consiglieri, ha richiesto più volte quali siano i parametri minimi regionali;

– che le diverse valutazioni in atto da parte delle Amministrazioni Pubbliche determinano trattamenti diversificati con grave pregiudizio della integrazione sociale degli stranieri con violazione della legislazione nazionale e regionale in materia di integrazione e di discriminazione;

– che i parametri minimi previsti dalla legislazione regionale ai fini dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P., per consentire un confronto con l'alloggio dello straniero (in locazione o in proprietà) ai fini del ricongiungimento del nucleo familiare, non possono che ravvisarsi, per evitare un eccessivo sovraffollamento dell'alloggio con conseguente degrado abitativo-igienico e sociale, a quanto stabilito dall'art. 12 e 7 della l.r. 91/83.

– che l'art. 12 combinato con l'art. 7 determina i parametri minimi (persone e vani) previsti dalla legge regionale per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. che possono essere confrontati con il nucleo familiare da ricongiungersi (persone) e l'alloggio occupato dallo straniero (vani) con regolare contratto di locazione registrato ai sensi di legge; che fra i parametri minimi regionali comunque l'alloggio deve avere i requisiti del Regolamento locale di igiene tipo, di cui alla d.g.r. 25 luglio 1989, n. 4/45266;

Considerata opportuna la proposta del Dirigente del Servizio proponente di stabilire per i fini previsti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il ricongiungimento del nucleo familiare dello straniero;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi del comma 32, art. 17 della legge 127/97;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) Di indicare, per fini stabiliti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il ricongiungimento del nucleo familiare dello straniero, secondo quanto riportato nella sotto riportata tabella:

<i>n. persone componenti il nucleo familiare dello straniero che richiede il ricongiungimento</i>	<i>n. vani dell'alloggio (in locazione o in proprietà) dello straniero per il ricongiungimento</i>
1 - 2	1
3	2
4 - 5	3
6	4
7 - 8	5
9 e più	6

- il numero dei vani è determinato dividendo la superficie dell'alloggio per 14 mq; la superficie è pari al lordo delle strutture divisorie interne e delle murature esterne, come indicato dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, allegato C), punto 1;

- i vani abitabili dell'alloggio: le camere da letto, da pranzo e da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli spazi destinati all'abitazione, s'intendono separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza non inferiore a mq 8 ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno m 2,20 dal pavimento;

- l'alloggio deve essere conforme al Regolamento di igiene tipo d.g.r. 25 luglio 1989, n. 4/45266

Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000125]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/949

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50 quinto comma l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Agricoltura, Opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile - 11° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 50, IV e V comma della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti di cui alla tabella seguente con i quali si dispone, tra l'altro, di riscrivere le somme relative a cancellazioni di impegni corrispondenti a residui passivi perenti a suo tempo assunti sul capitolo 4.5.4.2.3915 per L. 1.862.420, sul capitolo 4.4.1.1.3857 per L. 46.265, sul capitolo 3.2.1.2.2152 per L. 12.166.000, sul capitolo 4.7.1.2.4100 per L. 3.705.300, sul capitolo 3.2.1.2.4035 per L. 967.780.085, sul capitolo 3.2.1.2.4036 per L. 46.354.255, sul capitolo 3.2.1.2.3125 per L. 2.672.000 per complessive L. 1.034.586.325:

<i>N. d.d.g.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>	<i>Anno di perenz.</i>
41569 del 5/10/1999	95/1260 sub. 17	4.5.4.2.3915	1.862.420	1998
44701 del 3/11/1999	95/7314	4.4.1.1.3857	46.265	1998
51091 del 14/12/1999	94/10475/13	3.2.1.2.2152	12.166.000	1997
48125 del 25/11/1999	96/10537	4.7.1.2.4100	3.705.300	1999
48896 del 29/11/1999	95/8051/01	3.2.1.2.4035	16.618.000	1998
48899 del 29/11/1999	95/10067/11	3.2.1.2.4035	18.662.800	1998
48888 del 29/11/1999	95/10560	3.2.1.2.4035	136.284.500	1999
50782 del 9/12/1999	95/10560	3.2.1.2.4035	160.584.200	1999
50789 del 9/12/1999	96/10560	3.2.1.2.4035	45.390.000	1999
51086 del 14/12/1999	96/10561	3.2.1.2.4036	9.775.000	1999
51115 del 14/12/1999	96/10561	3.2.1.2.4036	33.998.869	1999
51111 del 14/12/1999	96/6184/01	3.2.1.2.4035	82.644.000	1999

<i>N. d.d.g.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>	<i>Anno di perenz.</i>
51116 del 14/12/1999	96/10560	3.2.1.2.4035	183.245.798	1999
51114 del 14/12/1999	94/10474/13	3.2.1.2.3125	2.672.000	1997
51100 del 14/12/1999	96/10561	3.2.1.2.4036	2.580.386	1999
51104 del 14/12/1999	95/10067/05	3.2.1.2.4035	72.235.586	1998
51102 del 14/12/1999	95/10067/03	3.2.1.2.4035	91.574.500	1998
51095 del 14/12/1999	96/6184/02	3.2.1.2.4035	1.993.500	1999
51085 del 14/12/1999	95/10067/08	3.2.1.2.4035	94.014.500	1998
51097 del 14/12/1999	95/10067/09	3.2.1.2.4035	36.479.701	1998
51094 del 14/12/1999	96/10560	3.2.1.2.4035	5.428.000	1999
51141 del 15/12/1999	96/10560	3.2.1.2.4035	22.625.000	1999
TOTALE			1.034.586.325	

Visto il d.p.g.r. n. 1441 del 25 gennaio 2000 «Reiscrizioni e iscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, accertate sui fondi perenti dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50 e 71 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti variazioni da apportare ai bilancio di previsione 2000»;

Dato atto che, ai suddetti decreti, l'ufficio impiego risorse ha provveduto ad effettuare la cancellazione degli impegni corrispondenti a residui perenti originariamente assunti sui capitoli a destinazione vincolata, allegandone idonei referti;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e delle proposte delle deliberazioni sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.2798 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'esercizio di funzioni normali» è ridotta di L. 46.265;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spesa vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo» è ridotta di L. 1.034.540.060;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.5.4.2.3915 «Contributi alle amministrazioni locali per interventi urgenti di soccorso e assistenza, di salvaguardia della pubblica incolumità e di ripristino dei servizi di prima necessità, nonché per riparazione danni e realizzazione di opere di consolidamento, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994» è incrementata di L. 1.862.420;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.1.1.3857 «Contributi statali per lavori di manutenzione idraulica e forestale nel bacino idrografico del fiume Po» è incrementata di L. 46.265;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2152 «Assegnazioni statali per l'attuazione del regolamento comunitario n. 797/85 a favore delle aziende agricole e relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - quota anno in corso» è incrementata di L. 12.166.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.1.2.4100 «Piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b - periodo 1994/1999 cofinanziamento statale al fondo Feog» è incrementata di L. 3.705.300;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.4035 «Piano relativo al miglioramento dell'effi-

cienza delle strutture agrarie - periodo 1994/1999 - reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94 - cofinanziamento statale» è incrementata di L. 967.780.085;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.4036 «Piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - periodo 1994/1999 - reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94 - cofinanziamento della UE» è incrementata di L. 46.354.255;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3125 «Contributi statali del fondo di rotazione per l'attuazione del regolamento CEE per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie» è incrementata di L. 2.672.000;

2. Di trasmettere il presente atto di variazione del bilancio alla competente Commissione Consiliare, ai sensi e nei termini stabiliti di cui all'art. 5° comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000126]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/950

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49 comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione Istruzione e lavoro (l. 144/99) - 47° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49 comma 2 della l.r. 34/78 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 35/78 e dell'art. 22 comma 2 della l.r. 55/86 nonché dell'art. 17 della l.r. 33/91 che consente di disporre con deliberazione della Giunta Regionale le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 144/99 «Misure in materia di investimenti delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» ed, in particolare l'art. 45 che, al comma 6, ridefinisce le modalità per l'approvazione dei progetti di LSU e prevede che le risorse del Fondo per l'occupazione, di cui alla l. 236/93, che non siano destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili, rimangono destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli «ammortizzatori sociali»;

Considerato che le risorse verranno destinate a misure di politica attiva dell'impiego sulla base delle deliberazioni delle Commissioni Regionali per l'Impiego costituite con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni;

Vista la convenzione tra il Ministero della Previdenza sociale e la Regione Lombardia ai sensi della l. 144/99, art. 45, comma 6 che prende atto dell'assegnazione, per il 1999, delle risorse per la Regione Lombardia, a carico del Fondo nazionale per l'occupazione non impegnate a favore di lavori socialmente utili, per complessive L. 18.068.000.000;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'impiego - Divisione VI - dei 31 dicembre 1999 che autorizza l'impegno della somma complessiva di L. 103.575.000.000 alle Regioni per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego, assegnando alla Regione Lombardia la somma di L. 18.068.000.000;

Vista la quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n. 110 dell'11 luglio 2000 che accredita alla Regione Lombardia la somma di L. 18.068.000.000;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo

preventivo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- Al titolo 2, categoria 1 è istituito il capitolo 2.1.5322 «Assegnazioni statali per lavori socialmente utili ed iniziative di politiche attive del lavoro», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 18.068.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:

- All'ambito 3, settore 1, obiettivo 1 è istituito il capitolo 3.1.1.1.5323 «Contributi per lavori socialmente utili ed iniziative di politiche attive del lavoro» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 18.068.000.000.

2. Di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000127]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/951

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49 comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e mobilità (l. 151/98 - l.r. 13/95) - 48° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la legge regionale 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 151 «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 2 gennaio 1982, n. 2 «Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio» e 25 marzo 1995, n. 13 «Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia» e loro successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» la Regione svolge in via transitoria le funzioni amministrative relative al trasporto pubblico locale interurbano le cui competenze saranno trasferite agli enti locali secondo le modalità ed i tempi stabiliti con il dd.gg.rr. 19 novembre 1999 n. 46473 e 1 marzo 2000 n. 48888;

Visto il d.d.g. delta Direzione Generale Trasporti e Mobilità n. 8979/475 del 7 aprile 2000 con il quale è stata introitata la somma complessiva di L. 2.156.000 a valere sull'accertamento n. 00/369 - capitolo d'entrata 2.1.3899 connesso al capitolo di spesa 4.2.1.1.3900 -, trattenuta a titolo cautelare sulla liquidazione operata con d.d.g. 2266/133/34 del 2 febbraio 2000 in favore delle Società STEA s.r.l. e STIE s.p.a., a seguito dell'istruttoria per la definitiva determinazione del saldo ripiani disavanzi aziendali anni 1994-1995-1996;

Visto il d.d.g. della Direzione Generale Trasporti e Mobilità n. 12980/629 del 23 maggio 2000 con il quale è stata introitata la somma complessiva di L. 325.808.000 a valere sull'accertamento n. 00/683 - capitolo d'entrata 2.1.3899 connesso al capitolo di spesa 4.2.1.1.3900 -, trattenuta a titolo cautelare sulla liquidazione operata con d.d.g. 8260/442 del 31 marzo 2000

in favore di società di trasporto diverse, a seguito dell'istruttoria per la definitiva determinazione delle quote spettanti per i contributi di esercizio per l'anno 1999;

Visto il d.d.g. della Direzione Generale Trasporti e Mobilità n. 15822/782 del 20 giugno 2000 con il quale è stato disposto il recupero di L. 66.423 nei confronti della Gestione Navigazione Lago d'Iseo quale quota del contributo di esercizio liquidata in eccedenza rispetto al disavanzo d'esercizio 1999 ed istituito l'accertamento di entrata n. 00/1058 - capitolo d'entrata 2.1.3899 connesso al capitolo di spesa 4.2.1.1.3900 - per pari importo;

Considerato che le somme di cui trattasi devono essere riutilizzate per le stesse finalità di cui alle leggi sopra richiamate;

Vista la nota prot. S1.2000.12905 del 20 giugno 2000 della Direzione Generale Trasporti e Mobilità con cui si richiede di effettuare una variazione di bilancio per ridestinare le somme precedentemente introitate al capitolo 2.1.3899 per le finalità di spesa di cui al capitolo 4.2.1.1.3900 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 31, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.3899 «Somme recuperate dagli enti e dalle imprese di trasporto derivanti da avanzi di amministrazione e recuperi su anticipazioni relative alle gestioni precedenti» è incrementata di L. 328.030.423;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.1.1.3900 «Impiego delle somme recuperate da enti e imprese di trasporto per il ripiano dei disavanzi relativi agli esercizi finanziari precedenti» è incrementata di L. 328.030.423.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000128]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/952

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza (l. 28/2000) - 49° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale «2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000 n. 28 «Disposizioni per la

parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che riconosce un rimborso da parte dello Stato alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito;

Visto il decreto 22 marzo del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che ripartisce la somma di L. 20.000.000.000 stanziata per l'anno 2000 fra le Regioni e le Province autonome, operando altresì la ripartizione dei contributi destinati alle emittenti radiofoniche e televisive, che per la Lombardia ammontano rispettivamente a L. 1.074.308.574 e L. 1.995.144.494;

Vista la nota prot. A1.2000.29128 dell'11 luglio 2000 della Direzione Generale Variazione con cui si richiede di disporre il necessario atto di variazione di bilancio con l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa per l'iscrizione delle somme di cui al sopracitato decreto del 22 marzo;

Ritenuto opportuno istituire un capitolo d'entrata e due distinti capitoli di spesa al fine di ottemperare alla ripartizione dei contributi destinati alle emittenti radiofoniche e a quelle televisive;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 31, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2, categoria 1 è istituito il capitolo 2.1.5328 «Assegnazioni statali per i rimborsi alle emittenti locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito in occasione di campagne elettorali e referendarie» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.069.453.068;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• all'ambito 1, settore 1, obiettivo 4 è istituito il capitolo 1.1.4.1.5329 «Contributi a favore delle emittenti radiofoniche locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito in occasione di campagne elettorali e referendarie» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.074.308.574;

• all'ambito 1, settore 1, obiettivo 4 è istituito il capitolo 1.1.4.1.5330 «Contributi a favore delle emittenti televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito in occasione di campagne elettorali e referendarie» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.995.144.494;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000129]

[2.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/953

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2°, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 14 febbraio 1992 n. 185) - 50° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49 comma 2° della l.r. 34/78 così come modifica-

to dall'art. 1 della l.r. 35/78 e dell'art. 22 comma 2° della l.r. 55/86 nonché dell'art. 17 della l.r. 33/91 che consente di disporre con deliberazione della Giunta regionale le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale;

Visto il decreto prot. n. 100236/2000 del 7 febbraio 2000 del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali -, che ha assegnato alle regioni i fondi relativi per gli interventi di soccorso nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dichiarati eccezionali per complessivi L. 167.573.000.000;

Considerato che con il predetto decreto e sulla base dei decreti di declaratoria degli eventi calamitosi verificatisi in Lombardia nn. 99/1377 del 5 novembre 1999 e 99/1388 del 13 dicembre 1999 si è provveduto ad assegnare alla Regione Lombardia, quale 2° prelievo e riparto 1999, la somma complessiva di L. 6.621.000.000 suddivisi per interventi come indicato dalla tabella di riparto allegata al decreto sopracitato ed in particolare per L. 353.000.000 in conto annualità per l'abbuono del 40% del capitale mutuato, per L. 707.000.000 in conto annualità per il concorso negli interessi sui capitali di esercizio, per L. 1.492.000.000 per contributi in conto capitale per i danni arrecati alle produzioni agricole, L. 1.720.000.000 contributi in conto capitale per la ricostruzione delle strutture aziendali fondiarie e L. 2.349.000.000 contributi in conto capitale per il ripristino delle strade interpoderali e delle opere di approvvigionamento idrico;

Considerato che per i capitoli, da istituire, relativi agli interventi per le quote in annualità occorre prevedere la dotazione finanziaria solo per il 1° anno fino ad avvenuto chiarimento con il Ministero circa l'individuazione del soggetto che dovrà garantire la copertura finanziaria delle successive quote;

Vista la quietanza n. 8 del 24 febbraio 2000 di L. 4.336.000.000 con cui la tesoreria centrale dello Stato ha trasferito alla Regione Lombardia un acconto delle succitate assegnazioni statali relative al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla citata legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la nota prot. 0022438 del 6 luglio 2000 della Direzione Generale Agricoltura che precisa l'imputazione al cap. 3.2.1.1.2193 (anziché al capitolo 3.2.1.1.2118 come invece citato nella precedente nota prot. 15292 del 9 maggio 2000) dell'importo di L. 2.349.000.000;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta della deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.5324 «Assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato - 2° prelievo e riparto 1999 - decorrenza 2000 - anni 2000-2004», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 353.000.000;

- al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.5325 «Assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso di durata quinquennale negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d'esercizio in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale - 2° prelievo, e riparto 1999 - Decorrenza 2000 - Anni 2000-2004», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 707.000.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.3769 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli per i danni arrecati alla produzione agricola», è incrementata di L. 1.492.000.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2178 «Assegnazioni statali del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione di contributi a tantum a titolo di pronto intervento e di contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali», è incrementata di L. 1.720.000.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.2181 «Assegnazioni statali del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui» è incrementata di L. 2.349.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.1.5326 «Contributi del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato - 2° prelievo e riparto 1999 - Decorrenza 2000 - Anni 2000-2004», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 353.000.000;

- all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.1.5327 «Contributi del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista di capitali d'esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche riconosciute eccezionali - 2° prelievo e riparto 1999 - Decorrenza 2000 - Anni 2000-2004», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 707.000.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.3772 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli per i danni arrecati alla produzione agricola», è incrementata di L. 1.492.000.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2190 «Contributi statali del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione di contributi a tantum a titolo di pronto intervento dei contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione e di contributi per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie aziendali», è incrementata di L. 1.720.000.000;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.1.2193 «Contributi statali del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui» è incrementata di L. 2.349.000.000;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, 2° comma della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000130]

[4.3.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/961

Approvazione della circolare attuativa di cui all'art. 19 della l.r. 7 febbraio 2000 n. 7 «Finanziamento degli interventi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche ed altri interventi eccezionali»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale», art. 10 «ConSORZI di difesa», che definisce le modalità per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei Consorzi di difesa delle produzioni agricole nonché per la costituzione e dotazione della relativa cassa sociale;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», art. 19, «ConSORZI di difesa delle produzioni agricole» che prevede che la Regione possa concedere, a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole, contributi destinati ad agevolare il pagamento degli

oneri assicurativi, la realizzazione degli interventi di difesa delle produzioni agricole dai danni causati da eventi riconducibili alla legge 185/92 ed il riequilibrio della gestione della cassa sociale;

Ritenuto indispensabile definire, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, la circolare attuativa attinente il finanziamento degli interventi di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dai danni dalla grandine, gelo, brina e da altri eventi riconducibili alla legge 185/92 mediante realizzazione di:

- strutture per la difesa attiva contro le avversità atmosferiche
- iniziative assunte per l'attuazione di programmi di agrometeorologia
- integrazione del contributo statale per il pagamento dei premi assicurativi;

Ravvisato che la concessione degli aiuti previsti dalla presente deliberazione potrà aver luogo dal giorno in cui è acquisito il parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE;

Preso atto da parte del Direttore Generale che l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi» subordina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, alla predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui attenersi;

Preso atto delle valutazioni del Dirigente dell'Unità Organizzativa «Politiche di Filiera» che al riguardo fa presente la necessità di provvedere all'approvazione dei criteri regionali per il finanziamento degli interventi di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dai danni della grandine, gelo, brina e da altri eventi riconducibili alla legge 185/92.

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le premesse che formano parte integrante del presente atto:

1. di approvare i criteri regionali riportati nell'allegato «A» composto da n. 5 pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa competente ad attuare le ulteriori disposizioni procedurali relative alla modulistica;

3. di subordinare l'applicazione del presente atto all'espressione del parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE;

4. di disporre altresì la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento precisando che con le stesse modalità sarà comunicato l'esito dell'esame da parte della Commissione Europea. In caso di esito favorevole le domande per la concessione del Contributo dovranno essere presentate, per l'anno 2000, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, della comunicazione della Commissione Europea.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

Finanziamento degli interventi di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dai danni da grandine, gelo, brina e dagli altri eventi riconducibili alla legge 185/1992, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, art. 19 (Consorzi di difesa delle produzioni agricole)

Finalità

Nell'ambito della programmazione regionale, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, la Regione attua misure idonee a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni arrecati alla produzione agricola da calamità naturali, eccezionali avversità atmosferiche e altri eventi eccezionali, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

a) favorire lo sviluppo del reddito delle imprese agricole e la solidità gestionale dei Consorzi di difesa;

b) incentivare il quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

c) incentivare la sperimentazione e la realizzazione della difesa attiva e passiva sia in conseguenza di avversità atmosferiche, sia in presenza di gravi epizootie e fitopatie;

d) compensare, ove fosse necessario, l'anticipazione o l'integrazione delle provvidenze statali nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari in materia (comunicazione della Commissione 2000/C28/02, art. 11)

Gli interventi previsti dal presente provvedimento sono già autorizzati dalla Commissione per la legge 185/92 e non superano il complesso degli aiuti concedibili dalla normativa vigente.

1) Beneficiari

I Consorzi di difesa delle produzioni agricole e gli organismi riconosciuti ai sensi della legge n. 364/70 e successive modificazioni.

2) Tipologie di intervento

2.1 Aiuti per la difesa attiva contro le avversità atmosferiche

Sono concessi contributi per la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti a carattere aziendale di difesa attiva delle produzioni contro le avversità atmosferiche come indicato dalla legge n. 185/92, art. 8, sulla base di progetti individuali dei soci compresi nel piano annuale di difesa attiva redatto dal Consorzio di difesa.

2.2 Iniziative per l'attuazione di programmi di agrometeorologia.

Sono concessi contributi per iniziative assunte direttamente dai Consorzi di difesa di cui al punto 1 per l'attuazione dei programmi di agrometeorologia, per:

- allestimento e/o allargamento della rete di monitoraggio climatico
- programmi di elaborazione agronomica dei dati, finalizzati ai nuovi sistemi di lotta guidata-integrata
- istituzione banca dati climatici
- sistemi di informazione e trasmissione dei dati meteorologici.

I dati e le informazioni di cui sopra devono essere accessibili a tutti.

2.3 Integrazione nel contributo statale per il pagamento dei premi assicurativi

Premesso che lo Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera b della legge n. 364/70 (Istituzione del fondo di solidarietà sociale), così come modificato dall'art. 10 della legge n. 185/92, concede annualmente ai Consorzi di difesa di cui al punto 1 un aiuto per il pagamento fino a un massimo del 50% dei premi assicurativi contro i danni causati dalle avverse condizioni atmosferiche, la Regione può concedere a favore dei medesimi Consorzi di difesa, un contributo per un'integrazione finanziaria, idonea a riequilibrare la gestione della cassa sociale dei Consorzi di difesa, nell'ipotesi che l'aiuto dello Stato non raggiunga la soglia del 50%.

In ogni caso il contributo integrativo regionale, sommato all'aiuto dello Stato, non può essere superiore al 50% del pagamento dei premi assicurativi.

Tale contributo, da determinare sulla base dei parametri stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi del d.P.R. 17 maggio 1996 n. 324, servirà ad alimentare la Cassa Sociale.

L'importo pagato dalla Regione ai Consorzi deve essere usato solo per la compensazione, dei premi assicurativi e deve risultare dalle scritture contabili.

3) Entità degli aiuti

Nei limiti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Regione può concedere aiuti come di seguito indicato per le tipologie individuate nel precedente punto 2;

3.1 Aiuti per la difesa attiva

A ciascun Consorzio di difesa, può essere erogata una somma non superiore a 200.000 € per la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli che realizzano interventi per la difesa attiva delle colture.

Per ciascun imprenditore agricolo, la spesa ammissibile non può essere inferiore a 15.000 € per intervento e, complessivamente,

sivamente, nel corso di un quinquennio, non può essere superiore a 100.000 €.

Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari a:

- nelle zone svantaggiate di cui all'art. 18 del Reg. 1257/99: 40%;
- altre zone: 35%.

3.2 Iniziative per l'attuazione di programmi di agrometeorologia

Per gli interventi, di cui al punto 2.2, può essere concesso a ciascun Consorzio di difesa un contributo nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile sull'ammontare massimo di 100.000 € per anno.

3.3 Integrazione del contributo statale per il pagamento dei premi assicurativi

La Regione può concedere ai Consorzi di difesa una integrazione del contributo statale per il pagamento dei premi assicurativi fino a raggiungere il massimo il 50% della spesa assicurativa risultante a carico del Consorzio di difesa, comprendendo in tale percentuale l'aiuto dello Stato.

4) Limiti e divieti di finanziamento

- La concessione degli aiuti per gli interventi previsti dalla presente circolare non è cumulabile con altri di diversa origine per gli stessi interventi;
- Il riparto dei diversi tipi d'intervento deve rispettare la destinazione e la ripartizione stabilita dai provvedimenti relativi.
- Le somme erogate con gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere utilizzate per la copertura delle spese di funzionamento interne dei Consorzi di difesa.

5) Zonizzazione

Tutto il territorio regionale.

6) Strumenti e procedure di attuazione

6.1 Termini di presentazione delle domande

Le domande devono pervenire alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura Unità Organizzativa Politiche di Filiera, p.zza IV Novembre, 5, 20124 Milano entro il 31 luglio di ogni anno, ovvero, sempre entro i termini sopra indicati, anche ai protocolli federati che hanno sede presso i Servizi Tecnico Amministrativi Provinciali (STAP) nel rispetto della modulistica predisposta.

6.2 Aiuti per la difesa attiva e per l'agrometeorologia (commi 2 e 4 art. 19 l.r. n. 7/2000)

La documentazione di accompagnamento è costituita dal Piano annuale degli interventi che comprende:

- relazione tecnica illustrativa;
- preventivi di spesa;
- nel caso di strutture dei singoli produttori, dall'estratto di mappa con l'esatta ubicazione territoriale dell'impianto;

6.3 Integrazione del contributo statale per il pagamento dei premi assicurativi (comma 5, art. 19 l.r. n. 7/2000)

I dati del bilancio consuntivo dell'anno precedente costituiscono la documentazione da utilizzare come riferimento per la ripartizione ai singoli Consorzi di difesa delle disponibilità previste dal bilancio regionale ed a tal fine destinate.

La ripartizione verrà effettuata con criteri derivanti dai seguenti quattro indicatori riferiti alle risorse iscritte a bilancio di ciascun Consorzio di difesa:

- quota fissa nella misura del 30%;
- valore assicurato nella misura del 20%;
- costo assicurativo nella misura del 20%;
- quota premi non finanziata dallo Stato nella misura del 30%.

7) Valutazione delle domande ed erogazione dei contributi

La Regione Lombardia provvede alla determinazione contributiva

- relativamente alle richieste di cui ai punti 3.1 e 3.2 sulla base dei risultati istruttori.
- relativamente alle richieste di cui al punto 3.3, sulla base dei dati rilevati nella apposita modulistica.

Sulla base delle risultanze di cui sopra e delle disponibilità finanziarie iscritte a bilancio, la Regione provvede alla defi-

nizione del riparto finanziario con atto deliberativo della Giunta.

I contributi attinenti ai punti 3.1 e 3.2 verranno erogati a ciascun beneficiario ad avvenuta presentazione di idonea documentazione ed in seguito all'accertamento delle opere.

Relativamente al punto 3.3 i contributi verranno erogati ad avvenuta approvazione dell'atto deliberativo della Giunta, sulla base dei dati del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

8) Documentazione

- Eventuali fatture
- Sintesi del bilancio del Consorzio di difesa redatto secondo le indicazioni del Servizio competente;
- richiesta di contributo redatto sul modello predisposto dal Servizio competente.

9) Obblighi, controlli e sanzioni

Controllo del 100% delle richieste pervenute sia in fase iniziale che finale. L'inosservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione degli aiuti, comporta la revoca dei benefici finanziari accordati. L'impiego degli aiuti in difformità o per scopi diversi da quanto previsto dagli aiuti comporta il recupero delle somme già erogate.

[BUR20000131]

[3.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/984

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Riccardo Pampuri» con sede in Morimondo (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1, art. 21,
- il d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni,

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4 - come modificato con l.r. n. 18 del 27 marzo 2000 - e l'art. 12;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato sulla G.U. 20 febbraio 1997;

Viste le dd.c.r.:

- 23 dicembre 1987, n. 871 di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso,
- 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Viste le precedenti dd.g.r.:

- n. 33924 del 29 dicembre 1997, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accreditamento di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani,
- n. 44224 del 16 luglio 1999, di rideterminazione delle tariffe anche per le Residenze Sanitarie Assistenziali;

Rilevato che:

- con d.g.r. n. 47332 del 22 dicembre 1999 sono state assunte, per l'anno 2000, determinazioni in merito all'accreditamento di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitarie Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accreditamento aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accreditamento di nuove R.S.A. solo alle seguenti condizioni:

a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti,

b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano);

- la sopra citata deliberazione ha inoltre individuato l'onere aggiuntivo a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2000, derivante dai nuovi accreditamenti,

- sulla base della d.g.r. n. 47332 del 22 dicembre 1999 è consentita l'attivazione della procedura di accreditamento per l'ente in oggetto;

Rilevato che, in data 14 marzo 2000, il legale rappresentante della Residenza Sanitario Assistenziale «Riccardo Pampuri» con sede in Morimondo, ha richiesto l'accreditamento di n. 42 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali e n. 21 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Parziali, allegando alla richiesta parte della necessaria documentazione;

Rilevato che successivamente, in data 30 marzo 2000, il Legale Rappresentante della R.S.A. in oggetto ha provveduto a trasmettere la documentazione mancante;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento, ex art. 50 l.r. n. 1/86, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento n. 54 in data 21 marzo 2000, del dirigente dell'U.O. Formazione e deleghe regionali in materia di servizi sociali, autorizzazione di voltura della precedente datata 16 febbraio 2000, per n. 42 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali e n. 21 posti letto per Non Autosufficienti Parziali,

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 1 con atto in data 28 marzo 2000, pervenuto alla Direzione Interventi Sociali il 30 marzo 2000;

- standard gestionali di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. n. 33924 del 29 dicembre 1997, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL di Milano 1;

Rilevato altresì:

- che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'ASL di Milano 1,

- che la stessa, è stata finanziata per la realizzazione con un contributo pubblico ed è ubicata in una ASL con dotazione di posti letto inferiore alla media regionale, rendendosi in tal modo possibile procedere all'accreditamento, così come previsto da ultimo con la citata d.g.r. n. 47332 del 22 dicembre 1999,

- che l'ente gestore ha dichiarato di applicare agli ospiti le seguenti rette, al netto del finanziamento regionale: ospiti N.A.T. di L. 83.000 gg. e L. 75.000 gg. per ospiti N.A.P.;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di L. 70.000 gg. per ospite N.A.T. e L. 37.000 gg. per ospiti N.A.P.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, qualora le rette effettivamente già pagate dagli ospiti risultassero al lordo del predetto finanziamento, l'ente gestore è tenuto a ridurle in ugual misura. Eventuali eccezioni a detto criterio, dovute alla maggiorazione degli oneri derivanti alla struttura in conseguenza dell'accreditamento, dovranno essere motivate e sottoposte all'approvazione da parte della competente Azienda Sanitaria Locale che dovrà quindi darne comunicazione al competente Servizio regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Sentita in proposito la Commissione Consiliare competente che ha espresso il proprio favorevole parere nella seduta del 20 luglio 2000;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Riccardo Pampuri», gestita dalla Fondazione San Riccardo Pampuri O.N.L.U.S., per n. 42 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di L. 70.000 gg. per ospite, e per n. 21 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Parziali, alla tariffa di L. 37.000 gg. per ospite, sulla base delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale;

2) di stabilire che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente e che, entro i successivi 90 gg. dalla data di accreditamento, l'ASL di Milano 1 dovrà provvedere alla verifica della permanenza dei requisiti gestionali di accreditamento, sulla base dell'effettuazione di apposita visita ispettiva svolta dalla competente équipe di vigilanza;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti

sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto a ridurre in ugual misura le rette a carico degli ospiti, qualora agli ospiti fossero effettivamente applicate rette al lordo del predetto finanziamento. Eventuali eccezioni a detto criterio, dovute alla maggiorazione degli oneri derivanti alla struttura in conseguenza dell'accreditamento, dovranno essere motivate e sottoposte all'approvazione da parte della competente Azienda Sanitaria Locale che dovrà quindi darne comunicazione al competente Servizio regionale;

4) di stabilire inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. n. 33924 del 29 dicembre 1997 e n. 37709 del 24 luglio 1998;

5) che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse, in sede di compensazione infraregionale;

6) che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività, del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) che al maggior onere a carico della Azienda Sanitaria Locale di Milano 1, derivante dal presente accreditamento, si farà fronte mediante la ridefinizione delle assegnazioni alla stessa spettanti tenuto conto anche della manovra di riequilibrio dei consumi praticata dal 1999;

8) di dare atto che gli oneri per l'attuazione del presente provvedimento sono ricompresi nelle previsioni di cui alla d.g.r. n. 47332 del 22 dicembre 1999;

9) di disporre per la comunicazione del presente atto all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

10) di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000132]

[3.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/986

Accreditamento del Centro Socio Educativo per handicappati «La Rosa» sito a Nibionno (LC) - Località Molino Nuovo

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 - art. 21;
- il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, artt. 4 e 12;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997;

Vista la deliberazione consiliare 23 dicembre 1987, n. 871 di approvazione del Piano socio-assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925 con la quale sono stati definiti i criteri per l'accreditamento di nuove strutture residenziali e diurne per handicappati appartenenti al sistema socio-sanitario;

Vista la d.g.r. n. 43562 del 14 giugno 1999 «Rideterminazione delle tariffe per i Centri Socio-Educativi accreditati per handicappati - Anno 1999»;

Richiamati i requisiti organizzativi per l'accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie integrate definiti con la già citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925 e consistenti nel possesso:

- dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente amministrazione provinciale ai sensi della l.r. n. 1/86 e del Piano Socio Assistenziale;

- degli ulteriori standard gestionali, superiori a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento, espressi in minuti settimanali di assistenza per ospite per singolo profilo professionale standardizzato;

Richiamati i «Criteri e le norme procedurali che regolano i rapporti tra Regione, Aziende USSL ed Enti Gestori» di cui

all'allegato A contenuto nella sopra citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925, nonché le modalità di rendicontazione delle presenze degli utenti dei Centri Socio Educativi definite con d.g.r. 29 dicembre 1998, n. 40897;

Richiamata la d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47332 «Determinazioni in merito all'accreditamento nell'anno 2000 delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili e degli istituti di riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26 legge 833/78»;

Dato atto che:

- il comune di Nibionno in data 7 gennaio 2000 ha chiesto l'accreditamento per n. 15 posti riguardante il Centro Socio Educativo per handicappati «La Rosa» con sede nel comune di Nibionno (LC) località Molino Nuovo;

- l'ASL di Lecco ha espresso parere favorevole su tale richiesta di accreditamento - con richiamo del verbale dell'ufficio di Vigilanza effettuato in data 2 febbraio 2000 - con delibera del direttore generale n. 135 del 17 febbraio 2000 per un numero di 15 posti;

- in base all'istruttoria compiuta dall'ASL territorialmente competente, il Centro Socio Educativo per handicappati «La Rosa» di Nibionno (LC) località Molino Nuovo, è risultato rispondente ai criteri di accreditamento sopra richiamati, ed è stata altresì verificata la presenza dei seguenti documenti e requisiti organizzativi:

- autorizzazione con validità permanente al funzionamento della struttura rilasciata, dalla amministrazione Provinciale di Lecco con atto n. 38144, del 16 dicembre 1999 per n. 25 posti;

- possesso da parte del Centro Socio Educativo per handicappati «La Rosa» di Nibionno (LC) località Molino Nuovo dello standard di personale educativo pari a 608 minuti settimanali per ospite, come previsto dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

Ritenuto pertanto di dover accreditare il Centro Socio Educativo per handicappati «La Rosa» di Nibionno località Molino Nuovo gestito dal comune in convenzione con l'Associazione genitori ed amici dei portatori di handicap, con la tariffa giornaliera per ospite determinata in L. 38.000, ai sensi della sopra citata d.g.r. 14 giugno 1999 n. 43562;

Dato atto che il maggiore onere derivante dal presente provvedimento è coerente con le previsioni di spesa di cui alla d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47332;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'ente gestore è tenuto a ridurre in egual misura le rette a carico degli ospiti e/o dei comuni interessati e che eventuali eccezioni a detto criterio devono essere autorizzate ed adeguatamente motivate dalla ASL alla Regione;

Dato atto che in base alle disposizioni di cui alla citata d.g.r. del 29 dicembre 1997 l'accreditamento e la conseguente remunerazione a carico del F.S.R. decorre dalla data di esecutività del presente atto;

Ritenuto che l'ASL di ubicazione della struttura in oggetto dovrà erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 20 luglio 2000;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

- di accreditare, a seguito della verifica da parte dell'ASL territorialmente competente del possesso dei requisiti richiesti, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, il Centro Socio Educativo per handicappati «La Rosa» sito a Nibionno (LC) Località Molino Nuovo gestito dal comune in convenzione con l'Associazione genitori ed Amici dei portatori di handicap per n. 15 posti con la tariffa giornaliera di L. 38.000 per ospite, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate;

- di stabilire che l'ente gestore in oggetto è obbligatoriamente tenuto ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente e che lo stesso, a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, con decorrenza dalla data

di esecutività del presente atto, è tenuto a ridurre le rette a carico degli ospiti in misura pari ai finanziamenti regionali assegnati e che eventuali eccezioni devono essere motivate e sottoposte ad autorizzazione dell'ASL territorialmente competente;

- di stabilire inoltre che:

- l'ente gestore stesso è tenuto a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. n. 33924 del 29 dicembre 1997;

- che l'ente gestore della struttura in oggetto deve rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'ASL di competenza territoriale le prestazioni, indicando obbligatoriamente le ASL di provenienza degli ospiti allo scopo di consentire l'addebito alle stesse, in sede di compensazione infra-regionale ed interregionale;

- che l'ASL di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono coerenti con le previsioni di spesa di cui alla d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47332;

- di provvedere alla comunicazione del presente atto all'ente gestore interessato nonché all'ASL territorialmente competente;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2000133]

[3.1.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/987

Assegnazione contributi per l'anno 2000 ai consultori familiari privati autorizzati ai sensi dell'art. 13 e 15 della L.r. 6 settembre 1976, n. 44 - cap. 2.3.5.1.2769 del Bilancio 2000 - L. 1.200.000.000

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 15 della l.r. 6 settembre 1976, n. 44, il quale prevede la possibilità di concedere contributi annuali da parte della Regione ad istituzioni ed enti pubblici e privati autorizzati ad istituire Consultori come previsto dall'art. 13 della stessa l.r. n. 44/76;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 1990, n. 53639, con la quale sono stati fissati i criteri di riparto dei contributi per i consultori privati autorizzati;

Preso atto dello stanziamento della somma di L. 1.200.000.000 sul cap. 2.3.5.1.2769 del Bilancio 2000;

Rilevato che tali criteri di riparto stabiliscono di suddividere la disponibilità totale nel modo seguente:

- 30% di tale disponibilità, ossia L. 360.000.000, quale quota da assegnare ai consultori privati come contributo base;

- 70% di tale disponibilità, ossia L. 840.000.000, quale quota da assegnare sulla base del complesso delle attività condotte secondo la seguente ulteriore tripartizione:

- 25% pari a L. 300.000.000 per le prestazioni sanitarie

- 35% pari a L. 420.000.000 per le prestazioni psico-sociali

- 10% pari a L. 120.000.000 per le attività promozionali;

Ricordato che la sopra citata d.g.r. n. 53639 del 21 marzo 1990 oltre ai criteri di riparto delle disponibilità, fissa i seguenti ulteriori criteri di determinazione dei contributi spettanti ai singoli consultori come segue:

A) Criteri di definizione del contributo base

1) Entità della popolazione del comune di ubicazione

La disponibilità complessiva del contributo base, pari a L. 360.000.000, è ripartita sulla base dell'entità della popolazione del comune di ubicazione del consultorio privato secondo le tre fasce seguenti:

- (I fascia) 44% della disponibilità ai Consultori Familiari ubicati in centri con popolazione superiore a un milione di abitanti (Milano città);

- (II fascia) 40% della disponibilità ai Consultori Familiari ubicati in centri con popolazione compresa tra i 40.000 e 1.000.000 di abitanti;

- (III fascia) 16% della disponibilità ai Consultori Familiari

ubicati in centri con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;

2) *Presenza del servizio di segreteria*

Il contributo base spettante (sub disponibilità per la fascia di appartenenza diviso per il numero dei consultori costituenti la fascia) viene assegnato interamente se il consultorio ha rispettato lo standard di presenza per «almeno 20 ore settimanali in normale orario di ufficio di un operatore filtro e/o segreteria».

In carenza di tale standard il contributo base viene abbattuto del 50% e la disponibilità residua viene ripartita tra gli altri consultori accrescendo il contributo base iniziale.

B) Criteri di definizione dei contributi per le attività condotte

3) *Contributo per le prestazioni sanitarie*

Per ogni consultorio sono censiti, deducendole dalla documentazione allegata alla domanda di contributo, il numero di prestazioni sanitarie rendicontate ed il numero di ore settimanali di operatori sanitari (ginecologi, urologi, endocrinologi, ostetriche, assistenti sanitarie visitatrici) presenti.

Non sono ammessi a contribuzione volumi di prestazioni dichiarate che eccedano lo standard massimo di 2.000 prestazioni sanitarie annue o che risultino inferiori allo standard minimo di 100 prestazioni sanitarie annue.

La sub-disponibilità complessiva di L. 300.000.000 viene ripartita per il totale regionale di prestazioni sanitarie ammissibili, determinando così il contributo unitario per prestazione.

Ad ogni centro viene assegnato l'importo corrispondente al contributo unitario moltiplicato per il numero di prestazioni ammissibili a contributo.

4) *Contributo per le prestazioni psico-sociali*

Per ogni consultorio sono censiti, deducendole dalla documentazione allegata alla domanda di contributo, il numero di prestazioni psico-sociali rendicontate ed il numero di ore settimanali di operatori psico-sociali (psicologi, assistenti sociali, consulenti familiari) presenti.

Non sono ammessi a contribuzione volumi di prestazioni dichiarate che eccedano lo standard massimo di 2.000 prestazioni annue.

La sub-disponibilità complessiva di L. 420.000.000 viene ripartita per il totale regionale di prestazioni psico-sociali ammissibili, determinando così il contributo unitario per prestazione.

Ad ogni centro viene assegnato l'importo corrispondente al contributo unitario moltiplicato per il numero di prestazioni ammissibili a contributo.

C) Contributo per le attività promozionali

Per ogni consultorio è censito il numero di corsi e di incontri organizzati nell'anno di rendicontazione su specifiche tematiche consultoriali. Sono ammessi a contributo fino a un massimo di 6 corsi e 6 incontri.

La disponibilità specifica per le attività promozionali di L. 120.000.000 viene ripartita per il totale di corsi e incontri ammissibili, determinando così il contributo unitario.

Ad ogni centro viene assegnato l'importo corrispondente al contributo unitario moltiplicato per il numero di corsi/incontri ammissibili a contributo.

Constatato che all'Unità Organizzativa Famiglia, Minori e Dipendenze della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale sono pervenute n. 46 domande di contributo, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 44/1976;

Considerato che le Aziende Sanitarie Locali del territorio regionale, invitate a segnalare al sopra citato Servizio gli esiti delle verifiche dei Servizi di Vigilanza rispetto all'esercizio delle funzioni da parte dei consultori familiari privati autorizzati, non evidenziano elementi contrastanti al mantenimento dell'autorizzazione regionale ed al rispetto dei criteri;

Preso atto del permanere dei requisiti necessari per il mantenimento dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività consultoriali, di cui all'art. 13, l.r. n. 44/1976;

Atteso che si è programmata la verifica, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'appropriatezza degli interventi effettuati dai consultori privati autorizzati;

Stabilito che l'analisi delle singole documentazioni trasmesse dai 46 consultori privati, effettuata sulla base dei criteri di determinazione dei contributi sopra richiamati, condu-

ce alla determinazione dei contributi spettanti per l'anno 2000 analiticamente specificati nell'allegato 1, composto da 5 pagine, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista l'intesa con la commissione consiliare competente espressa nella seduta del 20 luglio 2000;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di assegnare, per quanto espresso in premessa, la somma totale di L. 1.200.000.000, stanziata sul cap. 2.3.5.1.2769 del Bilancio 2000, ai consultori privati autorizzati specificatamente indicati, per le rispettive assegnazioni, nell'allegato 1 composto da 5 pagine che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di accertare l'appropriatezza degli interventi effettuati dai consultori privati autorizzati tramite l'attività di verifica da parte delle Aziende Sanitarie Locali;

3. di provvedere con successivo decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale all'impegno e liquidazione della somma sopra indicata.

Il segretario: Sala

_____ • _____

Allegato 1

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2000 AI CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI AUTORIZZATI
AI SENSI DELL'ART. 13 E 15 DELLA L.R. 6 SETTEMBRE 1976, N. 44 - CAP. 2.3.5.1.2769 DEL BILANCIO 2000 - £. 1.200.000.000.=.

CODICE TERRITORIALE	CODICE BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE STRUTTURA UBICAZIONE - CODICE FISCALE	Fascia Popolazione	N.Ore Segreteria	PRESTAZ. SANITARIE			PRESTAZ. PSICO-SOCIALI			ATTIVITA' PROMOZIONALI			TOTALE CONTRIBUTO ASSEGNATO	
					ASSEGNAZIONE	Numero Prestaz.	n.ore/sett Operat.	ASSEGNAZIONE	Numero Prestaz.	n.ore/sett Operat.	ASSEGNAZIONE	N. CORSI	N. Incontri		ASSEGNAZIONE
08-000012	23498-6	ISTITUTO "LA CASA DI VARESE" VARESE - 80100380122 (aut. dpgr n.90 del 23.2.1978)	II	36	8.470.588	150	6	1.284.027	1.812	77	13.456.398	6	6	3.538.083	26.749.097
08-000012	01888-6	CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA BUSTO A.-90006560123 (aut. dpgr n.1168 del 22.1.1988)	II	36	8.470.588	50	2	(1)	876	24	6.505.411	6	0	1.769.042	16.745.040
08-000012	30117-8	"CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA" SARONNO-94000240120 (aut. dpgr n.219 del 12.6.1979)	III	30	4.675.325	831	7	7.113.509	1.304	38	9.683.853	6	6	3.538.083	25.010.771
08-000013	23507-7	CONS. PREMATRIMONIALE E MATRIMONIALE "LA FAMIGLIA" COMO-95003690138 (aut. dpgr n.91 del 23.2.1978)	II	36	8.470.588	129	17	1.104.263	2.000	64	14.852.536	6	6	3.538.083	27.965.471
08-000097	23510-6	CENTRO LECCHESE ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA LECCO-83006940130 (aut. dpgr n.217 del 12.6.1979)	II	24	8.470.588	2	2	(1)	1.402	40	10.411.628	6	6	3.538.083	22.420.298
08-000014	104247-9	CONSULT. PREMATRIM. E MATRIMONIALE SONDRIO-9300393014 (aut. dpgr n.1766 del 18.2.1992)	III	20	4.675.325	0	2	(1)	362	57	2.688.309	3	6	2.653.563	10.017.196
08-000016	01982-9	CENTRO PROMOZIONE FAMIGLIA BERGAMO-01683780165 (aut. dpgr n.14762 del 14.7.1987)	II	41	8.470.588	250	10	2.140.045	2.000	70	14.852.536	6	0	1.769.042	27.232.210
08-000016	26587-2	CENTRO CATTOLICO PER LA FAMIGLIA SARNICO-80008770168 (aut. dpgr n. 204 del 10.4.1981)	III	10	2.057.143	1.035	13	8.859.785	604	10	4.485.466	6	1	2.063.882	17.466.276
08-000015	23495-5	CENTRO ORIENTAMENTO PER LA FAMIGLIA MONZA-94501060159 (aut. dpgr n. 218 del 12.6.1979)	II	40	8.470.588	2.000	10	17.120.358	805	27	5.978.146	6	6	3.538.083	35.107.175
08-000013	157814-2	ASSOCIAZIONE LA CASA ERBA-91007580136 (aut. dgr n. 39506 del 12/11/98)	III	16	2.057.143	2	2	(1)	160	39	1.188.203	1	6	2.063.882	5.309.228
08-000017	23505-9	CONSULT. PREMATRIM. E MATRIMONIALE BRESCIA-80049500178 (aut. dpgr n.92 del 23.2.1978)	II	36	8.470.588	632	3	5.410.033	1.956	108	14.525.780	6	5	3.243.243	31.649.645
08-000016	107751-8	"AIED" BERGAMO-95021000161 (aut. dpgr n.6324 del 21.7.1993)	II	100	8.470.588	2.000	48	17.120.358	1.144	23	8.495.651	6	1	2.063.882	36.150.479
08-000017	30116-4	"AIED" BRESCIA-00873770176 (aut. dpgr n.200 del 10.4.1981)	II	46	8.470.588	2.000	118	17.120.358	2.000	94	14.852.536	6	6	3.538.083	43.981.565
08-000020	23512-3	"CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE" MANTOVA-80027000209 (aut. dpgr n.85 del 23.2.1978)	II	36	8.470.588	1.369	15	11.718.885	2.000	69	14.852.536	6	6	3.538.083	38.580.093
08-000019	23509-4	"CONSULT. PREMATRIMONIALE E MATRIMONIALE" CREMONA-80011480193 (aut. dpgr n. 87 del 23.2.1978)	II	38	8.470.588	0	4	(1)	416	22	3.089.327	0	0	0	11.559.914
08-000098	26584-1	"CENTRO PER LA FAMIGLIA" LODI-84512420153 (aut. dpgr n.116 del 17.3.1982)	II	37	8.470.588	168	12	1.438.110	856	28	6.356.885	6	6	3.538.083	19.803.668

CODICE TERRITORIALE	CODICE BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE STRUTTURA UBICAZIONE - CODICE FISCALE	Fascia Popolazione	N. Ore Segreteria	PRESTAZ. SANITARIE			PRESTAZ. PSICO-SOCIALI			ATTIVITA' PROMOZIONALI			TOTALE CONTRIBUTUTO ASSEGNATO	
					ASSEGNAZIONE	Numero Prestaz.	n. ore/sett Operat.	ASSEGNAZIONE	Numero Prestaz.	n. ore/sett Operat.	ASSEGNAZIONE	N. CORSI	N. Incontri		ASSEGNAZIONE
08-000098	23511-9	CONSULTORIO "LA FAMIGLIA" LODI-84509180158 (aut. dpgr n.94 del 27.2.1978)	II	36	8.470.588	907	16	7.764.082	563	48	4.180.989	0	0	12	20.415.671
08-000015	23496-9	"CE.AF. CONS. PER LA FAMIGLIA" S.GIUL. MILANESE-80118870155 (aut. dpgr n.95 del 27.2.1978)	III	24	4.675.325	350	6	2.996.063	721	29	5.354.339	4	6	2.948.403	15.974.131
08-000015	23506-3	"CENTRO ASS.ZA ALLA FAMIGLIA" CERNUSCO S/N.-97012650152 (aut. dpgr n.216 del 12.6.1979)	III	13	2.057.143	48	2	(1)	333	17	2.472.947	0	6	1.769.042	6.299.132
08-000015	23497 - 2	"CONSULT. PREMATR. E MATR." TREZZO D'ADDA-83507550156 (aut. dpgr n.220 del 12.6.1979)	III	21	4.675.325	275	5	2.354.049	1.748	60	12.981.116	6	2	2.358.717	22.369.207
08-000015	26264-6	"CENTRO ASSISTENZA FAMIGLIA" VIMERCATE-94000540156 (aut. dpgr n.315 del 19.6.1985)	III	21	4.675.325	45	2	(1)	1.142	71	8.480.798	6	6	3.538.083	16.694.206
08-000015	26265-9	"CENTRO ASSISTENZA FAMIGLIA" DESIO-08646260151 (aut. dpgr n.314 del 19.6.1985)	III	77	4.675.325	2.000	15	17.120.358	1.746	59	12.966.264	2	6	2.358.717	37.120.665
08-000015	26583-8	"CENTRO DELLA FAMIGLIA" CINISELLO B.-94504590152 (aut. dpgr n. 199 del 10.4.1981)	II	38	8.470.588	165	8	1.412.430	2.000	91	14.852.536	1	6	2.063.882	26.799.437
08-000015	129373-9	CENTRO FAMIGLIA DEL DECANATO BRESCO-97123690154 (aut. dgr n.58674 del 25.10.1994)	III	24	4.675.325	23	2	(1)	360	14	2.673.456	5	2	2.063.882	9.412.663
08-000015	23501-5	C.F. "CENTRO DI ASSIST. ALLA FAMIGLIA" BOLLATE-97013020157 (aut. dpgr n.201 del 10.4.1981)	II	23	8.470.588	367	8	3.141.586	608	23	4.515.171	6	0	1.769.042	17.896.386
08-000015	78640-3	"CENTRO DI CONSUL. PER LA FAMIGLIA" RHO - 86505410158 (aut. dpgr n.14760 del 14.07.1987)	II	37	8.470.588	121	4	1.035.782	1.246	34	9.253.130	6	6	3.538.083	22.297.583
08-000015	113375-1	"CENTRO DI CONSUL. PER LA FAMIGLIA" MAGENTA - 93002180151 (aut. dgr n. 43746 del 17.11.1993)	III	28	4.675.325	205	3	1.754.805	1.711	47	12.706.332	6	6	3.538.083	22.674.545
08-000015	23514-0	ISTITUTO "LA CASA" MILANO - 06765920159 (aut. dpgr n.89 del 23.02.1978)	I	40	10.560.000	40	35	(1)	2.000	121	14.852.536	6	6	3.538.083	28.950.618
08-000015	23499-9	"CONSULT. FAMILIARE INTERDECANALE" MILANO - 80180910152 (aut. dpgr n. 198 del 10.04.1981)	I	48	10.560.000	565	14	4.836.501	856	38	6.356.885	6	6	3.538.083	25.291.470
08-000015	52433-6	"CENTRO EDUCAZIONE DEMOGRAFICA" MILANO - 97000540159 (aut. dpgr n.115 del 17.03.1982)	I	40	10.560.000	2.000	100	17.120.358	2.000	144	14.852.536	0	4	1.179.361	43.712.255
08-000015	54864-8	"CENTRO PROBLEMI DONNA" MILANO - 80197450150 (aut. dpgr n.598 del 12.10.1983)	I	50	10.560.000	2.000	43	17.120.358	2.000	20	14.852.536	6	6	3.538.083	46.070.977
08-000015	23494-1	CENTRO DI ASS. "LA FAMIGLIA AMBROSIANA" MILANO - 80129790152 (aut. dpgr n.214 del 12.06.1979)	I	24	10.560.000	0	2	(1)	511	37	3.794.823	0	0	0	14.354.823
08-000015	25277-5	C.E.M.P. "CENTRO EDUCAZ. MATR. PREM." MILANO - 80056650155 (aut. dpgr n.197 del 10.04.1981)	I	40	10.560.000	2.000	49	17.120.358	2.000	78	14.852.536	6	6	3.538.083	46.070.977

CODICE TERRITORIALE	CODICE BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE STRUTTURA UBICAZIONE - CODICE FISCALE	Fascia Popolazione	N.Ore Segreteria	PRESTAZ. SANITARIE			PRESTAZ. PSICO-SOCIALI			ATTIVITA' PROMOZIONALI			TOTALE CONTRIBUTO ASSEGNATO		
					ASSEGNAZIONE	Numero Prestaz.	n.ore/sett Operat.	ASSEGNAZIONE	Numero Prestaz.	n.ore/sett Operat.	ASSEGNAZIONE	N. CORSI	N. Incontri		ASSEGNAZIONE	
08-000015	78641-7	ASSOCIAZIONE "GEPO" MILANO - 97036120158 (aut. dpgr n.10562 del 24.05.1988)	I	36	10.560.000	2.000	59	17.120.358	2.000	27	14.852.536	6	6	3.538.083	46.070.977	
08-000015	54865-1	"CONSULTORIO DI VIALE RESTELLI" MILANO - 80144470152 (aut. dpgr n.596 del 12.10.1983)	I	20	10.560.000	102	8	873.138	200	27	1.485.254	1	3	1.179.361	14.097.753	
08-000015	23513-7	CONSULTORIO "LA FAMIGLIA" MILANO - 80109670150 (aut. dpgr n.96 del 27.02.1978)	I	33	10.560.000	616	10	5.273.070	2.000	106	14.852.536	6	6	3.538.083	34.223.691	
08-000015	26263-2	C.F. "DECANATO DI NIGUARDA" MILANO - 97019790150 (aut. dpgr n.316 del 19.06.1985)	I	45	10.560.000	284	4	2.431.091	1.009	61	7.493.104	6	6	3.538.083	24.022.279	
08-000015	26585-5	"A.N.C.E.D." MILANO - 03691020154 (aut. dpgr n.202 del 10.04.1981)	I	63	10.560.000	2.000	53	17.120.358	2.000	18	14.852.536	0	5	1.474.201	44.007.095	
08-000015	23504-6	"CENTRO ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA" BINASCO - 97008900157 (aut. dpgr n.93 del 27.02.1978)	III	31	4.675.325	2.000	54	17.120.358	784	41	5.822.194	6	0	1.769.042	29.386.920	
08-000015	22670-2	"A.N.F.F.A.S." MILANO - 08186500156 (aut. dgr n.5937 del 11.12.1995)	I	40	10.560.000	312	14	2.670.776	1.164	61	8.644.176	4	6	2.948.403	24.823.355	
08-000017	24872-3	C.I.D.A.F. BRESCIA-80019090176 (aut. dpgr n.211 del 12.6.1979)	II	30	8.470.588	976	18	8.354.735	2.000	65	14.852.536	6	6	3.538.083	35.215.942	
08-000020	17655-6	CENTRO CONSULENZA FAMILIARE VIADANA-92001390209 (aut. dpgr n.1130 del 22.10.1986)	III	25	4.675.325	46	2	(1)	577	38	4.284.957	3	6	2.653.563	11.613.843	
08-000015	54863-4	"CENTRO DI SERVIZIO ALLA FAMIGLIA" ASSAGO - 97002520159 (aut. dpgr n.597 del 12.10.1983)	III	56	4.675.325	2.000	33	17.120.358	555	41	4.121.579	6	0	1.769.042	27.686.303	
08-000015	42908-0	CENTRO CONSULENZA FAMIGLIA MILANO - 97052910151 (aut. dpgr n.10563 del 24.05.1988)	I	29	10.560.000	273	8	2.336.929	945	60	7.017.823	6	6	3.538.083	23.452.836	
08-000015	23492-4	CENTRO STUDI COPPIA MILANO - 04016810154 (aut. dpgr n.212 del 12.06.1979)	I	152	10.560.000	2.000	66	17.120.358	2.000	143	14.852.536	0	6	1.769.042	44.301.937	
08-000015	18802-9	VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO MILANO - 07277190158 (aut. pdgr n.215 del 12.06.1979)	I	36	10.560.000	964	63	8.252.013	80	28	594.101	6	6	3.538.083	22.944.197	
TOTALE					1.762	360.000.000	35.302	977	300.000.000	56.556	2.437	420.000.000	204	203	120.000.000	1.200.000.000

NOTE: (1) Le prestazioni non raggiungono il tetto minimo fissato

(2) Contributo unitario: PRESTAZIONI SANITARIE £ 8.560 , PRESTAZIONI PSICOSOCIALI £ 7.426, ATTIVITA' PROMOZIONALI £ 294.840

[BUR20000134]

[4.6.4]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/993**Cancellazione della Pro Loco di Albosaggia (SO) dall'albo regionale delle Associazioni Pro Loco istituito con la l.r. n. 64/75**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 22 aprile 1975 n. 64 concernente «Istituzione dell'albo regionale delle Associazioni Pro Loco»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 43099 del 26 maggio 1989 con la quale è stata iscritta la Pro Loco di Albosaggia nell'albo regionale delle Associazioni Pro Loco al n. 479;

Vista, la comunicazione del comune di Albosaggia del 30 agosto 1999 prot. n. 28299 con la quale si richiede la cancellazione della Pro Loco di Albosaggia (SO), dall'albo regionale delle Associazioni Pro Loco;

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 451 del 10 febbraio 2000, con la quale si accoglie la domanda incidentale di sospensiva, salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'amministrazione precedente;

Vista la comunicazione di questa amministrazione del 24 marzo 2000 prot. 9299 con la quale si è provveduto ad informare il comune di Albosaggia e la Pro Loco di Albosaggia dell'intenzione di aprire un nuovo procedimento, in conformità alle disposizioni contenute nella l. 241/90 e nella l.r. 30/99, per la cancellazione della Pro Loco di Albosaggia dall'albo regionale;

Vista la comunicazione del comune di Albosaggia del 5 aprile 2000 prot. n. 10984 con la quale si informa che la Pro Loco di Albosaggia ha trasferito la propria sede operativa nel comune di Sondrio;

Vista la comunicazione del comune di Albosaggia del 21 aprile 2000 prot. n. 12636 con la quale si conferma la precedente richiesta di cancellazione della Pro Loco di Albosaggia (SO), dall'albo regionale delle Associazioni Pro Loco;

Vista la memoria difensiva del 13 giugno 2000 prot. n. 18319 presentata dalla Pro Loco di Albosaggia ex art. 10 della legge 241/90;

Vista la comunicazione del 26 giugno 2000 prot. n. 19384 di questa amministrazione con la quale si è provveduto a trasmettere al comune di Albosaggia la memoria difensiva della Pro Loco di Albosaggia;

Vista la comunicazione del comune di Albosaggia del 30 giugno 2000 prot. n. 19872 con la quale si forniscono ulteriori motivazioni a sostegno della volontà di cancellazione della Pro Loco di Albosaggia dall'albo regionale delle Associazioni Pro Loco;

Constatato il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 4 della l.r. n. 64/75 ed in particolare della presenza nel Consiglio di amministrazione dell'Associazione di tre consiglieri comunali in rappresentanza del comune di Albosaggia;

Ritenuto, quindi, di procedere alla cancellazione della Pro Loco di Albosaggia dall'albo regionale delle Associazioni Pro Loco in considerazione del venir meno delle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/75;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge del 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di cancellare la Pro Loco di Albosaggia (SO), dall'albo regionale delle associazioni Pro Loco per le motivazioni espresse nelle premesse

2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria della Giunta Regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000135]

[5.1.2]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/998**Legge 24 dicembre 1993, n. 560. Indirizzi per il subentro nella titolarità dell'atto di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 14 avente

come oggetto «Subentro nella domanda e nell'assegnazione - Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea» che al comma 4 stabilisce che «Il Consiglio Regionale approva i criteri per la disciplina dei subentri, degli ampliamenti del nucleo familiare e dell'ospitalità temporanea»;

Vista la d.c.r. del 26 marzo 1985, n. III/2024 di attuazione delle disposizioni dell'art. 14, comma 4 della citata l.r. 91/1983 concernente i criteri per la disciplina dei subentri, degli ampliamenti del nucleo familiare e dell'ospitalità temporanea, che stabilisce in particolare al punto B:

«... omissis ...

Nel caso di subentro nell'assegnazione, la stabile convivenza dei subentranti, esclusi il coniuge o convivente more uxorio e i figli minori, deve essere nota all'ente gestore degli alloggi e deve figurare come residenza anagrafica ed effettivo domicilio per un periodo non inferiore a tre anni, e risultare altresì dichiarata in sede di effettuazione o aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza.

... omissis ...»

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560, articolo unico, comma 6 che recita: «Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.»;

Rilevato da parte del Dirigente del Servizio proponente la necessità di fornire omogenei indirizzi agli Enti proprietari per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge 560/1993:

1. Per la rinuncia, da parte dell'assegnatario, della titolarità dell'atto di cessione dell'alloggio, a favore del coniuge o convivente more uxorio e figli minori, così come previsto dalla d.c.r. 2024/1985;

2. Per l'acquisto dell'alloggio da parte dei componenti del nucleo familiare secondo quanto previsto dalla d.c.r. 2024/1985;

Rilevato da parte del Dirigente del Servizio proponente la necessità di proporre i seguenti criteri:

a) Nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio, rinunci nelle forme di legge, all'acquisto dell'alloggio, fatto salvo il suo diritto dell'abitazione, può subentrare nell'acquisto dell'alloggio il coniuge, il convivente more uxorio, secondo da quanto stabilito dalla d.c.r. del 26 marzo 1985, n. III/2024, e i figli minori secondo la disciplina in materia;

b) Nel caso in cui l'assegnatario di cui al lett. a), rinunci all'acquisto dell'alloggio a favore del coniuge, del convivente more uxorio e dei figli minori, può nelle forme di legge, rinunciare al diritto di abitare, come stabilito dall'articolo unico, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

c) Nel caso in cui l'assegnatario, rinunci nelle forme di legge, all'acquisto dell'alloggio, fatto salvo il diritto dell'abitazione in suo favore, può subentrare nell'acquisto dell'alloggio il componente familiare che abbia i requisiti di subentro disciplinati dalla d.c.r. del 26 marzo 1985, n. III/2024;

Considerata opportuna la proposta del Dirigente del Servizio proponente di stabilire gli indirizzi per l'acquisto dell'alloggio di e.r.p., ai sensi della l. 560/1993, per i componenti del nucleo familiare dell'assegnatario;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32, art. 17 della legge 127/97;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di stabilire gli indirizzi per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come stabiliti dal Consiglio Regionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 560, a favore dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario:

a) Nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio, rinunci nelle forme di legge, all'acquisto dell'alloggio, fatto salvo il suo diritto dell'abitazione, può subentrare nell'acquisto dell'alloggio il coniuge, il convivente more uxorio, secondo da quanto stabilito dalla d.c.r. del 26 marzo 1985, n. III/2024 e i figli minori secondo la disciplina in materia.

b) Nel caso in cui l'assegnatario di cui alla lett. a), rinunci all'acquisto dell'alloggio a favore del coniuge, del convivente more uxorio e dei figli minori, può nelle forme di legge, rinun-

ciare al diritto di abitare, come stabilito dall'articolo unico, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

c) Nel caso in cui l'assegnatario, rinunci nelle forme di legge, all'acquisto dell'alloggio, fatto salvo il diritto dell'abitazione in suo favore, può subentrare nell'acquisto dell'alloggio il componente familiare che abbia i requisiti di subentro disciplinati dalla d.c.r. del 26 marzo 1985, n. III/2024.

Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000136]

[3.5.0]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/1035

Nomina della consulta regionale per i problemi del teatro di prosa per il triennio 2000/2003, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1° dicembre 1983, n. 88

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 1° dicembre 1983, n. 88 «Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro»;

Premesso che l'art. 2 della citata legge regionale prevede l'istituzione della consulta regionale per i problemi del teatro di prosa con durata triennale, rinnovabile;

Considerato che, secondo quanto disposto dal medesimo articolo, comma terzo, a tale consulta compete la formulazione di pareri in merito ai programmi di attività teatrale di cui alla l.r. 8 novembre 1977, n. 58, tenendo conto del complesso delle realtà produttive esistenti sul territorio lombardo con particolare riferimento a quelle svolte dai soggetti che hanno beneficiato dei contributi regionali nell'anno precedente a quello di riferimento;

Richiamata la propria deliberazione n. 24969 del 18 febbraio 1997 con la quale la consulta è stata rinnovata per il triennio 1997/2000;

Preso atto che occorre pertanto procedere al suo rinnovo ai sensi dell'art. 2 della già citata l.r. 88/83;

Acquisite, ai sensi dell'art. 2 - secondo comma - della l.r. 88/83, le designazioni degli enti interessati;

Viste le proposte di designazione formulate dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, ai sensi dell'art. 2 - comma secondo - della l.r. 88/83, relative ai tre esperti sottospecificati, dei quali si allegano i curricula (All. A parte integrante e sostanziale del presente atto) (*omissis*) comprovanti l'elevata competenza in materia:

- Gastone Geron;
- Stefano Monti;
- Roberto de Anna;

Ritenuto che, in base ai curricula e all'attività svolta, tali soggetti sono in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza che garantiscono la necessaria qualificazione e competenza;

Visto l'art. 3 della l.r. 1° dicembre 1983, n. 88 relativo alle indennità di presenza e al rimborso delle spese spettanti ai membri della Consulta di cui trattasi;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di designare, in seno alla Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa, quali esperti per i problemi del teatro i signori:

- Gastone Geron;
- Stefano Monti;
- Roberto de Anna;

2) di istituire, per il triennio 2000/2003, la Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa così composta:

- Presidente - Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
- Assessori competenti per materia di ciascuna Provincia della Lombardia
- Assessori competenti per materia di ciascun Comune capoluogo della Lombardia
- Gastone Geron - *esperto designato dalla Giunta Regionale*
- Stefano Monti - *esperto designato dalla Giunta Regionale*

- Roberto de Anna - *esperto designato dalla Giunta Regionale*

- Emanuele Banterle - *in rappresentanza delle cooperative culturali designato dall'Unat - Coop Agis Lombardia*

- Fiorenzo Grassi - *in rappresentanza delle cooperative culturali designato dall'Unat - Coop Agis Lombardia*

- Gaetano Callegaro - *in rappresentanza delle cooperative culturali designato dall'Unat - Coop Agis Lombardia*

- Stefano Lo Surdo - *in rappresentanza delle compagnie private designato dall'Unat - Private Agis Lombardia*

- Giancarlo Volpi - *in rappresentanza delle compagnie private designato dall'Unat - Private Agis Lombardia*

- Desiderio Dell'Orto - *designato dall'Associazione Lombardia Cooperazione Culturale*

- Mario Ferrari - *in rappresentanza delle Compagnie di Teatro Ragazzi designato dall'Astra Agis Lombardia*

- Monica Gattini Bernabò - *in rappresentanza delle Compagnie di Teatro Ragazzi designata dall'Astra Agis Lombardia*

- Tiziana Pirola - *designata dalla Federazione Regionale delle Cooperative Culturali della Confederazione Cooperativa Italiana*

- Vincenzo Giffoni - *designato dal Centro Teatrale Bresciano*

- GianMario Maggi - *designato dall'ente Autonomo Piccolo Teatro di Milano*

3) di affidare alla struttura «Attività Teatrali e Musicali» la funzione di segreteria e la definizione delle modalità organizzative e di funzionamento;

4) di riconoscere ai membri della Consulta in questione l'indennità di presenza secondo quanto previsto dalla d.g.r. 11 gennaio 1999, n. 6/40941 concernente «Approvazione dei criteri per la costituzione e il funzionamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali, commissioni, comitati o collegi comunque denominati»;

5) notificare le nomine in argomento ad ogni componente della Consulta;

6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20000137]

[4.3.0]

CIRC.R. 7 AGOSTO 2000 - N. 37

Direzione Generale Agricoltura - Circolare applicativa della d.g.r. 48869 del 1 marzo 2000 punto c) e punto i) del deliberato e della d.g.r. 49723 del 27 aprile 2000, punto 2 del deliberato (l. 79/2000)

Con le d.g.r. n. 6/48869 del 1 marzo 2000 e n. 6/49723 del 27 aprile 2000 è stato riservato, nell'ambito delle quote da assegnare per le vendite dirette, un quantitativo di 10.000 quintali ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute - ubicate nel territorio regionale - che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di apposite strutture produttive che allevino vacche da latte (punto 2 del deliberato). Questo in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 1-bis della l. 79/2000.

La d.g.r. n. 6/49723 del 27 aprile 2000, in particolare, al punto 2 del deliberato, dispone che le quote di che trattasi vengano assegnate previa circolare che definisca i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati nonché i criteri e le procedure di assegnazione da parte dell'amministrazione Regionale.

A) Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso

Possono accedere all'attribuzione delle quote di cui alla d.g.r. 48869 dell'1 marzo 2000 punto c) e punto i) del deliberato e della d.g.r. 49723 del 27 aprile 2000, punto 2 del deliberato i soggetti indicati nella l. 79/2000 art. 1 comma 1-bis (come indicato nel primo capoverso della presente circolare).

Poiché le aziende degli istituti di pena, nonché le istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap hanno finalità diverse dalle aziende delle università degli studi, degli istituti di istruzione, degli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, si prevedono differenti requisiti e modalità di assegnazione delle quote, in relazione alle diverse finalità, come di seguito specificate:

1. Istituti di pena, istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap

Possono accedere alle assegnazioni integrative gli istituti di pena, nonché le istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap titolari di quota alla data del 1 aprile 1999 e che abbiano mediamente prodotto (con riferimento a quanto contenuto nella dichiarazione di vendita o di consegna) nella campagna 98/99 e 99/00 almeno l'80% della quota di cui risultano titolari.

Le condizioni e i requisiti indicati nella domanda dovranno essere comprovati da idonea documentazione (dichiarazione di consegna, dichiarazione di vendita, copia atto costitutivo).

2. Università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione

Possono accedere alle assegnazioni integrative:

a) le università degli studi, gli istituti di istruzione, gli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione titolari di quota alla data dell'1 aprile 1999 e che abbiano mediamente prodotto (con riferimento a quanto contenuto nella dichiarazione di vendita o di consegna) nella campagna 98/99 e 99/00 almeno l'80% della quota di cui risultano titolari per i medesimi periodi;

b) le università degli studi, gli istituti di istruzione, gli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione che abbiano progetti di ricerca approvati ed in corso di realizzazione che prevedono l'allevamento di bovini da latte e la produzione di latte.

Le condizioni e i requisiti indicati nella domanda dovranno essere comprovati da idonea documentazione (dichiarazione di consegna, dichiarazione di vendita, progetto di ricerca, copia dell'atto costitutivo per gli enti privati di ricerca).

B) Presentazione delle domande

1. Istituti di pena, istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap

La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando l'apposito modello (Mod. Ist. Allegato alla presente); tale istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul BURL, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura Organismo Pagatore Regionale - Organizzazioni Comuni di Mercato - piazza Quattro Novembre n. 5 - 20124 Milano o, in alternativa, agli STAP competenti per territorio. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione probante.

Si precisa che non saranno ritenute valide le richieste inoltrate precedentemente alla pubblicazione della presente circolare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Per le domande trasmesse tramite servizio postale farà fede la data di spedizione.

2. Università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione

La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando l'apposito modello (Mod. Pro. Allegato alla presente); tale istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul BURL alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura Organismo Pagatore Regionale - Organizzazioni Comuni di Mercato - piazza Quattro Novembre n. 5 - 20124 Milano o, in alternativa, agli STAP competenti per territorio. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione probante. Si precisa che non saranno ritenute valide le richieste inoltrate precedentemente alla pubblicazione della presente circolare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Per le domande trasmesse tramite servizio postale farà fede la data di spedizione.

C) Attribuzione delle quote

La attribuzione delle quote integrative (che vengono assegnate come quota A vendite dirette) viene fatta entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande e nel limite massimo del quantitativo disponibile (10.000 quintali).

L'attribuzione verrà effettuata in funzione del numero di vacche in lattazione dichiarate nel modello di istanza (in produzione per le aziende già operative e in produzione a regime per quelle non ancora operative) nei limiti del quantitativo richiesto e per un massimo di 50 quintali a vacca in lattazione e della quota di titolarità per il periodo 99/00, previa valutazione, da parte della Direzione Generale Agricoltura, del progetto eventualmente presentato e delle generali condizioni produttive dell'azienda.

L'assegnazione viene fatta direttamente dalla Direzione Generale Agricoltura e viene comunicata singolarmente a tutti i soggetti beneficiari.

Vincoli e precisazioni in merito alle quote integrative assegnate

- Le quote integrative assegnate a seguito dell'applicazione della presente circolare non possono essere, in tutto o in parte, vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida.

- I soggetti beneficiari devono in ogni caso essere in grado di documentare, direttamente alla Regione Lombardia DG Agricoltura, al termine delle campagne 2000/2001 e 2001/2002, la copertura produttiva di almeno il 90% della quota di cui sono titolari (quota storica ed quota integrativa) mediante l'invio della dichiarazione di consegna/vendita entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo produttivo. In caso contrario si procederà al riallineamento alla produzione effettiva fino alla concorrenza della quota assegnata.

- La quota di cui il soggetto beneficiario è titolare non può essere, in tutto o in parte, venduta, affittata, comodata o costituire oggetto di contratti di soccida, pena la perdita della quota integrativa assegnata a seguito dell'applicazione della presente circolare.

Nel precisare che copia della presente circolare viene pubblicata sul BURL della Regione Lombardia, si invitano le amministrazioni e le strutture regionali presenti sul territorio a provvedere alla più ampia diffusione, presso i soggetti potenzialmente beneficiari, dei contenuti della presente circolare.

Il direttore generale
della Direzione Generale Agricoltura
Paolo Baccolo

Mod. Ist

Spett.le

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO (L. 79/00 Art. 1 comma 1bis – DGR VI/48869 del 1 marzo 2000 e DGR VI/49723 del 27 aprile 2000)

Il Sottoscritto _____
(Cognome e Nome)

Nato a _____ Il _____

Legale Rappresentante dell'Istituto _____

Indirizzo _____

P. IVA _____

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 2 L. 4 gennaio n. 15 e art. 1 primo comma DPR 20 ott. 1998 n. 403

DICHIARA

- che l'azienda è titolare di quota nel periodo 99/00:

	Periodo 99/00 (kg)
Quota A consegne	
Quota B consegne	
Quota A vendite	
Quota B vendite	

- che l'azienda era attiva nelle campagne lattiere 98/99 e 99/00;

- che l'azienda non ha stipulato contratti di cessione (affitto/vendita) a valere per i periodi 97/98, 98/99 e 99/00;

- che l'azienda ha un numero di vacche in lattazione pari a _____ ;

RICHIEDE

- che venga assegnato all'azienda un quantitativo di riferimento integrativo di KG _____

Si allega copia (barrare le caselle che interessano):

Dichiarazione di Consegna relativa ai periodi 98/99 e 99/00

Dichiarazione di Vendita relativa ai periodi 98/99 e 99/00

Copia dell'atto costitutivo

data

firma

Allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento non scaduto

Mod. Pro

Spett.le

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO (L. 79/00 Art. 1 comma 1bis – DGR VI/48869 del 1 marzo 2000 e DGR VI/49723 del 27 aprile 2000)

Il Sottoscritto _____
(Cognome e Nome)

Nato a _____ Il _____

Legale Rappresentante dell'Istituto _____

Indirizzo _____

P. IVA _____

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 2 L. 4 gennaio n. 15 e art. 1 primo comma DPR 20 ott. 1998 n. 403

DICHIARA (barrare le caselle che interessano)

che l'azienda è titolare di quota nel periodo 99/00:

	Periodo 99/00 (Kg)
Quota A consegne	
Quota B consegne	
Quota A vendite	
Quota B vendite	

- che l'azienda era attiva nelle campagne lattiere 98/99 e 99/00;
- che l'azienda non ha stipulato contratti di cessione (affitto/vendita) a valere per i periodi 97/98, 98/99 e 99/00;
- che è stato approvato ed è in corso di realizzazione un progetto di ricerca che prevede l'allevamento dei bovini da latte;
- che l'azienda ha/avrà un numero di vacche in lattazione pari a _____ ;

RICHIEDE

- che venga assegnato all'azienda un quantitativo di riferimento integrativo di KG _____

Si allega copia (barrare le caselle che interessano):

- Dichiarazione di Consegna relativa ai periodi 98/99 e 99/00
- Dichiarazione di Vendita relativa ai periodi 98/99 e 99/00
- Progetto di ricerca
- Copia dell'atto costitutivo

data

firma

Allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento non scaduto

[BUR20000138]

[5.1.3]

COM.R. 10 AGOSTO 2000 - N. 194

Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile
 - Incarico di collaudo assegnato il 10 luglio 2000 e 26 luglio 2000

Incarico di collaudo assegnato il 10 luglio 2000

- *ASL di Como*
 Comune di Grandola ed Uniti
 Collaudatore: arch. Boffi Adolfo
- *Comune di San Colombano al Lambro*
 Loc. via Steffini, 237
 Collaudatore: geom. Cocquio Giuseppe
- *Comune di Passirano*
 Loc. via Rondinella
 Collaudatore: ing. Mandelli Felice
- *ALER di Lodi*
 Corso d'opera e finale
 Comuni di:
 Codogno - v.le Cairo, 15, 15/E-C
 Sant'Angelo Lodigiano - via Fermi, 2/6 - 8/12 - 14/16
 Collaudatore: ing. Piemonti Fabio
- *ALER di Lodi*
 Corso d'opera e finale
 Comuni di:
 Borghetto - via Gramsci, 1
 Comazzo - via Roma, 32
 Guardamiglio - via Solferino, 4
 Secugnago - via S. Gaudenzio, 2/4
 San Fiorano - via Cremona, 24
 Somaglia - via Europa, 3
 Collaudatore: ing. Piemonti Fabio
- *ALER di Lecco*
 Ed. sovvt.ta in comune di Olgiate Molgora, via Cantù (interv. 03)
 Collaudatore: P.T. Clerici Mario
- *ALER di Lodi*
 Corso d'opera e finale
 Manutenz.ne straord. nei comuni di:
 Graffignana - via Sant'Angelo, 4
 Pieve Fissiraga - via Principale, 48
 Sant'Angelo Lodigiano - via Marconi, 18/24;
 Sant'Angelo Lodigiano - via L. da Vinci, 2/4 - 6/8;
 Sant'Angelo Lodigiano - via Colombo, 25/29;
 Salerano al Lambro - via Manzoni, 6
 Collaudatore: ing. Biancardi Alberto

Incarico di collaudo assegnato il 26 luglio 2000

- *Comune di Vittuone*
 Intervento in località in «Curtascia»
 Collaudatore: arch. Mezzasalma Giorgio.

Il direttore generale:
 Mariogiovanni Sfondrini

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20000139]

[4.6.4]

D.D.G. 27 LUGLIO 2000 - N. 18744

Direzione Generale Industria, Piccole e Medie Imprese, Cooperazione e Turismo - Albo regionale delle Associazioni Pro Loco - l.r. 22 aprile 1975 n. 64. Iscrizione della «Pro Loco Gussola (CR)», «Pro Loco Cadorago (CO)» «Pro Loco Pievese (PV)», «Pro Loco Caravaggio» (BG)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale del 22 aprile 1975 n. 64 concernente «Istituzione dell'albo regionale delle Associazioni Pro Loco»;

Viste le istanze presentate dalle Associazioni Pro Loco: «Pro Loco Gussola» di Gussola (CR), «Pro Loco Cadorago» di Cadorago (CO), «Pro Loco Pievese» di Pieve del Cairo (PV), «Pro Loco Caravaggio» di Caravaggio (BG) tramite i comuni interessati per territorio, corredate dagli atti costitutivi e dai relativi statuti, nonché dai pareri dei consigli comunali rispettivamente a norma degli articoli 4 e 5 della l.r. 22 aprile 1975 n. 64;

Ritenuto di iscrivere all'albo regionale delle Associazioni Pro Loco le istituende Pro Loco costituite con atti pubblici e relativi statuti che sono conformi a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della l.r. 22 aprile 1975 n. 64;

Vista la d.g.r. del 24 maggio 2000 n. 4 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali»;

Preso atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge del 15 maggio 1997 n. 127;

Decreta

di iscrivere all'albo regionale delle Associazioni Pro Loco di cui alla l.r. 22 aprile 1975 n. 64:

- l'associazione «Pro Loco Gussola» con sede nel comune di Gussola (CR);
- l'associazione «Pro Loco Cadorago» con sede nel comune di Cadorago (CO);
- l'associazione «Pro Loco Pievese» con sede nel comune di Pieve del Cairo (PV);
- l'associazione «Pro Loco Caravaggio» con sede nel comune di Caravaggio (BG);

di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento dell'albo regionale di che trattasi.

Il direttore generale: Giorgio Napoli

[BUR20000140]

[3.2.0]

D.D.G. 31 LUGLIO 2000 - N. 18858

Direzione Generale Sanità - Misure di controllo e monitoraggio ai fini del contenimento della Malattia di Newcastle nella Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali»;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 119/92 sul medicinale veterinario così come modificato dal d.lgs. 47/97;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. n. 1265/34;

Vista la l.r. 24 giugno 1988, n. 34 «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia»;

Visto il d.P.R. 15 novembre 1996, n. 657 «Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/66/CEE che istituisce misure comunitarie contro la Malattia di Newcastle»;

Vista la nota del ministero della sanità n. 600.6/24461/25N/2841 del 12 luglio 2000;

Considerato che la malattia rischia di mettere in pericolo il patrimonio avicolo presente sul territorio regionale;

Ritenuto indispensabile applicare misure di controllo al fine di prevenire sul territorio della Regione l'insorgenza di ulteriori focolai;

Considerato che la vaccinazione è uno strumento efficace di lotta contro la Malattia di Newcastle;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua le competenze ed i poteri dei direttori generali;

Vista la d.g.r. del 24 maggio 2000 n. 4 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali»;

Decreta

Art. 1 – Nel territorio della Regione Lombardia è resa obbligatoria la vaccinazione, nei confronti della malattia di Newcastle (di seguito indicata Malattia), dei volatili delle specie sensibili.

La vaccinazione sarà effettuata, tramite l'utilizzo di vaccini regolarmente autorizzati e registrati, sulla base dello schema vaccinale predisposto dal responsabile dell'U.O. Veterinaria.

La vaccinazione è vietata all'interno delle aziende i cui animali manifestino sintomi clinici riferibili alla Malattia.

Gli interventi vaccinali saranno a carico dei titolari degli allevamenti ed effettuati sotto il controllo di medici veterinari così come previsto dalla normativa vigente.

Tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti dovranno essere comunicati, nel più breve tempo, ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. utilizzando il mod. 12, così come previsto dall'art. 65 del d.P.R. 320/54.

Art. 2 – Nelle aziende situate sul territorio della Regione Lombardia potranno essere introdotti unicamente animali sottoposti a vaccinazione così come previsto all'art. 1.

Art. 3 – Sul territorio della Regione Lombardia è consentito lo svolgimento di mostre, fiere, mercati, esposizioni e raduni nonché la vendita ambulante di animali delle specie sensibili alla malattia, a condizione che gli animali siano scortati da un certificato comprovante l'avvenuta vaccinazione nei confronti della Malattia, sulla base delle linee guida riportate nell'allegato schema vaccinale.

Art. 4 – Al fine di verificare l'efficacia degli interventi vaccinali obbligatori, le Aziende effettueranno, in autocontrollo, un numero significativo di campionamenti sui volatili presenti nelle diverse unità produttive.

Il piano di autocontrollo sarà verificato ed approvato dalle AA.SS.LL. tenendo conto della popolazione aviaria presente sul territorio di competenza.

Per quanto riguarda gli allevamenti degli svezziatori, il monitoraggio per la Malattia verrà effettuato dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. contemporaneamente ai prelievi previsti per il controllo dell'influenza aviaria.

Art. 5 – Ai trasgressori delle norme previste dal presente Provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 comma 3 della l. 2 giugno 1988 n. 218.

Art. 6 – Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità.

Renato Botti

F) DECRETI DIRIGENTI UNITÀ ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20000141]

[5.2.1]

D.D.U.O. I AGOSTO 2000 – N. 18981

Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Progetto del «collegamento ferroviario dell'aeroporto della Malpensa con la stazione F.S. di Milano Centrale – tratta da Bovisa F.N.M. a Milano Centrale F.S.» – Proponente: Italferr s.p.a. – Roma, per conto di Ferrovie dello Stato s.p.a. – Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e dell'art. 1 della l.r. 20/1999

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, il giudizio che il progetto di «collegamento ferroviario dell'aeroporto della Malpensa con la stazione F.S. di Milano Centrale: tratta Bovisa F.N.M. – Milano Centrale F.S.», nel comune di Milano, risulta ambientalmente compatibile, con le condizioni e le prescrizioni evidenziate nel paragrafo 5.3.3 del «Rapporto finale di v.i.a.» allegato al presente decreto e di seguito richiamate:

- in fase di esercizio siano effettuate periodiche misurazioni del clima acustico e vibrazionale presso i recettori più sensibili (indicati nello stesso studio d'impatto ambientale), secondo le modalità definite dalla normativa in materia e su indicazione della ASL competente, al fine di verificarne l'effettiva compatibilità;

- nel caso da tali misurazioni il clima acustico, rilevabile solo a linea in esercizio, dovesse – per motivi legati alla affidabilità dei modelli o dei parametri utilizzati, o alla più o meno corretta installazione delle barriere – rivelarsi non compatibile con la tutela della salute pubblica, è responsabilità futura e obbligo del proponente intervenire con una conseguente e adeguata implementazione delle protezioni attive o passive dei recettori stessi;

- l'ipotesi, presentata nello studio, di sistemazione dell'area intorno al nuovo viadotto di Greco – bivio Turro dovrà essere sviluppata progettualmente in rapporto con il comune di Milano e da questi approvata ai sensi della normativa urbanistica;

- siano puntualmente adottati gli accorgimenti e le precauzioni previsti nello studio d'impatto ambientale, particolarmente per la fase di costruzione, volti alla minimizzazione degli impatti sulle diverse componenti ambientali, la tutela della qualità e il ripristino dei luoghi.

2) Di dare atto che l'allegato «A» (Rapporto di v.i.a.), risulta parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla Italferr s.p.a., proponente per conto di Ferrovie dello Stato s.p.a.;

- al comune di Milano;

- alla Provincia di Milano;

- alla Struttura Infrastrutture aeroportuali e logistiche della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Giunta regionale;

4) Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio:
Antonio Corradi

[BUR20000142]

[5.3.1]

D.D.U.O. I AGOSTO 2000 – N. 18993

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica – Espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 in relazione alla richiesta presentata dalla società «Marell Scavi s.r.l.» relativa al progetto di discarica di rifiuti inerti in loc. «Tre Sassi», in comune di Prevalle, provincia di Brescia – Pronuncia di compatibilità

tà ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

a) di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo alla compatibilità ambientale del progetto discarica di rifiuti inerti in loc. «Tre Sassi», comune di Prevalle, provincia di Brescia;

b) di dare atto che l'allegato «A» (Rapporto finale di V.I.A), risulta parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla ditta Marell Scavi s.r.l.;
- alla Provincia di Brescia;
- al comune di Prevalle.

Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio:
Antonio Corradi

[BUR20000143]

[5.3.5]

D.D.U.O. 1 AGOSTO 2000 - N. 18994

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 in relazione alla richiesta presentata dalla società «Cogeme s.p.a.» relativa al progetto di realizzazione ed esercizio di discarica controllata di II categoria tipo B per rifiuti non pericolosi sita in comune di Provaglio d'Iseo (BS) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

a) di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo alla compatibilità ambientale del progetto, discarica controllata di 2ª categoria tipo B per rifiuti speciali non pericolosi, sita in comune di Provaglio d'Iseo (BS), località Fantecolo;

b) di dare atto che l'allegato «A» (Rapporto finale di V.I.A), risulta parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla Provincia di Brescia;
- al comune di Provaglio d'Iseo;
- all'Unità organizzativa Gestione Rifiuti e Bonifica Aree contaminate della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di pubblica utilità.

Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio:
Antonio Corradi

[BUR20000144]

[5.3.5]

D.D.U.O. 1 AGOSTO 2000 - N. 19017

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - Espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 in relazione alla richiesta presentata dalla società «Tea s.p.a.» relativa al progetto di variante sostanziale alla discarica per rifiuti non pericolosi di Mariana Mantovana - loc. Olla - provincia di Mantova - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

a) di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo alla compatibilità ambientale del progetto

della variante sostanziale alla discarica per rifiuti non pericolosi di Mariana Mantovana (MN) loc. Olla;

b) di dare atto che l'allegato «A» (Rapporto finale di V.I.A), risulta parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla Società Tea s.p.a.;
- alla Provincia di Mantova;
- al comune di Mariana Mantovana;
- all'Unità organizzativa Rifiuti e Residui Recuperabili della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia.

Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio:
Antonio Corradi

G) PROVVEDIMENTI STATALI DI INTERESSE REGIONALE

[BUR20000145]

L. 27 LUGLIO 2000 - N. 212

Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (G.U. 31 luglio 2000 n. 177, Serie generale)

Art. 1 (Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

Art. 2 (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 4 (Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)

1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

Art. 5 (Informazione del contribuente)

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tut-

te le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza di parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tale fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sfortunati di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 7 (Chiarezza e motivazione degli atti)

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli

organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 8 (Tutela dell'integrità patrimoniale)

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

Art. 9 (Rimessione in termini)

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Art. 11 (Interpello del contribuente)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernen-

ti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nulla.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli orga-

ni di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13 (Garante del contribuente)

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.

10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di remissione in termini previsti dall'articolo 9.

12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

Art. 14 (Contribuenti non residenti)

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 15 (Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie)

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

Art. 16 (Coordinamento normativo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

Art. 17 (Concessionari della riscossione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Art. 18 (Disposizioni di attuazione)

1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.

Art. 19 (Attuazione del diritto di interpello del contribuente)

1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

Art. 20 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in L. 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di L. 4 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ciampi

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze